



UGC Banca

Gruppo UniCredit

SEMINARIO DI STUDIO

CRISI D'IMPRESA NELLA PROSPETTIVA EUROPEA

Relatore

dott. Fabrizio Di Marzio
G.D. del Tribunale di Roma

Introduzione e riferimenti normativi a cura
dell'avv. Andrea De Bruno

Roma 26 / 27 marzo 2007
ore 9,00 - 17,00

Sala conferenze UGC Banca
Viale dell'Industria, 46
Roma



db Consulting s.r.l.
EVENTS & ADVERTISING



INDICE

Programma	pag.	4
Introduzione		
<i>Avv. Andrea De Bruno</i>	pag.	5/6
Riferimenti normativi	pag.	7/149
1. Riforma della Legge fallimentare e testo coordinato con il D.lgs 9 gennaio 2006, n. 5.....	pag.	7/73
2. Relazione illustrativa	pag.	73/114
3. D. lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. Legge Prodi bis)	pag.	115/140
4. D. L. 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. Decreto Marzano)	pag.	141/149

PROGRAMMA

- ❖ **Accordi stragiudiziali**
- ❖ **Accordi di ristrutturazione**
- ❖ **Tipologie e tecniche di formazione di tali accordi**
- ❖ **Ruolo dei creditori finanziari**
- ❖ **Rischi di tali accordi: revocatoria e concessione abusiva del credito**
- ❖ **Concordato preventivo**
- ❖ **Il ruolo dei creditori finanziari in tale procedura**
- ❖ **Concordato fallimentare**
- ❖ **Il ruolo dei creditori finanziari in tale procedura**
- ❖ **Vendita dell'azienda nel fallimento**
- ❖ **Gli organi del fallimento**
- ❖ **Creditori finanziari e comitato dei creditori**
- ❖ **Accertamento del passivo**
- ❖ **Valutazione del credito verso l'impresa in crisi e cessione**
- ❖ **Valutazione del credito verso l'impresa fallita e cessione**

26 / 27 marzo 2007 - ore 9,00 / 17,00

**Sala conferenze UGC Banca
Viale dell'Industria, 46 - Roma**

INTRODUZIONE

La Legge fallimentare del 1942

La legge fallimentare introdotta con il Regio Decreto del 16 marzo 1942, risente della visione autartica e paternalistica tipica della stagione del corporativismo allora imperante che attraverso la natura inquisitoria del procedimento e la stigmatizzazione del fallito, mirava ad affermare l'intervento pubblico dello Stato nell'economia.

La legge è strutturata con riguardo alla figura dell'imprenditore commerciale non piccolo e pone al centro della sua finalità la tutela del creditore che subisce l'insolvenza dell'imprenditore.

Su tali presupposti, l'eliminazione dell'imprenditore *incompetente - insolvente*, risponde ad esigenze di ordine pubblico, tra le quali, *in primis*, l'espropriazione concorsuale dei beni del debitore.

In quest'ottica non viene di certo prestata attenzione alla disciplina della crisi d'impresa né, tanto meno, alle logiche e agli interessi di mercato.

Nei decenni successivi, il legislatore, sulla scorta dei nuovi valori repubblicani che animano il mercato e l'economia, oscilla tra l'interventismo pubblico e tentativi di garantire la concorrenza, dando seguito, anziché ad una auspicata riforma della intera disciplina fallimentare, ad una serie di interventi settoriali e poco convincenti, volti a regolamentare alcuni gravi dissesti con l'obiettivo della conservazione della impresa e della salvaguardia dei posti di lavoro.

Si giunge quindi ad affiancare agli interessi dei creditori, quelli collettivi e pubblici di conservazione e ristrutturazione dell'impresa nel suo insieme, con particolare attenzione alla tutela dei posti di lavoro.

Dalla Prodi Bis al decreto Marzano

Alla fine degli anni settanta, accanto alle tradizionali procedure concorsuali venne inserito l'istituto della amministrazione straordinaria, la c.d. legge Prodi, emanata il 3 aprile del 1979, con il n° 95, il cui obiettivo era quello di evitare soluzioni liquidatorie drastiche risanando le imprese in crisi.

Questa legge si rivolgeva a tutte le imprese di rilevante interesse sia pubblico che privato introducendo importanti soluzioni giuridiche quali: (i) l'esclusione del fallimento, (ii) l'utilizzazione di garanzie pubbliche per nuovi finanziamenti e (iii) la nomina di commissari, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Industria, con il compito di risanamento dell'impresa in crisi.

Nel corso degli anni, tuttavia, questo istituto è stato oggetto di critiche da parte degli organismi comunitari in quanto considerato inconciliabile con la normativa in tema di aiuti pubblici.

Con la promulgazione del D.lgs 270/99, la c.d. Prodi Bis, l'istituto della Amministrazione straordinaria si è rivolto non più alle grandi imprese in crisi, ma bensì alla grande impresa commerciale insolvente con l'obiettivo di conservare il patrimonio produttivo, attraverso la prosecuzione, riattivazione o riconversione della attività imprenditoriale.

Contrariamente alla Prodi Bis, la legge Marzano (i.e. il d.l. 23 dicembre 2003 n. 347), è stata invece approvata in una situazione di emergenza economica, dovuta, in larga parte, alla emersione di gravissimi scandali finanziari che hanno sconvolto molti gruppi industriali nazionali, primo fra tutti, per la gravità del dissesto, il "Gruppo Parmalat".

Questo importante gruppo subì, infatti, una profonda ed insuperabile crisi di liquidità, dovuta dalla scadenza di prestiti obbligazionari contratti al fine di soddisfare esigenze di sviluppo industriale sul mercato nazionale ed estero.

Il Governo, in tale frangente, benchè vi fossero tutti i requisiti per richiedere il beneficio della amministrazione controllata, ha considerato più opportuno intervenire con un provvedimento *ad hoc* che ha introdotto, di fatto, una ulteriore procedura concorsuale per le imprese di *grandissime* dimensioni.

La necessità di un nuovo strumento di regolamentazione a sostegno della grande impresa deriverebbe, secondo la relazione ministeriale, dalla constatata incapacità della normativa, contenuta nel D.lgs. n. 270/99, di affrontare e risolvere casi di insolvenza particolarmente gravi, idonei a produrre forti ripercussioni sull'economia nazionale.

Con il Decreto Marzano, si è abbandonata quindi la prospettiva della totale liquidazione del complesso aziendale, per consentire, attraverso la ristrutturazione dello stato passivo, il risanamento delle imprese "capaci" sotto il profilo industriale e produttivo.

Con poche norme, in definitiva, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento uno strumento di tutela volto a garantire, contestualmente al soddisfacimento delle ragioni creditorie, il mantenimento dell'impresa sul mercato e la salvaguardia dei livelli occupazionali

La riforma della Legge Fallimentare

Con il D.lgs 9 gennaio 2006, n. 5, la riforma del diritto fallimentare, oggetto di dibattito da più di trenta anni, è stata finalmente portata a termine.

La riforma della legge fallimentare è stata realizzata in due fasi successive.

Il legislatore è intervenuto dapprima con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato la disciplina della revocatoria fallimentare e del concordato preventivo, con effetto dal 17 marzo 2005.

Sulla stessa materia, in attuazione della delega contenuta appunto nella stessa legge n. 80 del 2005, è stato poi emanato il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, contenente la "Riforma organica della disciplina delle procedure fallimentari" (pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006).

L'intervento del legislatore è stato realizzato sul testo della "legge fallimentare" (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), le cui norme sono state, in gran parte, oggetto di modifiche ed integrazioni, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui alle legge di delega.

La ristrutturazione organica dell'intera disciplina delle procedure concorsuali, ha richiesto inoltre di intervenire nuovamente anche sulle disposizioni relative a revocatoria fallimentare e concordato preventivo.

Le modifiche alla precedente legge fallimentare segnano, pertanto, l'ingresso di una nuova visione della procedura concorsuale, rivolta, non solo alla liquidazione del patrimonio del fallito, ma anche alla conservazione dell'impresa, in considerazione di interessi economici e sociali preminenti che necessitano il risanamento e il superamento della crisi aziendale.

L'impresa debitrice non è più considerata isolatamente ma contestualizzata all'interno del mercato in cui opera; e sono proprio gli agenti del mercato, sotto il controllo del giudice, ad essere chiamati ad influenzare ed approvare il piano di risanamento al fine di evitare il pericolo di insolvenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riforma della legge fallimentare

**Testo vigente della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
e testo coordinato con il D. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5**

Sommarario:

Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-4)

TITOLO II – Del fallimento: Capi I-III (artt. 5-83) ; Capi IV-XI (artt. 84-159)

TITOLO III – Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione (artt. 160-186)

TITOLO IV [abrogato]

TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa (artt. 194-215)

TITOLO VI – Disposizioni penali (artt. 216-241)

Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)	Legge fallimentare testo coordinato con il d. lgs. n. 5/2006
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
<p>Art. 1 – Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo</p> <p>1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.</p> <p>2. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali.</p>	<p>Art. 1 – Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo</p> <p>1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.</p> <p>2. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.</p> <p>3. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.</p>
<p>Art. 2 – Liquidazione coatta amministrativa e fallimento</p> <p>1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.</p> <p>2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.</p> <p>3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'articolo 196.</p>	<p>Art. 2 – Liquidazione coatta amministrativa e fallimento</p> <p>1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.</p> <p>2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.</p> <p>3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'articolo 196.</p>
<p>Art. 3 – Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata</p> <p>1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di</p>	<p>Art. 3 – Liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo</p> <p>1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere</p>

<p><i>amministrazione controllata</i>, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'articolo 195.</p> <p>2. <i>Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.</i></p>	<p>ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'articolo 195.</p>
<p>Art. 4 – Rinvio a leggi speciali</p> <p>1. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.</p> <p>2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.</p>	<p>Art. 4 [Abrogato].</p>
<p>TITOLO II – DEL FALLIMENTO CAPO I – Della dichiarazione di fallimento</p>	<p>TITOLO II – DEL FALLIMENTO CAPO I – Della dichiarazione di fallimento</p>
<p>Art. 5 – Stato d'insolvenza</p> <p>1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.</p> <p>2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p>	<p>Art. 5 – Stato d'insolvenza</p> <p>1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.</p> <p>2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p>
<p>Art. 6 – Iniziativa per la dichiarazione di fallimento</p> <p>1. Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio.</p>	<p>Art. 6 – Iniziativa per la dichiarazione di fallimento</p> <p>1. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.</p> <p>2. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.</p>
<p>Art. 7 – Stato d'insolvenza risultante in sede penale</p> <p>1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 7 – Iniziativa del pubblico ministero</p> <p>1. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:</p> <p>1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;</p> <p>2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.</p>
<p>Art. 8– Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile</p> <p>1. Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento.</p>	<p>Art. 8 [Abrogato]</p>
<p>Art. 9 – Competenza</p> <p>1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.</p> <p>2. <i>L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.</i></p> <p>3. <i>Sono salve le convenzioni internazionali.</i></p>	<p>Art. 9 – Competenza</p> <p>1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.</p> <p>2. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.</p> <p>3. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.</p> <p>4. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.</p> <p>5. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.</p>
	<p>Art. 9-bis – Disposizioni in materia di incompetenza</p> <p>1. La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.</p>

	<p>2. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.</p> <p>3. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.</p> <p>4. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.</p> <p>5. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.</p>
	<p>Art. 9-ter – Conflitto positivo di competenza</p> <p>1. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.</p> <p>2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.</p>
<p>Art. 10 – Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa</p> <p>1. L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</p>	<p>Art. 10 – Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa</p> <p>1. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</p> <p>2. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.</p>
<p>Art. 11 – Fallimento dell'imprenditore defunto</p> <p>1. L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.</p> <p>2. <i>L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.</i></p> <p>3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.</p>	<p>Art. 11 – Fallimento dell'imprenditore defunto</p> <p>1. L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.</p> <p>2. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).</p> <p>3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.</p>
<p>Art. 12 – Morte del fallito</p> <p>1. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.</p> <p>2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.</p> <p>3. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.</p>	<p>Art. 12 – Morte del fallito</p> <p>1. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.</p> <p>2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.</p> <p>3. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.</p>

<p>Art. 13– Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti</p> <p>1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L’elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.</p> <p>2. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.</p>	<p>Art. 13 [Abrogato]</p>
<p>Art. 14 – Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento</p> <p>1. L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p>	<p>Art. 14 – Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento</p> <p>1. L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p>
<p>Art. 15 – Facoltà del tribunale di sentire il debitore</p> <p>1. Il Tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione dell’imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.</p>	<p>Art. 15 – Istruttoria prefallimentare</p> <p>1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.</p> <p>2. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.</p> <p>3. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi.</p> <p>4. Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l’imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.</p> <p>5. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.</p> <p>6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.</p> <p>7. Le parti possono nominare consulenti tecnici.</p> <p>8. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.</p>

	<p>9. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.</p>
<p>Art. 16 – Sentenza dichiarativa di fallimento</p> <p>1. La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.</p> <p>2. Con la sentenza il tribunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) <i>ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;</i> 4) <i>assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;</i> 5) <i>stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo.</i> <p>3. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.</p> <p>4. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'articolo 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al procuratore della Repubblica, che ne cura l'esecuzione.</p>	<p>Art. 16 – Sentenza dichiarativa di fallimento</p> <p>1. La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.</p> <p>2. Con la sentenza il tribunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14; 4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza; 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. <p>3. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.</p>
<p>Art. 17 – Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento</p> <p>1. La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.</p> <p>2. Nello stesso termine, uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del Codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario.</p> <p>3. L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.</p>	<p>Art. 17 – Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento</p> <p>1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.</p> <p>2. La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.</p> <p>3. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.</p>
<p>Art. 18 – Opposizione alla dichiarazione di fallimento</p> <p>1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.</p> <p>2. L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.</p> <p>3. L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.</p> <p>4. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.</p>	<p>Art. 18 – Appello</p> <p>1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello.</p> <p>2. L'appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.</p> <p>3. Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.</p>

	<p>4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.</p> <p>5. All'udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.</p> <p>6. La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo 17.</p> <p>7. La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente.</p> <p>8. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.</p> <p>9. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.</p>
<p>Art. 19 – Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami</p> <p>1. La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'articolo 17.</p> <p>2. La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente.</p> <p>3. In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.</p> <p>4. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.</p>	<p>Art. 19 – Sospensione della liquidazione dell'attivo</p> <p>1. Proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.</p> <p>2. Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.</p> <p>3. L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.</p>
<p>Art. 20 – Morte del fallito durante il giudizio di opposizione</p> <p>1. Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'articolo 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.</p>	<p>Art. 20 – Morte del fallito durante il giudizio di opposizione</p> <p>1. Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'articolo 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 21 – Revoca della dichiarazione di fallimento</p> <p>1. Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.</p> <p>2. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.</p> <p>3. [Comma abrogato dal d. lgs. n. 113/2002]</p>	<p>Art. 21 [Abrogato]</p>
<p>Art. 22 – Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento</p> <p>1. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato.</p> <p>2. Contro il decreto il creditore istante può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore.</p> <p>3. Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 22 – Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento</p> <p>1. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.</p> <p>2. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p>

	<p>3. Il decreto della Corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.</p> <p>4. Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.</p> <p>5. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello.</p>
CAPO II – Degli organi preposti al fallimento Sezione I – Del tribunale fallimentare	CAPO II – Degli organi preposti al fallimento Sezione I – Del tribunale fallimentare
Art. 23 – Poteri del tribunale fallimentare 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. 2. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato. 3. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.	Art. 23 – Poteri del tribunale fallimentare 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. 2. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 24 – Competenza del tribunale fallimentare 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.	Art. 24 – Competenza del tribunale fallimentare 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. 2. Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.
Sezione II – Del giudice delegato	Sezione II – Del giudice delegato
Art. 25 – Poteri del giudice delegato 1. Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio; 3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno; 4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge; 5) provvede nel più breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi; 7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore; 8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.	Art. 25 – Poteri del giudice delegato 1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione; 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento; 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore; 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

<p>2. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.</p>	<p>8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.</p> <p>2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.</p> <p>3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.</p>
<p>Art. 26 – Reclamo contro il decreto del giudice delegato</p> <p>1. Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.</p> <p>2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.</p> <p>3. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.</p>	<p>Art. 26 – Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale</p> <p>1. Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.</p> <p>2. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.</p> <p>3. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.</p> <p>4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.</p> <p>5. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</p> <p>6. Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deposita memoria difensiva contenente l'indicazione dei documenti prodotti.</p> <p>7. Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel giudizio.</p> <p>8. Nel corso dell'udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.</p> <p>9. Entro trenta giorni dall'udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.</p>

Sezione III – Del curatore	Sezione III – Del curatore
<p>Art. 27 – Ruolo degli amministratori giudiziari [Il ruolo è stato soppresso dal d. lgs. C.p.S. 23 agosto 1946, n. 153]</p>	<p>Art. 27 – Nomina del curatore 1. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.</p>
<p>Art. 28 – Requisiti per la nomina a curatore 1. Non può essere nominato curatore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 2. Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 28 – Requisiti per la nomina a curatore 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. 2. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. 3. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.</p>
<p>Art. 29 – Accettazione del curatore 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, <i>comunicare</i> al giudice delegato la propria accettazione. 2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.</p>	<p>Art. 29 – Accettazione del curatore 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. 2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.</p>
<p>Art. 30 – Qualità di pubblico ufficiale 1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.</p>	<p>Art. 30 – Qualità di pubblico ufficiale 1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.</p>
<p>Art. 31 – Poteri del curatore 1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato. 2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunce di crediti e di diritti reali mobiliari. 3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.</p>	<p>Art. 31 – Gestione della procedura 1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. 2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. 3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.</p>
<p>Art. 32 – Intrasmissibilità delle attribuzioni del curatore 1. Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato. 2. Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilità.</p>	<p>Art. 32 – Esercizio delle attribuzioni del curatore 1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. 2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.</p>
<p>Art. 33 – Relazione al giudice 1. Il curatore, <i>entro un mese</i> dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione</p>	<p>Art. 33 – Relazione al giudice 1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione</p>

<p>particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, <i>sul tenore della vita privata di lui e della famiglia</i>, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.</p> <p>2. <i>Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.</i></p> <p>3. <i>Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.</i></p> <p>4. <i>Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.</i></p>	<p>particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.</p> <p>2. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.</p> <p>3. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.</p> <p>4. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.</p> <p>5. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.</p>
<p>Art. 34 – Deposito delle somme riscosse</p> <p>1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.</p> <p>2. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.</p> <p>3. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.</p>	<p>Art. 34 – Deposito delle somme riscosse</p> <p>1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.</p> <p>2. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.</p> <p>3. Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.</p> <p>4. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.</p>
<p>Art. 35 – Integrazione dei poteri del curatore</p> <p>1. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.</p> <p>2. Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>3. In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.</p>	<p>Art. 35 – Integrazione dei poteri del curatore</p> <p>1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.</p> <p>2. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.</p> <p>3. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.</p>

<p>Art. 36 – Reclamo contro gli atti del curatore</p> <p>1. Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.</p> <p>2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.</p>	<p>Art. 36 – Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori</p> <p>1. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p> <p>2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>3. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.</p>
	<p>Art. 36-bis – Termini processuali</p> <p>1. Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.</p>
<p>Art. 37 – Revoca del curatore</p> <p>1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.</p> <p>2. <i>Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.</i></p>	<p>Art. 37 – Revoca del curatore</p> <p>1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.</p> <p>2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p> <p>3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.</p>
	<p>Art. 37-bis – Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori</p> <p>1. In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.</p> <p>2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.</p> <p>3. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.</p>
<p>Art. 38 – Responsabilità del curatore</p> <p>1. <i>Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.</i></p>	<p>Art. 38 – Responsabilità del curatore</p> <p>1. curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.</p>

<p>2. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del <i>giudice delegato</i>.</p> <p>3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 116.</p>	<p>2. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.</p> <p>3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 116.</p>
<p>Art. 39 – Compenso del curatore</p> <p>1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro <i>per la grazia e giustizia</i>.</p> <p>2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. è in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.</p> <p>3. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, <i>se vi è luogo</i>.</p>	<p>Art. 39 – Compenso del curatore</p> <p>1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.</p> <p>2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. è in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.</p> <p>3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.</p> <p>3. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.</p>
<p>Sezione IV – Del comitato dei creditori</p>	<p>Sezione IV – Del comitato dei creditori</p>
<p>Art. 40 – Nomina del comitato</p> <p>1. Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; può essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.</p> <p>2. Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato.</p> <p>3. Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato.</p>	<p>Art. 40 – Nomina del comitato</p> <p>1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p> <p>2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p> <p>3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p> <p>4. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.</p> <p>5. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.</p> <p>6. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.</p>
<p>Art. 41 – Funzioni del comitato</p> <p>1. Il comitato può essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno.</p> <p>2. Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno.</p> <p>3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.</p>	<p>Art. 41 – Funzioni del comitato</p> <p>1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.</p> <p>2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.</p>

<p>4. Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.</p> <p>5. I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.</p>	<p>3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.</p> <p>4. In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.</p> <p>5. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.</p> <p>6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, quarto comma.».</p> <p>7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.</p>
<p>CAPO III – Degli effetti del fallimento Sezione I – Degli effetti del fallimento per il fallito</p>	<p>CAPO III – Degli effetti del fallimento Sezione I – Degli effetti del fallimento per il fallito</p>
<p>Art. 42 – Beni del fallito</p> <p>1. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.</p>	<p>Art. 42 – Beni del fallito</p> <p>1. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.</p> <p>3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.</p>
<p>Art. 43 – Rapporti processuali</p> <p>1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.</p> <p>2. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p>	<p>Art. 43 – Rapporti processuali</p> <p>1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.</p> <p>2. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p> <p>3. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.</p>
<p>Art. 44 – Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento</p> <p>1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.</p> <p>2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.</p>	<p>Art. 44 – Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento</p> <p>1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.</p> <p>2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.</p> <p>3. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.</p>
<p>Art. 45 – Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento</p> <p>1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.</p>	<p>Art. 45 – Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento</p> <p>1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.</p>
<p>Art. 46 – Beni non compresi nel fallimento</p> <p>1. Non sono compresi nel fallimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, 	<p>Art. 46 – Beni non compresi nel fallimento</p> <p>1. Non sono compresi nel fallimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi,

<p>pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;</p> <p>3) <i>i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile;</i></p> <p>4) <i>i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'articolo 188 del codice civile;</i></p> <p>5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p> <p>2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.</p>	<p>pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;</p> <p>3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;</p> <p>4) [soppresso];</p> <p>5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p> <p>2. I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.</p>
<p>Art. 47 – Alimenti al fallito e alla famiglia</p> <p>1. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, <i>se è stato nominato</i>, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.</p> <p>2. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.</p>	<p>Art. 47 – Alimenti al fallito e alla famiglia</p> <p>1. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.</p> <p>2. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.</p>
<p>Art. 48 – Corrispondenza diretta al fallito</p> <p>1. La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.</p> <p>2. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.</p>	<p>Art. 48 – Corrispondenza diretta al fallito</p> <p>1. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.</p>
<p>Art. 49 – Obbligo di residenza del fallito</p> <p>1. Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.</p> <p>2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.</p>	<p>Art. 49 – Obblighi del fallito</p> <p>L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.</p> <p>Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.</p> <p>In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.</p>
<p>Art. 50 – Pubblico registro dei falliti</p> <p>1. Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.</p> <p>2. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.</p> <p>3. Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.</p> <p>4. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.</p>	<p>Art. 50</p> <p>[Abrogato]</p>
<p>Sezione II – Degli effetti del fallimento per i creditori</p>	<p>Sezione II – Degli effetti del fallimento per i creditori</p>
<p>Art. 51 – Divieto di azioni esecutive individuali</p> <p>1. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.</p>	<p>Art. 51 – Divieto di azioni esecutive individuali</p> <p>1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.</p>

<p>Art. 52 – Concorso dei creditori</p> <p>1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.</p> <p>2. <i>Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.</i></p>	<p>Art. 52 – Concorso dei creditori</p> <p>1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.</p> <p>2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.</p>
<p>Art. 53 – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili</p> <p>1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.</p> <p>2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative.</p> <p>3. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.</p>	<p>Art. 53 – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili</p> <p>1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.</p> <p>2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative.</p> <p>3. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.</p>
<p>Art. 54 – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo</p> <p>1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p> <p>2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p> <p>3. <i>L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.</i></p>	<p>Art. 54 – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo</p> <p>1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p> <p>2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p> <p>3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.</p>
<p>Art. 55 – Effetti del fallimento sui debiti pecuniari</p> <p>1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.</p> <p>2. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.</p> <p>3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.</p>	<p>Art. 55 – Effetti del fallimento sui debiti pecuniari</p> <p>1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.</p> <p>2. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.</p> <p>3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.</p>
<p>Art. 56 – Compensazione in sede di fallimento</p> <p>1. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso,</p>	<p>Art. 56 – Compensazione in sede di fallimento</p> <p>1. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso,</p>

<p>ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.</p>	<p>ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.</p>
<p>Art. 57 – Crediti infruttiferi</p> <p>1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.</p>	<p>Art. 57 – Crediti infruttiferi</p> <p>1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.</p>
<p>Art. 58 – Obbligazioni</p> <p>1. Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.</p> <p>2. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso di capitale.</p>	<p>Art. 58 – Obbligazioni e titoli di debito</p> <p>1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.</p>
<p>Art. 59 – Crediti non pecuniari</p> <p>1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 59 – Crediti non pecuniari</p> <p>1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Art. 60 – Rendita perpetua e rendita vitalizia</p> <p>1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.</p> <p>2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 60 – Rendita perpetua e rendita vitalizia</p> <p>1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.</p> <p>2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Art. 61 – Creditore di più coobbligati solidali</p> <p>1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.</p> <p>2. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.</p>	<p>Art. 61 – Creditore di più coobbligati solidali</p> <p>1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.</p> <p>2. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.</p>
<p>Art. 62 – Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto</p> <p>1. Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.</p> <p>2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.</p> <p>3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.</p>	<p>Art. 62 – Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto</p> <p>1. Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.</p> <p>2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.</p> <p>3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.</p>
<p>Art. 63 – Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia</p> <p>1. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua</p>	<p>Art. 63 – Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia</p> <p>1. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua</p>

<p>azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.</p> <p>2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.</p>	<p>azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.</p> <p>2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.</p>
<p>Sezione III – Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori</p>	<p>Sezione III – Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori</p>
<p>Art. 64 – Atti a titolo gratuito</p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p>	<p>Art. 64 – Atti a titolo gratuito</p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p>
<p>Art. 65 – Pagamenti</p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 65 – Pagamenti</p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Art. 66 – Azione revocatoria ordinaria</p> <p>1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p>2. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>	<p>Art. 66 – Azione revocatoria ordinaria</p> <p>1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p>2. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>
<p>Art. 67 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (*)</p> <p>1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p> <p>1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;</p> <p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;</p> <p>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;</p> <p>4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.</p> <p>2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p> <p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p> <p>c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;</p> <p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua</p>	<p>Art. 67 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</p> <p>1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p> <p>1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;</p> <p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;</p> <p>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;</p> <p>4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.</p> <p>2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p> <p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p> <p>c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;</p> <p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua</p>

<p>situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;</p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, <i>dell'amministrazione controllata</i>, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali <i>di amministrazione controllata</i> e di concordato preventivo.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali</p> <p>5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.</p> <p>[* <i>Articolo così modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge</i>]</p>	<p>situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;</p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali</p> <p>5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.</p>
	<p>Art. 67-bis – Patrimoni destinati ad uno specifico affare</p> <p>1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.</p>
<p>Art. 68 – Pagamento di cambiale scaduta</p> <p>1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>	<p>Art. 68 – Pagamento di cambiale scaduta</p> <p>1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>
<p>Art. 69 – Atti compiuti tra coniugi</p> <p>1. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.</p> <p>2. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.</p> <p>3. Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito.</p>	<p>Art. 69 – Atti compiuti tra coniugi</p> <p>1. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.</p>
	<p>Art. 69-bis – Decadenza dall'azione</p> <p>1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</p>
<p>Art. 70 – Effetti della revocazione (*)</p> <p>1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della</p>	<p>Art. 70 – Effetti della revocazione</p> <p>1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della</p>

<p>legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p>2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p> <p>3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p> <p>[* <i>Articolo così sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge</i>]</p>	<p>legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p>2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p> <p>3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>
<p>Art. 71 – Effetti della revocazione</p> <p>1. Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.</p>	<p>Art. 71 [Abrogato]</p>
<p>Sezione IV – Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti</p>	<p>Sezione IV – Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti</p>
<p>Art. 72 – Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti</p> <p>1. Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.</p> <p>2. Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare in luogo del fallito nel contratto assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.</p> <p>3. Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto.</p> <p>4. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.</p> <p>5. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 72 – Rapporti pendenti</p> <p>1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.</p> <p>2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.</p> <p>3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis.</p> <p>4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.</p> <p>5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.</p> <p>6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.</p> <p>7. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.</p>

<p>72-bis – Contratti relativi ad immobili da costruire</p> <p>1. In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto. [Articolo introdotto dall'art. 11 del D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122]</p>	<p>Art. 72-bis – Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire</p> <p>1. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.</p> <p>2. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell'articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All'acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.</p> <p>3. In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.</p>
	<p>Art. 72-ter – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare</p> <p>1. Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.</p> <p>2. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.</p> <p>3. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p> <p>4. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</p> <p>5. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.</p>
	<p>Art. 72-quater – Locazione finanziaria</p> <p>1. Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.</p> <p>2. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).</p> <p>3. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.</p> <p>4. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione</p>

	<p>finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</p>
<p>Art. 73 – Vendita a termine o a rate</p> <p>1. In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del <i>giudice delegato</i>; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.</p> <p>2. Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.</p>	<p>Art. 73 – Vendita a termine o a rate</p> <p>1. In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.</p> <p>2. Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.</p>
<p>Art. 74 – Contratto di somministrazione</p> <p>1. Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni <i>dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 72</i>.</p> <p>2. Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute.</p>	<p>Art. 74 – Contratto di somministrazione</p> <p>1. Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 72, primo e secondo comma.</p> <p>2. Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.</p>
<p>Art. 75 – Restituzione di cose non pagate</p> <p>1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.</p>	<p>Art. 75 – Restituzione di cose non pagate</p> <p>1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.</p>
<p>Art. 76 – Contratto di borsa a termine</p> <p>1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è <i>risolto</i> alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.</p>	<p>Art. 76 – Contratto di borsa a termine</p> <p>1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.</p>
<p>Art. 77 – Associazione in partecipazione</p> <p>1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.</p> <p>2. <i>Egli</i> è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.</p> <p>3. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 150.</p>	<p>Art. 77 – Associazione in partecipazione</p> <p>1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.</p> <p>2. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.</p> <p>3. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 150.</p>
<p>Art. 78 – Conto corrente, mandato, commissione</p> <p>1. I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.</p>	<p>Art. 78 – Conto corrente, mandato, commissione</p> <p>1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.</p> <p>2. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.</p> <p>3. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.</p>
<p>Art. 79 – Possesso del fallito a titolo precario</p> <p>1. Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso <i>il giorno della dichiarazione di fallimento</i> e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.</p> <p>2. Se il possesso della cosa è cessato dopo l'apposizione dei</p>	<p>Art. 79 – Possesso del fallito a titolo precario</p> <p>1. Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.</p> <p>2. Se il possesso della cosa è cessato dopo l'apposizione dei</p>

<p>sigilli, l'aveente diritto può chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa.</p> <p>3. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.</p>	<p>sigilli, l'aveente diritto può chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa e il credito è regolato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1).</p> <p>3. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.</p>
<p>Art. 80 – Contratto di locazione di immobili</p> <p>1. Il fallimento del locatore, salvo patto contrario non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto.</p> <p>2. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso è privilegiato a norma dell'articolo 2764 del codice civile.</p>	<p>Art. 80 – Contratto di locazione di immobili</p> <p>1. Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.</p> <p>2. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1), e dall'articolo 2764 del codice civile.</p>
	<p>Art. 80-bis – Contratto di affitto d'azienda</p> <p>1. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).</p>
<p>Art. 81 – Contratto di appalto</p> <p>1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni venti dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.</p> <p>2. La prosecuzione del rapporto non è consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la considerazione della sua persona è stato un motivo determinante del contratto.</p> <p>3. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.</p>	<p>Art. 81 – Contratto di appalto</p> <p>1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.</p> <p>2. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.</p>
<p>Art. 82 – Contratto di assicurazione</p> <p>1. Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'articolo 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.</p> <p>2. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 82 – Contratto di assicurazione</p> <p>1. Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'articolo 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.</p> <p>2. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Art. 83 – Contratto di edizione</p> <p>1. Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.</p>	<p>Art. 83 – Contratto di edizione</p> <p>1. Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.</p>
	<p>Art. 83-bis – Clausola arbitrale</p> <p>1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.</p>
<p>TITOLO II – DEL FALLIMENTO CAPO IV – Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari</p>	<p>TITOLO II – DEL FALLIMENTO CAPO IV – Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari</p>
<p>Art. 84 – Apposizione dei sigilli</p> <p>1. Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il giudice di pace, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede</p>	<p>Art. 84 – Dei sigilli</p> <p>1. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.</p> <p>2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.</p>

<p>principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.</p> <p>2. Per i beni che si trovano in altre località il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i giudici di pace competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal giudice di pace è trasmesso immediatamente al giudice delegato.</p> <p>3. Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli può emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.</p>	<p>3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.</p> <p>4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 85 – Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace</p> <p>1. Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.</p>	<p>Art. 85 Abrogato</p>
<p>Art. 86 – Cose non soggette all'apposizione dei sigilli</p> <p>1. Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto; 2) le scritture contabili; 3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione; 4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'articolo 34. <p>2. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.</p> <p>3. Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.</p>	<p>Art. 86 – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione</p> <p>1. Devono essere consegnate al curatore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. <p>2. Il giudice delegato può autorizzare il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.</p> <p>3. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente</p>
<p>Art. 87 – Rimozione dei sigilli e inventario</p> <p>1. Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori.</p> <p>2. Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.</p> <p>3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.</p> <p>4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.</p>	<p>Art. 87 – Inventario</p> <p>1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.</p> <p>2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.</p> <p>3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.</p> <p>4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.</p>
	<p>Art. 87-bis – Inventario su altri beni</p> <p>1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.</p> <p>2. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.</p>

	<p>3. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.</p>
<p>Art. 88 – Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore</p> <p>1. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.</p> <p>2. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri.</p>	<p>Art. 88 – Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore</p> <p>1. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.</p> <p>2. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri.</p>
<p>Art. 89 – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio</p> <p>1. <i>Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.</i></p> <p>2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'articolo 14.</p>	<p>Art. 89 – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio</p> <p>1. Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.</p> <p>2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'articolo 14.</p>
<p>Art. 90 – Esercizio provvisorio</p> <p>1. Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile.</p> <p>2. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio della impresa del fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa può esser disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è pronunciato favorevolmente.</p> <p>3. Se è disposto l'esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sulla opportunità di continuare l'esercizio.</p> <p>4. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità. Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentito il curatore.</p>	<p>Art. 90 – Fascicolo della procedura</p> <p>1. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.</p> <p>2. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.</p> <p>3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.</p>
<p>Art. 91 – Anticipazioni delle spese dall'erario</p> <p>1. Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.</p> <p>2. L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.</p> <p>3. Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.</p>	<p>Art. 91 Abrogato dal DPR 30 maggio 2002, n. 115</p>

<p>4. Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide. [Articolo abrogato dall'art. 299 del DPR 30 maggio 2002, n. 115]</p>	
<p>CAPO V – Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi</p>	<p>CAPO V – Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi</p>
<p>Art. 92 – Avviso ai creditori per la verifica</p> <p>1. Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.</p> <p>2. Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel territorio dello Stato l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel territorio dello Stato, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.</p>	<p>Art. 92 – Avviso ai creditori ed agli altri interessati</p> <p>1. Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. <p>2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.</p>
<p>Art. 93 – Domanda di ammissione al passivo</p> <p>1. La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.</p> <p>2. Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.</p> <p>3. I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica.</p> <p>4. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.</p>	<p>Art. 93 – Domanda di ammissione al passivo</p> <p>1. La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p> <p>2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.</p> <p>3. Il ricorso contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità. <p>4. Il ricorso è inammissibile se è omissivo o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omissivo o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.</p> <p>5. Se è omissiva l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.</p>

	<p>6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.</p> <p>7. I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p> <p>8. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.</p> <p>9. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.</p> <p>10. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.</p>
<p>Art. 94 – Effetto della domanda</p> <p>1. La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento.</p>	<p>Art. 94 – Effetto della domanda</p> <p>1. La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.</p>
<p>Art. 95 – Formazione dello stato passivo</p> <p>1. Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Questi con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie.</p> <p>2. I crediti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.</p> <p>3. Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'imputazione se non si vuole ammettere il credito.</p> <p>4. Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'articolo 16, n. 5. I creditori possono prenderne visione.</p>	<p>Art. 95 – Progetto di stato passivo e udienza di discussione</p> <p>1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</p> <p>2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza.</p> <p>3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.</p> <p>4. Il fallito può chiedere di essere sentito.</p> <p>5. Delle operazioni si redige processo verbale.</p>
<p>Art. 96 – Verificazione dello stato passivo</p> <p>1. Nell'adunanza prevista dall'articolo 16, n. 5, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa.</p> <p>2. Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonché dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.</p> <p>3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.</p>	<p>Art. 96 – Formazione ed esecutività dello stato passivo</p> <p>1. Il giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.</p> <p>2. Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione.</p> <p>3. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <p>1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;</p>

<p>4. Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.</p>	<p>2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;</p> <p>3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.</p> <p>4. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.</p> <p>5. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.</p> <p>6. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.</p>
<p>Art. 97 – Esecutività dello stato passivo</p> <p>1. Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente.</p> <p>2. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione.</p> <p>3. Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>Art. 97 – Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo</p> <p>1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.</p> <p>2. La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.</p>
<p>Art. 98 – Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva</p> <p>1. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato.</p> <p>2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori oppositori e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.</p> <p>3. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.</p> <p>4. Possono intervenire in causa gli altri creditori.</p>	<p>Art. 98 – Impugnazioni</p> <p>1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.</p> <p>2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.</p> <p>3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.</p> <p>4. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.</p> <p>5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.</p>
<p>Art. 99 – Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa</p> <p>1. Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'articolo 189 del codice di procedura civile.</p>	<p>Art. 99 – Procedimento</p> <p>1. Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta</p>

<p>2. Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.</p> <p>3. Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall'articolo 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito contestato.</p> <p>4. La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere dà immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile.</p> <p>5. Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed è ridotto della metà.</p> <p>6. [Comma abrogato]</p>	<p>del fatto o del documento.</p> <p>2. Il ricorso deve contenere:</p> <p>1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;</p> <p>2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento;</p> <p>3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;</p> <p>4) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</p> <p>3. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.</p> <p>4. Il giudice delegato non può far parte del collegio.</p> <p>5. La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.</p> <p>6. Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio.</p> <p>7. Nel corso dell'udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.</p> <p>8. Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.</p> <p>9. Il fallito può chiedere di essere sentito.</p> <p>10. Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile entro venti giorni dall'udienza.</p> <p>11. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.</p>
<p>Art. 100 – Impugnazione dei crediti ammessi</p> <p>1. Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.</p> <p>2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'articolo 98, terzo comma.</p> <p>3. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.</p> <p>4. Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.</p>	<p>Art. 100 Abrogato</p>
<p>Art. 101 – Dichiarazioni tardive di crediti</p> <p>1. Anche dopo il decreto previsto nell'articolo 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.</p>	<p>Art. 101 – Dichiarazioni tardive di crediti</p> <p>1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre</p>

<p>2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'articolo 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.</p> <p>3. Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>4. Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.</p>	<p>quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.</p> <p>2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.</p> <p>3. Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.</p> <p>4. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.</p>
<p>Art. 102 – Istanza di revocazione contro crediti ammessi</p> <p>1. Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione di un credito o d'una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvencono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.</p> <p>2. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa.</p> <p>3. Il curatore può intervenire in giudizio.</p> <p>4. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati.</p> <p>5. Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.</p>	<p>Art. 102 – Previsione di insufficiente realizzo</p> <p>1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.</p> <p>2. Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel primo comma anche se la condizione di insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>3. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.</p>
<p>Art. 103 – Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli da 93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.</p> <p>2. In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.</p> <p>3. Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'articolo 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza.</p> <p>4. In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.</p> <p>5. Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.</p>	<p>Art. 103 – Procedimenti relativi a domande di rivendicazione e restituzione</p> <p>1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.</p>
<p>CAPO VI – Della liquidazione dell'attivo Sezione I – Disposizioni generali</p>	<p>CAPO VI – Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo Sezione I – Disposizioni generali</p>

<p>Art. 104 – Inizio della liquidazione</p> <p>1. Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'articolo 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio della impresa, quando questo sia stato autorizzato.</p> <p>2. Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma.</p>	<p>Art. 104 – Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito</p> <p>1. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.</p> <p>2. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.</p> <p>3. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.</p> <p>4. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.</p> <p>5. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.</p> <p>6. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.</p> <p>7. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospendere l'esecuzione o scioglierli.</p> <p>8. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).</p> <p>9. Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II</p>
	<p>Art. 104-bis – Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda</p> <p>1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.</p> <p>2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.</p> <p>3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).</p>

	<p>4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.</p> <p>5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>6. La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.</p>
	<p>Art. 104-ter – Programma di liquidazione</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all'approvazione del giudice delegato.</p> <p>2. Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. <p>3. Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.</p> <p>4. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. L'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni inclusi nel programma.</p> <p>5. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.</p> <p>6. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.</p> <p>7. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.</p>
<p>Art. 105 – Norme applicabili</p> <p>1. Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.</p>	<p>Art. 105 – Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco</p> <p>1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di</p>

	<p>suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.</p> <p>2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.</p> <p>3. Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.</p> <p>4. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.</p> <p>5. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.</p> <p>6. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.</p> <p>7. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.</p> <p>8. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.</p> <p>9. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.</p>
Sezione II – Della vendita dei beni mobili	Sezione II – Della vendita dei beni mobili
<p>Art. 106 – Modalità della vendita dei beni mobili</p> <p>1. Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.</p> <p>2. In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.</p>	<p>Art. 106 – Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere</p> <p>1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.</p> <p>2. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.</p> <p>3. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.</p>
<p>Art. 107 – Espropriazione in corso</p> <p>1. Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante.</p> <p>2. In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'articolo 36, al giudice delegato.</p> <p>3. Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore.</p>	<p>Art. 107 – Modalità delle vendite</p> <p>1. Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.</p> <p>2. Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.</p>

<p>4. Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti è distribuita col prezzo degli immobili relativi.</p>	<p>3. Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.</p> <p>4. Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.</p> <p>5. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.</p> <p>6. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.</p>
<p>Art. 108 – Modalità della vendita degli immobili</p> <p>1. La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa.</p> <p>2. Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'articolo 578 del codice di procedura civile.</p> <p>3. Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.</p> <p>4. Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti.</p>	<p>Art. 108 – Poteri del giudice delegato</p> <p>1. Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.</p> <p>2. Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>
	<p>Art. 108-bis – Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili</p> <p>1. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.</p>
	<p>Art. 108-ter – Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi</p> <p>1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.</p>
<p>Art. 109 – Procedimento di distribuzione della somma ricavata</p> <p>1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.</p> <p>2. Il <i>giudice delegato</i> stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.</p>	<p>Art. 109 – Procedimento di distribuzione della somma ricavata</p> <p>1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.</p> <p>2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.</p>
<p>CAPO VII – Della ripartizione dell'attivo</p>	<p>CAPO VII – Della ripartizione dell'attivo</p>
<p>Art. 110 – Progetto di ripartizione</p> <p>1. Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97, salvo che il giudice delegato</p>	<p>Art. 110 – Progetto di ripartizione</p> <p>1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine</p>

<p>stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.</p> <p>2. Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati.</p> <p>3. I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo.</p>	<p>stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.</p> <p>2. Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all'articolo 26.</p> <p>4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.</p>
<p>Art. 111 – Ordine di distribuzione delle somme</p> <p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:</p> <p>1) <i>per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;</i></p> <p>2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;</p> <p>3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.</p> <p>2. <i>I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.</i></p>	<p>Art. 111 – Ordine di distribuzione delle somme</p> <p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:</p> <p>1) per il pagamento dei crediti prededucibili;</p> <p>2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;</p> <p>3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.</p> <p>2. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).</p>
	<p>Art. 111-bis – Disciplina dei crediti prededucibili</p> <p>1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.</p> <p>2. Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verifica dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 101.</p> <p>3. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.</p> <p>4. I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente</p>

	<p>sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l'importo è superiore a euro 25.000,00; l'importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita.</p> <p>5. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</p>
	<p>Art. 111-ter – Conti speciali</p> <p>1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.</p> <p>2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.</p> <p>3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.</p>
	<p>Art. 111-quater – Crediti assistiti da prelazione</p> <p>1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.</p> <p>2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.</p>
<p>Art. 112 – Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente</p> <p>1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se però dalla sentenza pronunciata a norma dell'articolo 101 risulta che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.</p>	<p>Art. 112 – Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente</p> <p>1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.</p>
<p>Art. 113 – Ripartizioni parziali</p> <p>1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:</p> <p>1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verifica;</p> <p>2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;</p> <p>3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;</p> <p>4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.</p>	<p>Art. 113 – Ripartizioni parziali</p> <p>1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:</p> <p>1) ai creditori ammessi con riserva;</p> <p>2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;</p> <p>3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;</p> <p>4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.</p> <p>2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.</p>

	<p>3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.</p>
	<p>Art. 113-bis – Scioglimento delle ammissioni con riserva 1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.</p>
<p>Art. 114 – Restituzione di somme riscosse 1. Nei casi previsti dall'articolo 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.</p>	<p>Art. 114 – Restituzione di somme riscosse 1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. 2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.</p>
<p>Art. 115 – Pagamento ai creditori 1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p>	<p>Art. 115 – Pagamento ai creditori 1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. 2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.</p>
<p>Art. 116 – Rendiconto del curatore 1. Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione. 2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. 3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione della udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori. 4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'articolo 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.</p>	<p>Art. 116 – Rendiconto del curatore 1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura. 2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. 3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza. 4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.</p>
<p>Art. 117– Ripartizione finale 1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. 2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'articolo 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. 3. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.</p>	<p>Art. 117– Ripartizione finale 1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura. 2. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano</p>

	<p>assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.</p> <p>3. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.</p> <p>4. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.</p>
<p>CAPO VIII – Della cessazione della procedura fallimentare Sezione I – Della chiusura del fallimento</p>	<p>CAPO VIII – Della cessazione della procedura fallimentare Sezione I – Della chiusura del fallimento</p>
<p>Art. 118 – Casi di chiusura</p> <p>1. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:</p> <p>1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;</p> <p>2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati <i>il compenso del curatore e le spese di procedura</i>;</p> <p>3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;</p> <p>4) <i>quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.</i></p>	<p>Art. 118 – Casi di chiusura</p> <p>1. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:</p> <p>1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;</p> <p>2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;</p> <p>3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;</p> <p>4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.</p> <p>2. Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.</p>
<p>Art. 119 – Decreto di chiusura</p> <p>1. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'articolo 17.</p> <p>2. <i>Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.</i></p>	<p>Art. 119 – Decreto di chiusura</p> <p>1. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'articolo 17.</p> <p>2. Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.</p> <p>3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.</p> <p>4. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.</p>

<p>Art. 120 – Effetti della chiusura</p> <p>1. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.</p> <p>2. <i>I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.</i></p>	<p>Art. 120 – Effetti della chiusura</p> <p>1. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.</p> <p>2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.</p> <p>3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.</p> <p>4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 121 – Casi di riapertura del fallimento</p> <p>1. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.</p> <p>2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio <i>non soggetta a gravame</i>, se accoglie l'istanza:</p> <p>1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;</p> <p>2) <i>stabilisce i termini previsti dai nn. 4 e 5 dell'articolo 16, abbreviandoli non oltre la metà.</i></p> <p>3. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 17.</p> <p>4. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.</p> <p>5. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.</p>	<p>Art. 121 – Casi di riapertura del fallimento</p> <p>1. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.</p> <p>2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:</p> <p>1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;</p> <p>2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.</p> <p>3. La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.</p> <p>4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 17.</p> <p>5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.</p> <p>6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.</p>
<p>Art. 122 – Concorso dei vecchi e nuovi creditori</p> <p>1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.</p> <p>2. <i>Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli da 93 e 103.</i></p>	<p>Art. 122 – Concorso dei vecchi e nuovi creditori</p> <p>1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.</p> <p>2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.</p>
<p>Art. 123 – Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori</p> <p>1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura.</p> <p>2. <i>Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.</i></p>	<p>Art. 123 – Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori</p> <p>1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura.</p> <p>2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.</p>
<p>Sezione II – Del concordato</p>	<p>Sezione II – Del concordato</p>
<p>Art. 124 – Proposta di concordato</p> <p>1. Dopo il decreto previsto nell'articolo 97, il fallito può proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento, dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore.</p>	<p>Art. 124 – Proposta di concordato</p> <p>1. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società</p>

<p>2. La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato è ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni già proposte dal curatore.</p> <p>3. La cessione non è ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.</p>	<p>sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.</p> <p>2. La proposta può prevedere:</p> <p>a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;</p> <p>b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;</p> <p>c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p> <p>3. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p> <p>4. La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>
<p>Art. 125 – Esame della proposta e comunicazione ai creditori</p> <p>1. Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con la indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti né superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta, in calce alla comunicazione.</p> <p>2. Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.</p> <p>3. In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione.</p> <p>4. Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissensi, deve essere raddoppiato.</p>	<p>Art. 125 – Esame della proposta e comunicazione ai creditori</p> <p>1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.</p> <p>2. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.</p> <p>3. Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.</p> <p>4. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di</p>

	convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.
<p>Art. 126 – Concordato nel caso di numerosi creditori</p> <p>1. Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziché comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, eventualmente, in altri giornali.</p>	<p>Art. 126 – Concordato nel caso di numerosi creditori</p> <p>1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.</p>
<p>Art. 127 – Voto nel concordato</p> <p>1. Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente.</p> <p>2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risolto, cessano gli effetti della rinuncia.</p> <p>3. Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.</p> <p>4. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto.</p>	<p>Art. 127 – Voto nel concordato</p> <p>1. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.</p> <p>2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.</p> <p>3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.</p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.</p> <p>6. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.</p> <p>7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.</p>
<p>Art. 128 – Approvazione del concordato</p> <p>1. Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.</p> <p>2. I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'articolo 125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente.</p> <p>3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'articolo 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.</p>	<p>Art. 128 – Approvazione del concordato</p> <p>1. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.</p> <p>2. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.</p> <p>3. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.</p> <p>4. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.</p>

<p>Art. 129 – Giudizio di omologazione</p> <p>1. Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'articolo 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza è pubblicata per affissione.</p> <p>2. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.</p> <p>3. All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.</p> <p>4. Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori.</p>	<p>Art. 129 – Giudizio di omologazione</p> <p>1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.</p> <p>2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato.</p> <p>3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.</p> <p>Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>4. Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.</p> <p>5. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.</p> <p>6. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>7. Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi.</p>
<p>Art. 130 – Sentenza di omologazione del concordato</p> <p>1. Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.</p> <p>2. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.</p> <p>3. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.</p> <p>4. La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.</p> <p>5. Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.</p>	<p>Art. 130 – Efficacia del decreto</p> <p>1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.</p> <p>2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.</p>
<p>Art. 131 – Appello contro la sentenza</p> <p>1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli oppositori e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.</p>	<p>Art. 131 – Reclamo</p> <p>1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.</p> <p>2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la</p>

<p>2. L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.</p> <p>3. La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'articolo 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.</p> <p>4. Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.</p>	<p>cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.</p> <p>3. Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.</p> <p>4. Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.</p> <p>5. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.</p> <p>6. Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.</p>
<p>Art. 132– Intervento del pubblico ministero</p> <p>1. Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.</p>	<p>Art. 132 Abrogato</p>
<p>Art. 133– Spese per omologazione</p> <p>1. Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.</p> <p>2. [Comma abrogato].</p>	<p>Art. 133 [Abrogato]</p>
<p>Art. 134 – Rendiconto del curatore</p> <p>1. Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'articolo 116.</p>	<p>Art. 134 [Abrogato]</p>
<p>Art. 135 – Effetti del concordato</p> <p>1. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.</p> <p>2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.</p>	<p>Art. 135 – Effetti del concordato</p> <p>1. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.</p> <p>2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.</p>
<p>Art. 136 – Esecuzione del concordato</p> <p>1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite <i>nella sentenza</i> di omologazione.</p> <p>2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p> <p>3. <i>Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.</i></p> <p>4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.</p>	<p>Art. 136 – Esecuzione del concordato</p> <p>1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.</p> <p>2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p> <p>3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.</p> <p>4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.</p>
<p>Art. 137 – Risoluzione del concordato</p> <p>1. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.</p> <p>2. Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.</p>	<p>Art. 137 – Risoluzione del concordato</p> <p>1. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.</p> <p>2. Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.</p>

<p>3. La risoluzione non può essere pronunciata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.</p>	<p>3. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.</p> <p>4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.</p> <p>5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.</p> <p>6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.</p>
<p>Art. 138 – Annullamento del concordato</p> <p>1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. <i>Nessun'altra azione di nullità è ammessa.</i></p> <p>2. <i>La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.</i></p> <p>3. <i>L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.</i></p>	<p>Art. 138 – Annullamento del concordato</p> <p>1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.</p> <p>2. Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.</p> <p>3. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.</p>
<p>Art. 139 – Provvedimenti conseguiti alla riapertura</p> <p>1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'articolo 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo.</p>	<p>Art. 139 – Provvedimenti conseguiti alla riapertura</p> <p>1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.</p>
<p>Art. 140 – Effetti della riapertura</p> <p>1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.</p> <p>2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.</p> <p>3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p> <p>4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>	<p>Art. 140 – Effetti della riapertura</p> <p>1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.</p> <p>2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.</p> <p>3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p> <p>4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>
<p>Art. 141 – Nuova proposta di concordato</p> <p>1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.</p>	<p>Art. 141 – Nuova proposta di concordato</p> <p>1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.</p>
<p>CAPO IX – Della riabilitazione civile</p>	<p>CAPO IX – Della esdebitazione</p>
<p>Art. 142 – Effetti della riabilitazione</p> <p>1. La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.</p> <p>2. Essa è pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.</p> <p>3. La sentenza che pronuncia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'articolo 50 ed è comunicata all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.</p>	<p>Art. 142 – Esdebitazione</p> <p>1. Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

	<p>5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;</p> <p>6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.</p> <p>2. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.</p> <p>3. Restano esclusi dall'esdebitazione:</p> <p>a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46;</p> <p>b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.</p> <p>4. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.</p>
<p>Art. 143 – Condizioni per la riabilitazione</p> <p>1. La riabilitazione può essere concessa al fallito:</p> <p>1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;</p> <p>2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;</p> <p>3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.</p>	<p>Art. 143 – Procedimento di esdebitazione</p> <p>1. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.</p> <p>2. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.</p>
<p>Art. 144 – Procedimento di riabilitazione</p> <p>1. L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.</p> <p>2. Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.</p> <p>3. Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.</p> <p>4. Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli oppositori e del pubblico ministero.</p>	<p>Art. 144 – Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti</p> <p>1. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.</p>
<p>Art. 145 – Condanne penali che ostano alla riabilitazione</p> <p>1. In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.</p> <p>2. Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino all'esito del procedimento.</p>	<p>Art. 145 [Abrogato]</p>

CAPO X – Del fallimento delle società	CAPO X – Del fallimento delle società
<p>Art. 146 – Amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori</p> <p>1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.</p> <p>2. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.</p> <p>3. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari.</p>	<p>Art. 146 – Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata</p> <p>1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.</p> <p>2. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:</p> <p>a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;</p> <p>b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.</p>
<p>Art. 147 – Società con soci a responsabilità illimitata</p> <p>1. La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p>2. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.</p> <p>3. Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'articolo 18.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.</p>	<p>Art. 147 – Società con soci a responsabilità illimitata</p> <p>1. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p> <p>2. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.</p> <p>3. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.</p> <p>4. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.</p> <p>5. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.</p> <p>6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell'articolo 18.</p> <p>7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.</p>
<p>Art. 148 – Fallimento della società e dei soci</p> <p>1. Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, ma può nominare più comitati dei creditori.</p> <p>2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti.</p> <p>3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.</p> <p>4. I creditori partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.</p>	<p>Art. 148 – Fallimento della società e dei soci</p> <p>1. Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.</p> <p>2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.</p> <p>3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.</p>

<p>5. Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.</p>	<p>4. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. 5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.</p>
<p>Art. 149 – Fallimento dei soci 1. Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.</p>	<p>Art. 149 – Fallimento dei soci 1. Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.</p>
<p>Art. 150 – Versamenti dei soci a responsabilità limitata 1. Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p>	<p>Art. 150 – Versamenti dei soci a responsabilità limitata 1. Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. 2. Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 151 – Società cooperative 1. Nel fallimento di una società cooperativa con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del decreto previsto dall'articolo 97, può autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività a norma dell'articolo 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci. 2. A tale fine il curatore forma un piano di riparto e lo deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualità di socio o all'estensione della propria responsabilità, devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di riparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di riparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di riparto è dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed è depositato in cancelleria, dove ogni interessato può prenderne visione. 3. Chi ha contestato la qualità di socio o l'estensione della propria responsabilità può, entro quindici giorni dal deposito del piano di riparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di riparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma dell'articolo 26. 4. Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di riparto risulti non facilmente realizzabile, può essere formato un piano di riparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti. 5. Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'articolo 1299 del codice civile, nonché il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passività. 6. Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, può in qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi.</p>	<p>Art. 151 – Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria 1. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.</p>
<p>Art. 152 – Proposta di concordato 1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 2. <i>La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in</i></p>	<p>Art. 152 – Proposta di concordato 1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;</p>

<p><i>accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poter siano stati delegati agli amministratori.</i></p>	<p>b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.</p> <p>3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.</p>
<p>Art. 153 – Effetti del concordato della società</p> <p>1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. <i>Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'articolo 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.</i></p> <p>2. <i>Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.</i></p>	<p>Art. 153 – Effetti del concordato della società</p> <p>1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.</p> <p>2. Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.</p>
<p>Art. 154 – Concordato particolare del socio</p> <p>1. Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.</p>	<p>Art. 154 – Concordato particolare del socio</p> <p>1. Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.</p>
<p>CAPO XI – Del procedimento sommario</p>	<p>CAPO XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare</p>
<p>Art. 155 – Presupposti e norme applicabili</p> <p>1. Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire 1.500.000, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.</p> <p>2. Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire 1.500.000, il giudice deve informare il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.</p> <p>3. Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.</p>	<p>Art. 155 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare</p> <p>1. Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.</p> <p>2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.</p> <p>3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.</p>
<p>Art. 156 – Organi e provvedimenti conservativi</p> <p>1. [Comma abrogato]</p> <p>2. È facoltativa la nomina del comitato dei creditori. Può essere omessa l'apposizione dei sigilli.</p>	<p>Art. 156 – Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza</p> <p>1. Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.</p> <p>2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.</p> <p>3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.</p>
<p>Art. 157 – Accertamento del passivo</p> <p>1. Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.</p> <p>2. L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e</p>	<p>Art. 157 Abrogato</p>

<p>lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione.</p> <p>3. Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.</p> <p>4. Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori.</p> <p>5. Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza.</p>	
<p>Art. 158 – Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili</p> <p>1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.</p>	<p>Art. 158 Abrogato</p>
<p>Art. 159 – Concordato</p> <p>1. La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.</p> <p>2. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.</p>	<p>Art. 159 Abrogato</p>
<p>TITOLO III – DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CAPO I – Dell'ammissione alla procedura di concordato</p>	<p>TITOLO III – DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CAPO I – Dell'ammissione alla procedura di concordato</p>
<p>Art. 160 – Condizioni per l'ammissione alla procedura (*)</p> <p>1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:</p> <p>a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;</p> <p>b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;</p> <p>c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;</p> <p>d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. (comma introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273) [* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</p>	<p>Art. 160 – Condizioni per l'ammissione alla procedura (*)</p> <p>1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:</p> <p>a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;</p> <p>b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;</p> <p>c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;</p> <p>d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. [comma introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273] [* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</p>
<p>Art. 161 – Domanda di concordato (*)</p> <p>1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria</p>	<p>Art. 161 – Domanda di concordato (*)</p> <p>1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria</p>

<p>sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.</p> <p>2. Il debitore deve presentare con il ricorso:</p> <p>a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;</p> <p>b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;</p> <p>c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;</p> <p>d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.</p> <p>3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p> <p>4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.</p> <p>[* <i>Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005</i>]</p>	<p>sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.</p> <p>2. Il debitore deve presentare con il ricorso:</p> <p>a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;</p> <p>b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;</p> <p>c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;</p> <p>d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.</p> <p>3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p> <p>4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.</p> <p>[* <i>Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005</i>]</p>
<p>Art. 162 – Inammissibilità della domanda</p> <p>1. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.</p> <p>2. In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.</p>	<p>Art. 162 – Inammissibilità della domanda</p> <p>1. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.</p> <p>2. In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.</p>
<p>163. – Ammissione alla procedura (*)</p> <p>1. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.</p> <p>2. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:</p> <p>1) delega un giudice alla procedura di concordato;</p> <p>2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;</p> <p>3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;</p> <p>4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.</p> <p>3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.</p> <p>[* <i>Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005</i>]</p>	<p>163. – Ammissione alla procedura (*)</p> <p>1. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.</p> <p>2. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:</p> <p>1) delega un giudice alla procedura di concordato;</p> <p>2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;</p> <p>3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;</p> <p>4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.</p> <p>3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.</p> <p>[* <i>Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005</i>]</p>
<p>Art. 164 – Decreti del giudice delegato</p> <p>1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.</p> <p>2. <i>Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame.</i></p>	<p>Art. 164 – Decreti del giudice delegato</p> <p>1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.</p>
<p>Art. 165 – Commissario giudiziale</p> <p>1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.</p> <p>2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.</p>	<p>Art. 165 – Commissario giudiziale</p> <p>1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.</p> <p>2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.</p>

<p>Art. 166 – Pubblicità del decreto</p> <p>1. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.</p> <p>2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 88.</p>	<p>Art. 166 – Pubblicità del decreto</p> <p>1. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.</p> <p>2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.</p>
<p>CAPO II – Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo</p>	<p>CAPO II – Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo</p>
<p>Art. 167 – Amministrazione dei beni durante la procedura</p> <p>1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.</p> <p>2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.</p>	<p>Art. 167 – Amministrazione dei beni durante la procedura</p> <p>1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.</p> <p>2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.</p> <p>3. Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.</p>
<p>Art. 168 – Effetti della presentazione del ricorso</p> <p>1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.</p> <p>2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.</p> <p>3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.</p>	<p>Art. 168 – Effetti della presentazione del ricorso</p> <p>1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.</p> <p>2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.</p> <p>3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.</p>
<p>Art. 169 – Norme applicabili</p> <p>1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.</p>	<p>Art. 169 – Norme applicabili</p> <p>1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.</p>
<p>CAPO III – Dei provvedimenti immediati</p>	<p>CAPO III – Dei provvedimenti immediati</p>
<p>Art. 170 – Scritture contabili</p> <p>1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.</p> <p>2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.</p>	<p>Art. 170 – Scritture contabili</p> <p>1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.</p> <p>2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.</p>
<p>Art. 171 – Convocazione dei creditori</p> <p>1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'articolo 161, apportando le necessarie rettifiche.</p> <p>2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.</p>	<p>Art. 171 – Convocazione dei creditori</p> <p>1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'articolo 161, apportando le necessarie rettifiche.</p> <p>2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.</p>

<p>3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 126.</p> <p>4. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'articolo 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.</p> <p>5. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.</p> <p>6. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.</p>	<p>3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 126.</p> <p>4. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'articolo 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.</p> <p>5. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.</p> <p>6. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.</p>
<p>Art. 172 – Operazioni e relazione del commissario</p> <p>1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.</p> <p>2. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.</p>	<p>Art. 172 – Operazioni e relazione del commissario</p> <p>1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.</p> <p>2. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.</p>
<p>Art. 173 – Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura</p> <p>1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.</p>	<p>Art. 173 – Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura</p> <p>1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.</p>
<p>CAPO IV – Della deliberazione del concordato preventivo</p>	<p>CAPO IV – Della deliberazione del concordato preventivo</p>
<p>Art. 174 – Adunanza dei creditori</p> <p>1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.</p> <p>2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.</p> <p>3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.</p> <p>4. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p>	<p>Art. 174 – Adunanza dei creditori</p> <p>1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.</p> <p>2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.</p> <p>3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.</p> <p>4. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p>
<p>Art. 175 – Discussione della proposta di concordato</p> <p>1. Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.</p> <p>2. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.</p> <p>3. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.</p>	<p>Art. 175 – Discussione della proposta di concordato</p> <p>1. Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.</p> <p>2. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.</p> <p>3. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.</p>
<p>Art. 176 – Ammissione provvisoria dei crediti contestati</p> <p>1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.</p> <p>2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>	<p>Art. 176 – Ammissione provvisoria dei crediti contestati</p> <p>1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.</p> <p>2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>

<p>Art. 177 – Maggioranza per l'approvazione del concordato (*)</p> <p>1. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.</p> <p>2. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.</p> <p>4. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.</p> <p><i>[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</i></p>	<p>Art. 177 – Maggioranza per l'approvazione del concordato (*)</p> <p>1. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.</p> <p>2. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.</p> <p>4. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.</p> <p><i>[* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</i></p>
<p>Art. 178 – Adesioni alla proposta di concordato</p> <p>1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.</p> <p>2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.</p> <p>3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.</p> <p>4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.</p>	<p>Art. 178 – Adesioni alla proposta di concordato</p> <p>1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.</p> <p>2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.</p> <p>3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.</p> <p>4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.</p>
<p>CAPO V – Dell'omologazione del concordato preventivo</p>	<p>CAPO V – Dell'omologazione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti</p>
<p>Art. 179 – Mancata approvazione del concordato</p> <p>1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 162, secondo comma.</p>	<p>Art. 179 – Mancata approvazione del concordato</p> <p>1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 162, secondo comma.</p>
<p>Art. 180 – Approvazione del concordato e udienza di omologazione (*)</p> <p>1. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.</p> <p>2. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p>	<p>Art. 180 – Approvazione del concordato e udienza di omologazione (*)</p> <p>1. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.</p> <p>2. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p>

<p>3. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.</p> <p>4. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.</p> <p>5. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>6. Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.</p> <p>7. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. [* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</p>	<p>3. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.</p> <p>4. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.</p> <p>5. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>6. Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.</p> <p>7. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. [* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</p>
<p>Art. 181 – Chiusura della procedura (*)</p> <p>1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. [* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</p>	<p>Art. 181 – Chiusura della procedura (*)</p> <p>1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. [* Articolo così sostituito dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</p>
<p>Art. 182 – Provvedimenti in caso di cessione di beni</p> <p>1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.</p>	<p>Art. 182 – Provvedimenti in caso di cessione di beni</p> <p>1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.</p>
<p>Art. 182-bis – Accordi di ristrutturazione dei debiti (*)</p> <p>1. Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.</p> <p>2. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.</p> <p>3. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.</p> <p>4. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.</p>	<p>Art. 182-bis – Accordi di ristrutturazione dei debiti (*)</p> <p>1. Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.</p> <p>2. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.</p> <p>3. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.</p> <p>4. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.</p>

<p>5. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese. [* Articolo introdotto dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</p>	<p>5. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese. [* Articolo introdotto dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005]</p>
	<p>Art. 182-ter – Transazione fiscale</p> <p>1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.</p> <p>2. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p> <p>3. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.</p> <p>4. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.</p>

	<p>5. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.</p> <p>6. Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-bis.</p>
<p>Art. 183 – Appello contro la sentenza di omologazione</p> <p>1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.</p> <p>2. L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.</p> <p>3. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.</p>	<p>Art. 183 – Appello contro la sentenza di omologazione</p> <p>1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.</p> <p>2. L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.</p> <p>3. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.</p>
<p>Art. 184 – Effetti del concordato per i creditori</p> <p>1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p> <p>2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>Art. 184 – Effetti del concordato per i creditori</p> <p>1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p> <p>2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>
<p>CAPO VI – Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo</p>	<p>CAPO VI – Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo</p>
<p>Art. 185 – Esecuzione del concordato</p> <p>1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.</p> <p>2. Si applica il secondo comma dell'articolo 136.</p>	<p>Art. 185 – Esecuzione del concordato</p> <p>1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.</p> <p>2. Si applica il secondo comma dell'articolo 136.</p>
<p>Art. 186 – Risoluzione e annullamento del concordato</p> <p>1. Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.</p> <p>2. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'articolo 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quaranta per cento.</p> <p>3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.</p>	<p>Art. 186 – Risoluzione e annullamento del concordato</p> <p>1. Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.</p> <p>2. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'articolo 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quaranta per cento.</p> <p>3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.</p>
<p>TITOLO IV – DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA</p>	<p>TITOLO IV [abrogato]</p>
<p>Art. 187 – Domanda di ammissione alla procedura</p> <p>1. L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.</p> <p>2. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161.</p>	<p>Art. 187 [Abrogato]</p>
<p>Art. 188 – Ammissione alla procedura</p> <p>1. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:</p> <p>1) delega un giudice alla procedura;</p> <p>2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta</p>	<p>Art. 188 [Abrogato]</p>

<p>giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;</p> <p>3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.</p> <p>2. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168.</p> <p>3. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.</p>	
<p>Art. 189 – Adunanza dei creditori</p> <p>1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.</p> <p>2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.</p> <p>3. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.</p> <p>4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.</p>	<p>Art. 189 [Abrogato]</p>
<p>Art. 190 – Provvedimenti del giudice delegato</p> <p>1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.</p> <p>2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.</p>	<p>Art. 190 [Abrogato]</p>
<p>Art. 191 – Poteri di gestione del commissario giudiziale</p> <p>1. Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.</p> <p>2. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 166.</p> <p>3. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'articolo 116.</p>	<p>Art. 191 [Abrogato]</p>
<p>Art. 192 – Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata</p> <p>1. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.</p> <p>2. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.</p> <p>3. Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.</p>	<p>Art. 192 [Abrogato]</p>
<p>Art. 193 – Fine dell'amministrazione controllata</p> <p>1. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'articolo 17.</p>	<p>Art. 193 [Abrogato]</p>

<p>2. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.</p>	
<p>TITOLO V – DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</p>	<p>TITOLO V – DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</p>
<p>Art. 194 – Norme applicabili</p> <p>1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.</p> <p>2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.</p>	<p>Art. 194 – Norme applicabili</p> <p>1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.</p> <p>2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.</p>
<p>Art. 195 – Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.</p> <p>2. Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.</p> <p>3. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.</p> <p>4. Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.</p> <p>5. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.</p> <p>6. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.</p> <p>7. Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.</p> <p>8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.</p>	<p>Art. 195 – Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.</p> <p>2. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.</p> <p>3. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.</p> <p>4. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.</p> <p>5. Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.</p> <p>6. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.</p> <p>7. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.</p> <p>8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.</p>
<p>Art. 196 – Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.</p>	<p>Art. 196 – Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Art. 197 – Provvedimento di liquidazione</p> <p>1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura</p>	<p>Art. 197 – Provvedimento di liquidazione</p> <p>1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura</p>

<p>dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.</p>	<p>dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.</p>
<p>Art. 198 – Organi della liquidazione amministrativa 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.</p>	<p>Art. 198 – Organi della liquidazione amministrativa 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.</p>
<p>Art. 199 – Responsabilità del commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>Art. 199 – Responsabilità del commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>
<p>Art. 200 – Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'articolo 214. 2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.</p>	<p>Art. 200 – Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'articolo 214. 2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.</p>
<p>Art. 201 – Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'articolo 66. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.</p>	<p>Art. 201 – Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'articolo 66. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.</p>
<p>Art. 202 – Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza 1. Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo. 2. Si applicano le norme dell'articolo 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.</p>	<p>Art. 202 – Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza 1. Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo. 2. Si applicano le norme dell'articolo 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.</p>
<p>Art. 203 – Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza 1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le</p>	<p>Art. 203 – Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza 1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le</p>

<p>disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.</p> <p>2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.</p> <p>3. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall'articolo 33, primo comma.</p>	<p>disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.</p> <p>2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.</p> <p>3. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall'articolo 33, primo comma.</p>
<p>Art. 204 – Commissario liquidatore</p> <p>1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.</p> <p>2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.</p> <p>3. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.</p>	<p>Art. 204 – Commissario liquidatore</p> <p>1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.</p> <p>2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.</p> <p>3. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.</p>
<p>Art. 205 – Relazione del commissario</p> <p>1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.</p> <p>2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.</p>	<p>Art. 205 – Relazione del commissario</p> <p>1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.</p> <p>2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.</p>
<p>Art. 206 – Poteri del commissario</p> <p>1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.</p>	<p>Art. 206 – Poteri del commissario</p> <p>1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.</p>
<p>Art. 207 – Comunicazione ai creditori e ai terzi</p> <p>1. Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p> <p>2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.</p> <p>3. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.</p>	<p>Art. 207 – Comunicazione ai creditori e ai terzi</p> <p>1. Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p> <p>2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.</p> <p>3. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.</p>
<p>Art. 208 – Domande dei creditori e dei terzi</p> <p>1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.</p>	<p>Art. 208 – Domande dei creditori e dei terzi</p> <p>1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.</p>

<p>Art. 209 – Formazione dello stato passivo</p> <p>1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.</p> <p>2. Le opposizioni, a norma dell'articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell'articolo 100, sono proposte entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale osservate le disposizioni del secondo comma dell'articolo 93.</p> <p>3. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.</p> <p>4. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.</p>	<p>Art. 209 – Formazione dello stato passivo</p> <p>1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.</p> <p>2. Le opposizioni, a norma dell'articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell'articolo 100, sono proposte entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale osservate le disposizioni del secondo comma dell'articolo 93.</p> <p>3. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.</p> <p>4. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.</p>
<p>Art. 210 – Liquidazione dell'attivo</p> <p>1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.</p> <p>3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p>	<p>Art. 210 – Liquidazione dell'attivo</p> <p>1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.</p> <p>3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p>
<p>Art. 211 – Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci</p> <p>1. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'articolo 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'articolo 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'articolo 26.</p>	<p>Art. 211 – Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci</p> <p>1. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'articolo 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'articolo 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'articolo 26.</p>
<p>Art. 212 – Ripartizione dell'attivo</p> <p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 111.</p> <p>2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.</p> <p>3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 112.</p>	<p>Art. 212 – Ripartizione dell'attivo</p> <p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 111.</p> <p>2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.</p> <p>3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 112.</p>

<p>4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 113.</p>	<p>4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 113.</p>
<p>Art. 213 – Chiusura della liquidazione</p> <p>1. Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'articolo 189 del codice di procedura civile.</p> <p>3. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2456 e 2457 del codice civile.</p>	<p>Art. 213 – Chiusura della liquidazione</p> <p>1. Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'articolo 189 del codice di procedura civile.</p> <p>3. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2494 e 2457 del codice civile.</p>
<p>Art. 214 – Concordato</p> <p>1. Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'articolo 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società.</p> <p>2. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.</p> <p>3. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'articolo 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.</p> <p>4. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opposenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.</p> <p>5. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.</p>	<p>Art. 214 – Concordato</p> <p>1. Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'articolo 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società.</p> <p>2. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.</p> <p>3. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'articolo 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.</p> <p>4. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opposenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.</p> <p>5. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.</p>
<p>Art. 215 – Risoluzione e annullamento del concordato</p> <p>1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si</p>	<p>Art. 215 – Risoluzione e annullamento del concordato</p> <p>1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si</p>

<p>applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 137.</p> <p>2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.</p> <p>3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.</p>	<p>applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 137.</p> <p>2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.</p> <p>3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.</p>
<p>TITOLO VI – DISPOSIZIONI PENALI CAPO I – Reati commessi dal fallito</p>	<p>TITOLO VI – DISPOSIZIONI PENALI CAPO I – Reati commessi dal fallito</p>
<p>Art. 216 – Bancarotta fraudolenta</p> <p>1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:</p> <p>1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;</p> <p>2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.</p> <p>2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.</p> <p>3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.</p> <p>4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.</p>	<p>Art. 216 – Bancarotta fraudolenta</p> <p>1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:</p> <p>1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;</p> <p>2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.</p> <p>2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.</p> <p>3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.</p> <p>4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.</p>
<p>Art. 217 – Bancarotta semplice</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi previsti nell'articolo precedente:</p> <p>1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;</p> <p>2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;</p> <p>3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;</p> <p>4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;</p> <p>5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.</p> <p>2. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</p> <p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.</p>	<p>Art. 217 – Bancarotta semplice</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi previsti nell'articolo precedente:</p> <p>1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;</p> <p>2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;</p> <p>3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;</p> <p>4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;</p> <p>5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.</p> <p>2. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</p> <p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.</p>

<p>Art. 218 – Ricorso abusivo al credito</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.</p> <p>2. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.</p>	<p>Art. 218 – Ricorso abusivo al credito</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.</p> <p>2. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.</p>
<p>Art. 219 – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante</p> <p>1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.</p> <p>2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:</p> <p>1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;</p> <p>2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.</p> <p>3. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.</p>	<p>Art. 219 – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante</p> <p>1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.</p> <p>2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:</p> <p>1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;</p> <p>2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.</p> <p>3. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.</p>
<p>Art. 220 – Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, nn. 3 e 49.</p> <p>2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>Art. 220 – Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, nn. 3 e 49.</p> <p>2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Art. 221 – Fallimento con procedimento sommario</p> <p>1. Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.</p>	<p>Art. 221 – Fallimento con procedimento sommario</p> <p>1. Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.</p>
<p>Art. 222 – Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice</p> <p>1. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>Art. 222 – Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice</p> <p>1. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.</p>
<p>CAPO II – Reati commessi da persone diverse dal fallito</p>	<p>CAPO II – Reati commessi da persone diverse dal fallito</p>
<p>Art. 223 – Fatti di bancarotta fraudolenta</p> <p>1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nel suddetto articolo.</p> <p>2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216, se:</p> <p>1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;</p> <p>2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.</p> <p>3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 216.</p>	<p>Art. 223 – Fatti di bancarotta fraudolenta</p> <p>1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nel suddetto articolo.</p> <p>2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216, se:</p> <p>1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;</p> <p>2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.</p> <p>3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 216.</p>
<p>Art. 224 – Fatti di bancarotta semplice</p> <p>1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:</p>	<p>Art. 224 – Fatti di bancarotta semplice</p> <p>1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:</p>

<p>1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;</p> <p>2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.</p>	<p>1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;</p> <p>2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.</p>
<p>Art. 225 – Ricorso abusivo al credito</p> <p>1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.</p>	<p>Art. 225 – Ricorso abusivo al credito</p> <p>1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.</p>
<p>Art. 226 – Denuncia di crediti inesistenti</p> <p>1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.</p>	<p>Art. 226 – Denuncia di crediti inesistenti</p> <p>1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.</p>
<p>Art. 227 – Reati dell'institore</p> <p>1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.</p>	<p>Art. 227 – Reati dell'institore</p> <p>1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.</p>
<p>Art. 228 – Interesse privato del curatore negli atti del fallimento</p> <p>1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.</p> <p>2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.</p>	<p>Art. 228 – Interesse privato del curatore negli atti del fallimento</p> <p>1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.</p> <p>2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.</p>
<p>Art. 229 – Accettazione di retribuzione non dovuta</p> <p>1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 1.000.000.</p> <p>2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.</p>	<p>Art. 229 – Accettazione di retribuzione non dovuta</p> <p>1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 1.000.000.</p> <p>2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.</p>
<p>Art. 230 – Omessa consegna o deposito di cose del fallimento</p> <p>1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.</p> <p>2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000.</p>	<p>Art. 230 – Omessa consegna o deposito di cose del fallimento</p> <p>1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.</p> <p>2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000.</p>
<p>Art. 231 – Coadiutori del curatore</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.</p>	<p>Art. 231 – Coadiutori del curatore</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.</p>
<p>Art. 232 – Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.</p> <p>2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:</p> <p>1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;</p>	<p>Art. 232 – Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.</p> <p>2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:</p> <p>1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;</p>

<p>2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.</p> <p>4. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.</p>	<p>2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.</p> <p>4. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.</p>
<p>Art. 233 – Mercato di voto</p> <p>1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.</p> <p>2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.</p> <p>3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.</p>	<p>Art. 233 – Mercato di voto</p> <p>1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.</p> <p>2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.</p> <p>3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.</p>
<p>Art. 234 – Esercizio abusivo di attività commerciale</p> <p>1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.</p>	<p>Art. 234 – Esercizio abusivo di attività commerciale</p> <p>1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.</p>
<p>Art. 235 – Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari</p> <p>1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.</p> <p>2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.</p>	<p>Art. 235 – Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari</p> <p>1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.</p> <p>2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.</p>
<p>CAPO III – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa</p>	<p>CAPO III – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa</p>
<p>Art. 236 – Concordato preventivo e amministrazione controllata</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.</p> <p>2. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:</p> <p>1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, di rettori generali, sindaci e liquidatori di società;</p> <p>2) la disposizione dell'articolo 227 agli institori dell'imprenditore;</p> <p>3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;</p> <p>4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.</p>	<p>Art. 236 – Concordato preventivo</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.</p> <p>2. Nel caso di concordato preventivo, si applicano:</p> <p>1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, di rettori generali, sindaci e liquidatori di società;</p> <p>2) la disposizione dell'articolo 227 agli institori dell'imprenditore;</p> <p>3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;</p> <p>4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.</p>
<p>Art. 237 – Liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.</p> <p>2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.</p>	<p>Art. 237 – Liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.</p> <p>2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.</p>

CAPO IV – Disposizioni di procedura	CAPO IV – Disposizioni di procedura
<p>Art. 238 – Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento</p> <p>1. Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'articolo 17.</p> <p>2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.</p>	<p>Art. 238 – Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento</p> <p>1. Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'articolo 17.</p> <p>2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.</p>
<p>Art. 239 – Mandato di cattura (Abrogato]</p>	<p>Art. 239 [Abrogato]</p>
<p>Art. 240 – Costituzione di parte civile</p> <p>1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.</p> <p>2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.</p>	<p>Art. 240 – Costituzione di parte civile</p> <p>1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.</p> <p>2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.</p>
<p>Art. 241 – Riabilitazione</p> <p>1. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.</p>	<p>Art. 241 – Riabilitazione</p> <p>1. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante: “ la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 “

L'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, delega al Governo l'attuazione della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La vigente legge fallimentare, emanata con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e perciò risalente ad oltre un cinquantennio, non è stata mai sistematicamente riformata, sebbene abbia subito nel tempo numerosi e rilevanti interventi della Corte Costituzionale e le interpretazioni interpretative introdotte dalla giurisprudenza.

L'attuale disciplina si ispira ad una finalità essenzialmente liquidatoria dell'impresa insolvente e ad una tutela accentuata dei diritti dei creditori, determinando un completo spossessamento del patrimonio del debitore che viene posto in una condizione di assoluta incapacità di disporre, anche con effetti extra concorsuali e di tipo personale del proprio patrimonio. In tale quadro, la finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale ha finito per trovare collocazione secondaria rispetto allo scopo sanzionatorio del fallimento.

Si tratta di una procedura che non risulta più adeguata alle finalità che la evoluzione socio-economica intende realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: finalità ispirate ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); inoltre, il rilevante contenzioso a cui la procedura dà vita ne determina l'eccessiva durata. L'inadeguatezza del quadro normativo da lungo tempo in vigore ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito, di riforma del sistema, con l'obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica.

Va tenuto presente che, muovendo dall'attuale sistema normativo concorsuale, qualsiasi tentativo di riforma della materia non soltanto deve risultare compatibile con la legislazione europea, ma deve anche ispirarsi ad una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell'imprenditore, secondo la ristretta concezione del legislatore del '42, ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi, che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale.

Nella legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza non dissimile volta a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

Con la conferita delega, il legislatore ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell'impresa e alla tutela dei creditori.

Tale finalità è stata realizzata mediante un duplice intervento posto in essere dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005. Esso, da un lato, ha modificato direttamente alcune disposizioni della legge fallimentare, in particolare l'articolo 67 in materia di revocatoria fallimentare e gli articoli 160, 161, 163, 167, 180, 181, in materia di concordato preventivo, introducendo altresì l'articolo 182 bis in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti; dall'altro, ha dettato al Governo i criteri e i principi direttivi per realizzare la riforma organica delle procedure concorsuali.

Le considerazioni sin qui svolte chiariscono quali siano le finalità cui si ispirano i criteri e i principi direttivi della delega, che toccano vari, essenziali profili ed in particolare: l'ambito soggettivo di estensione della procedura fallimentare; l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie nella stessa materia (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 1); l'ampliamento delle competenze del Comitato dei creditori, coordinando i poteri degli altri organi della procedura (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 2); la modifica della disciplina dei requisiti della nomina a curatore (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 3),

conferendo ai creditori il potere di confermare o di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore medesimo in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 9); la modifica delle conseguenze personali del fallimento (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 4); la modifica degli effetti della revocazione (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 5); la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 6); la modifica degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, compresa la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 7); la modifica della disciplina dell'esercizio provvisorio della impresa insolvente (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 8); la modifica del procedimento dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi e semplificando le modalità di presentazione delle domande (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 9); la predisposizione da parte del curatore di un programma di ristrutturazione contenente le modalità ed i termini previsti per la liquidazione dell'attivo (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 10); la modifica della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 11); la modifica della disciplina del concordato fallimentare accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 12); la introduzione dell'istituto della esdebitazione (Articolo 1, comma 6, lett. a) n. 13); la abrogazione del procedimento sommario e dell'amministrazione controllata e, da ultimo, previsioni in materia fiscali (Articolo 1, comma 6, lett. a) n.14).

Tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

Ai principi innanzi esposti si è data attuazione con il presente schema di decreto legislativo secondo le linee di intervento di seguito analiticamente illustrate.

La tecnica utilizzata è quella della novellazione, ritenendo che, nonostante l'ampiezza della delega, questa non consentisse la completa abrogazione della vigente legge fallimentare, di cui lasciava immutati alcuni ambiti, come gli effetti del fallimento per i creditori, il concordato fallimentare, i reati fallimentari. Proprio in ragione dei rigidi confini posti dalla delega, il presente schema di decreto non può affrontare sistematicamente la novellazione di ambiti materiali pur ugualmente rilevanti e che il Gruppo di studio istituito presso il Ministero della giustizia aveva complessivamente considerato.

Per una migliore comprensione, si precisa che la presente relazione è ordinata con riferimento alle disposizioni della legge fallimentare, di cui si fa espressa menzione via via che si procede al richiamo degli articoli oggetto di novellazione. Allorquando, invece, il testo della relazione si riferisce alle disposizioni del decreto legislativo, di questo è fatta espressa menzione a fianco dell'articolo richiamato.

Il decreto in esame si divide in diciotto Capi.

CAPO I

Il primo Capo contiene le modifiche del Titolo I della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli 1, 3 e 4.

Articolo 1 Legge fallimentare

In ossequio al criterio di delega che richiede l'estensione dell'ambito dei soggetti esonerati dalla assoggettabilità al fallimento, con l'articolo 1 è stato novellato l'articolo 1 della Legge Fallimentare, ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto fallimentare.

Al riguardo, l'ampliamento dei soggetti esonerati è stato inteso in senso quantitativo e non meramente qualitativo. In altri termini, benché vengano assoggettati a fallimento tutti gli imprenditori commerciali, qualunque sia l'attività esercitata. Restano quindi esclusi dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali, oltre agli imprenditori agricoli ed agli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica, anche tutti i piccoli imprenditori, siano essi imprenditori individuali che collettivi. In questo modo, confortati dall'indicazione del principio di delega, si è inteso risolvere nel senso dell'esclusione la *vexata quaestio* concernente la fallibilità delle piccole società commerciali. Tale dato va, poi, letto in collegamento con gli accresciuti nuovi limiti dimensionali delle imprese non assoggettate al fallimento di cui appresso.

Nell'ambito della discussione incentrata sul requisito "dimensionale" del piccolo imprenditore commerciale esonerato dal fallimento, è stata prospettata la possibilità di applicare diversi criteri di

riferimento: il capitale investito; il numero di dipendenti impiegato dall'imprenditore; il totale dell'attivo di impresa; l'ammontare dell'indebitamento complessivo, un criterio "misto", che faccia riferimento al patrimonio investito, salvo che l'impresa non abbia conseguito una soglia minima di utili; altri criteri basati su indici civilistici di valutazione degli utili di bilancio.

All'esito della discussione sono stati prescelti, in via assolutamente alternativa tra di loro, i due criteri che rispecchiano in maniera più congrua l'effettiva consistenza delle dimensioni effettivamente assunte dall'impresa insolvente e del patrimonio aziendale, ma che siano comunque facilmente accertabili in sede prefallimentare sia sulla base delle scritture contabili e dei registri fiscali, sia sulla base delle informative richieste di prassi alla Guardia di finanza. Si tratta, per un verso, del criterio degli investimenti di capitale effettuati nell'azienda per un ammontare non superiore a trecentomila euro e, per l'altro, di quello della media dei ricavi lordi non superiore a duecentomila euro conseguiti negli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se questa ha avuto una durata inferiore. In quest'ultimo caso, per evitare qualsiasi tipo di interferenza tra l'accertamento dei ricavi compiuto in sede fallimentare e quello eventualmente compiuto in sede tributaria, si è reso necessario precisare che tale presupposto può risultare "in qualunque modo". I due criteri, peraltro, sono tra loro complementari, in quanto mentre il primo si adatta maggiormente alla fase iniziale dell'attività di impresa, quando non sono stati realizzati ancora ricavi di rilievo, il secondo si attaglia meglio ad un'attività di impresa dove gli investimenti risalgano ad un tempo più lontano.

Infine, per evitare che i parametri di valore innanzi indicati possano divenire inadeguati nel tempo, il Ministero della giustizia è stato delegato ad aggiornarli, con cadenza triennale, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Articolo 3 Legge fallimentare

L'articolo reca la modifica dell'articolo 3 della legge fallimentare al solo fine di eliminare sia nella rubrica che nel corpo della disposizione ogni riferimento alla soppressa procedura di amministrazione controllata.

Ulteriori esigenze di coordinamento hanno infine suggerito la soppressione del secondo comma dell'articolo in rassegna.

Articolo 3 decreto legislativo

L'articolo contiene l'abrogazione dell'articolo 4 della legge fallimentare. L'abrogazione del primo comma è conseguenza dell'abrogazione della professione dell'agente di cambio.

L'abrogazione del comma secondo, che prevede il c.d. "fallimento fiscale", è conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 97, comma terzo, del d. P.R. 29 settembre, n. 602, in virtù dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detto articolo 97, comma terzo, che disciplinava il fallimento del contribuente per debito di imposta, era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 9 marzo 1992, n. 89. II

CAPO II

Il secondo Capo contiene le modifiche del Titolo II, Capo I, della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da sei a ventidue.

Articolo 6 Legge fallimentare

L'articolo si propone la soppressione del fallimento d'ufficio risolvendo in tal senso, dopo lunghe dispute e ripetuti interventi della Corte Costituzionale (Ord. n. 411/2002; Sent. n. 240/2003), ogni possibile contrasto di tale previsione con il principio del giusto processo sancito dal nuovo articolo 111 della Carta Costituzionale.

Nel comma secondo viene previsto nell'ottica di semplificazione ed accelerazione della procedura, la facoltà di indicare nel ricorso il **recapito telefax** o l'indirizzo di posta elettronica presso cui l'istante dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge sia prima che dopo l'apertura della procedura concorsuale. Tale norma generale è riprodotta anche nel nuovo articolo 93, terzo comma, n. 5.

Articolo 7 Legge fallimentare

L'articolo in commento disciplina tutti i casi di iniziativa obbligatoria del pubblico ministero, ed in tal senso è stata modificata la rubrica. Al primo comma, esso **fa riferimento a qualsiasi "notitia decoctionis" emersa nel corso di un procedimento penale che rende attivabile l'iniziativa del Pubblico Ministero, mentre aggiunge, tra i fattori sintomatici dell'insolvenza emersi in tale sede, anche la nozione tecnica di "irreperibilità" dell'imprenditore.**

Quanto al secondo comma, la soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio di cui alla novella dell'articolo 5 della legge fallimentare, risulta bilanciata dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dar corso all'istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l'insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (c.d. desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti.

Articolo 6 decreto legislativo

L'abrogazione dell'articolo 8 della legge fallimentare consegue alle modifiche introdotte nel novellato articolo 7.

Articolo 9 Legge fallimentare

Nel novellato secondo comma viene disciplinata l'ipotesi in cui l'imprenditore trasferisca la sede dell'impresa nell'imminenza della presentazione dell'istanza di fallimento disponendo – in analogia a quanto già previsto dall'articolo 161, nel testo modificato dal D.L. n. 35/2005 – che la competenza per territorio per la dichiarazione di fallimento rimane radicata in capo al tribunale della sede di provenienza allorquando il trasferimento della sede sia intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

I commi terzo e quarto, nel ribadire il principio di nazionalità che permette di dichiarare il fallimento dell'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa anche nel caso in cui sia stata già pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero, fanno tuttavia salve non solo le diverse disposizioni contenute convenzioni internazionali (ad esempio: Convenzione Regno d'Italia e la Repubblica S. Marino del 30 giugno 1930 nonché la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968), ma anche quelle contenute nella legislazione europea in materia di insolvenza transfrontaliera, attualmente disciplinata dal Regolamento n. 1346/2000.

La disciplina della competenza giurisdizionale nelle ipotesi di insolvenza transnazionale è completata dalla norma in tema di *perpetuatio iurisdictionis* secondo la quale il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto prima dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o della presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.

L'articolo 9 bis Legge fallimentare

Regola la disciplina del fallimento dichiarato da tribunale incompetente e dispone gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza. Si prevede, al fine di non creare dannose soluzioni di continuità nella procedura e di facilitare i successivi adempimenti, che **la sentenza che dichiara l'incompetenza non revochi** la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale incompetente, **ma che la stessa venga trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto la immediata trasmissione degli atti a quello ritenuto competente. Allo stesso modo, anche il tribunale che dichiara la propria provvede a trasmettere con decreto gli atti al tribunale ritenuto competente.** Secondo la vigente normativa la sentenza di fallimento pronunciata da un tribunale dichiarato incompetente è nulla. Tuttavia, la dichiarazione di nullità travolge le attività processuali compiute nell'ambito della procedura fallimentare aperta dalla sentenza dichiarata nulla, comprese le iniziative giudiziali assunte dal curatore.

Le conseguenze di tale disciplina risultano particolarmente gravi e possono allungare in maniera consistente la durata della procedura, in quanto il tribunale competente, se non ha già provveduto autonomamente, deve iniziare *ex novo* il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Nel frattempo, potrebbero essere decorsi i termini di cui agli articoli 10, 11 e 147 L.F., il cui decorso non è interrotto dalla sentenza nulla, proprio a cagione della sua nullità. Parimenti, i termini a ritroso stabiliti dagli articoli 64 e seguenti L.F. per la inefficacia o la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori si computano a far

data non dalla sentenza di fallimento dichiarata nulla, ma solo da quella eventualmente successiva emessa dal tribunale riconosciuto competente

Per ovviare a tali gravi inconvenienti, si è introdotto il nuovo articolo in rassegna nel quale si dispone che la dichiarazione di incompetenza – all'esito del giudizio di appello o del regolamento di competenza – non comporta la nullità della dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale riconosciuto, ma che la procedura di fallimento prosegue dinanzi a quest'ultimo tribunale. Ciò in considerazione del fatto che nel vigente ordinamento processuale la competenza non viene considerata come un presupposto del processo, la cui mancanza è causa di nullità dello stesso. Tale principio è sancito già nell'articolo 50 del codice di rito. A tale stregua e nella prospettiva acceleratoria dettata dalla delega, la disciplina del fallimento dichiarato dal tribunale incompetente può essere opportunamente modificata nei termini precisati nell'articolo 9-bis.

Per cui, fermo restando il carattere inderogabile di detta competenza, non pare più giustificabile che esso debba inesorabilmente comportare la assoluta nullità della sentenza pronunciata tribunale incompetente.

In realtà, ciò che conta non è tanto il fatto che il fallimento sia stato dichiarato da un tribunale o da un altro, quanto che esso sia stato "correttamente" dichiarato, ossia in presenza di tutti i presupposti sostanziali di legge.

La sentenza di fallimento emessa dal tribunale incompetente, quindi, non va dichiarata nulla, ma al contrario deve essere riconosciuta comunque valida ed idonea a fondare una procedura altrettanto valida; circostanza, questa ulteriormente confermata dalla disposizione secondo la quale restano "salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti" dai primitivi organi della procedura.

La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il tribunale dichiarato incompetente (al pari di quello che all'esito dell'istruttoria prefallimentare si dichiara incompetente) deve immediatamente trasmettere gli atti a quello dichiarato competente, affinché la procedura fallimentare prosegua dinanzi a quest'ultimo **con il nuovo giudice delegato e, se del caso, con il nuovo curatore**, fatta salva l'ipotesi – ora espressamente disciplinata – in cui il medesimo tribunale richieda d'ufficio il regolamento (negativo) di competenza ai sensi dell'articolo 45 c.p.c.

Si dispone, infine, con una norma anch'essa tesa a facilitare la prosecuzione dei giudizi promossi ex articolo 24 presso il tribunale dichiarato incompetente, che il giudice del tribunale dichiarato incompetente assegni alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi a quello competente ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., ordinando contestualmente la cancellazione della causa dal ruolo.

Articolo 9 ter Legge fallimentare

L'articolo reca la disciplina del conflitto positivo di competenza dando preferenza, nelle ipotesi in cui due o più tribunali egualmente competenti dichiarano il fallimento del medesimo debitore, a quello che si è pronunciato per primo.

La norma recepisce l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, nei casi in cui il fallimento della stessa persona fisica venga dichiarato da due distinti Tribunali (imprenditori individuale titolare di più imprese con sedi diverse; socio illimitatamente responsabile di due società fallite; imprenditore individuale socio illimitatamente responsabile di società fallita) il conflitto che ne deriva - configurabile come conflitto reale positivo - va risolto secondo il principio di prevenzione (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3461/2002, 1981/2000, 3455/1999, 8795/1997, 10942/91).

Pur tuttavia, il tribunale che si è pronunciato successivamente, qualora non ritenga di dover trasmettere, in virtù di tale criterio, gli atti al tribunale che si è pronunciato per primo, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 c.p.c..

Articolo 10 Legge fallimentare

L'articolo in oggetto sulla scorta dei principi contenuti nella pronuncia della Consulta 21 luglio 2000, n. 319 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo in commento nella parte in cui non prevedeva che le società non potessero più essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione del registro delle imprese - accomuna gli imprenditori individuali e collettivi nella determinazione del termine annuale per dichiarazione di fallimento: termine che, in entrambi i casi, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Il secondo comma fa espressamente **salva, in caso di impresa individuale o di ente collettivo cancellato d'ufficio dal registro delle imprese (quest'ultima ipotesi introdotta al fine di coordinare la disposizione in commento con la disciplina della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui al D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247), la possibilità di dimostrare che la effettiva cessazione dell'attività non corrisponde alla data della cancellazione dal registro delle imprese, facendo così decorrere il termine annuale dalla data di effettiva cessazione dell'attività commerciale.**

Per le società non iscritte (società di fatto o irregolari), invece, appare preferibile non dettare una specifica disposizione, sicché esse continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale. La loro equiparazione all'imprenditore individuale, per il quale il termine inizia a decorrere dalla cessazione di fatto dell'attività, finirebbe per avvantaggiare le società non iscritte rispetto a quelle iscritte nel registro delle imprese, per le quali il termine comincia a decorrere solo dalla cancellazione, adempimento conclusivo della liquidazione. D'altra parte, la mancata iscrizione nel registro delle imprese dipende da una scelta dei soci, per cui l'impossibilità di usufruire del termine annuale dipende dalla loro volontà. La legge, infine, non può non sanzionare la violazione delle norme che impongono l'iscrizione nel registro.

Articolo 11 Legge fallimentare

A proposito del fallimento dell'imprenditore defunto, viene espressamente previsto l'esonero dell'erede che chiede il fallimento del defunto dagli obblighi di deposito della documentazione contabile previsti dagli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).

Articolo 11 decreto legislativo

La norma reca l'abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto del 1942 in tema di obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti in linea con i principi dettati dalla delega.

Articolo 14 Legge fallimentare

Nell'ipotesi di fallimento richiesto dall'imprenditore è stata semplificata la disciplina degli obblighi di deposito imposti al debitore, prevedendo tuttavia l'onere di indicazione dei ricavi lordi degli ultimi tre anni; ciò al fine di poter effettuare, sotto il profilo del requisito soggettivo, le verifiche relative al profilo dimensionale dell'impresa esercitata.

Articolo 15 Legge fallimentare

Con l'articolo in esame è stata espressamente e compiutamente regolamentata la fase dell'istruttoria prefallimentare, salvaguardando i principi del contraddittorio tra le parti, della paritaria difesa, del diritto alla prova e della speditezza del procedimento.

In esecuzione del principio di delega che prescrive l'accelerazione e l'abbreviazione delle procedure, è stata effettuata un'ampia ed approfondita riflessione circa la scelta di un possibile modello per i procedimenti endofallimentari.

L'impostazione della legge fallimentare del 1942 privilegia il modello c.d. "camerale", che trova il suo punto di riferimento normativo nella disciplina contenuta negli articoli 737 e seguenti c.p.c.

Anche la giurisprudenza considera oggi la giurisdizione camerale come un "contenitore neutro" nel quale possono trovare spazio sia i provvedimenti di cd. "volontaria giurisdizione", sia i provvedimenti di natura "contenziosa".

Questo "contenitore" appare in grado, da un lato, di assicurare la speditezza e la concentrazione del procedimento, e, dall'altro, di rispettare i limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia, che, quando ha ad oggetto diritti, impone l'applicazione di precise garanzie costituzionali, da ultimo espressamente descritte nell'Articolo 111 della Costituzione.

La ricerca di un modello unitario per le controversie endofallimentari ha indotto a conservare il modello camerale configurato in modo da assicurare speditezza del rito, pienezza di contraddittorio e diritto alla prova, appellabilità della sentenza.

Attraverso la conferma del modello camerale come "contenitore neutro" si è, dunque, ritenuto che possano essere utilmente perseguiti diversi obiettivi imposti dalla Costituzione e dalla legge di

delegazione: la concentrazione, l'immediatezza e la speditezza del procedimento e la più generale e sempre immanente necessità di "deflazionare" la giurisdizione.

L'articolo in rassegna dispone innanzitutto che l'istruttoria prefallimentare si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Le disposizioni contenute nei commi dal secondo sino al quinto disciplinano la fase introduttiva della procedura, garantendo al debitore congrui termini a difesa nonostante le esigenze di celerità della procedura.

Il decreto di convocazione del debitore - emesso dal Presidente o dal Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento - deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine, non inferiore a sette giorni prima della udienza, per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche da parte del debitore, il quale deve, in ogni caso, depositare una situazione patrimoniale aggiornata.

Al fine di garantire il diritto di difesa del fallendo, si è previsto che tra la data di notifica del ricorso, con il decreto di convocazione, e l'udienza deve intercorrere un termine libero non inferiore a quindici giorni.

Sono altresì disciplinate le modalità per l'immediata instaurazione del contraddittorio tra le parti. Pur tuttavia sempre in un'ottica acceleratoria viene consentito al tribunale di disporre immediatamente gli accertamenti necessari a fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. In caso, poi, di particolare urgenza, tutti i termini previsti nei commi 3 e 4 possono essere abbreviati dal **Presidente del Tribunale** con decreto motivato.

Viene altresì positivamente disciplinata la facoltà del tribunale di delegare al giudice relatore l'audizione delle parti e la trattazione della procedura.

Tenuto conto della particolare natura delle questioni trattate in sede prefallimentare viene espressamente prevista la facoltà per le parti di nominare, oltre il difensore di fiducia, anche propri consulenti tecnici di parte.

Di particolare momento è la disposizione che consente al tribunale di emettere, ad istanza di parte, provvedimenti cautelari e conservativi, a tutela del patrimonio o dell'impresa. Tali provvedimenti hanno un'efficacia limitata nel tempo connessa alla durata del procedimento dovendo essere confermati o revocati dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Di rilievo, infine, è la previsione in funzione deflattiva secondo la quale non si fa luogo a dichiarazione di fallimento se la complessiva esposizione debitoria e risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e relativa a debiti scaduti e non pagati, sia inferiore ad una soglia di valore predeterminata e periodicamente aggiornabile fissata attualmente in euro venticinquemila. **Importo, questo, periodicamente aggiornato con ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.**

Quest'ultima innovazione persegue la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte Costituzionale nella pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori.

La previsione in esame peraltro avrà come ulteriore effetto quello di uniformare le prassi allo stato utilizzate nei vari Tribunali, secondo cui non si fa luogo alla pronuncia di fallimento nell'ipotesi in cui l'esposizione debitoria risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia inferiore ad un certo ammontare di volta in volta individuato.

Una tale soluzione evita di interferire sul profilo dell'accertamento dello stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento.

Va inoltre evidenziato come la barriera posta a contenimento dell'eccessiva proliferazione delle procedure fallimentari di scarso impatto economico, in ogni caso non esclude il parallelo diritto del creditore di intraprendere l'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore-imprenditore.

Articolo 16 Legge fallimentare

Con il presente articolo, in un'ottica di razionalizzazione dell'accertamento del passivo, è stata prevista la perentorietà del termine per il deposito delle domande di guida che le stesse non potranno più essere presentate sino alla pronuncia del decreto di esecutività dello stato passivo (lett. a), n. 5).

Viene elevato, inoltre, a tre giorni il termine assegnato al fallito per il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (lett.a), n. 3).

Viene altresì elevato il termine per la fissazione dell'adunanza di verifica dei crediti a centoventi giorni dal deposito della sentenza considerato che il termine precedentemente previsto veniva nella prassi costantemente disapplicato (lett. a) , n.4).

Viene, poi, espressamente sancita la perentorietà del termine di giorni trenta prima dell'adunanza di verifica dei crediti per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione da parte dei creditori e dei terzi (lett. a), n.5).

Inoltre, si ribadisce il principio generale secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è efficace fin dal momento del deposito in cancelleria, ma si precisa che, nei riguardi dei terzi, la stessa acquista efficacia dalla data della pubblicazione che viene fatta coincidere con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Viene abrogato il quarto comma dell'articolo in commento che disponeva l'emanazione dell'ordine di cattura del fallito da parte del tribunale con la stessa sentenza di fallimento o con successivo decreto e che doveva ritenersi già venuto meno in virtù dell'articolo 214 delle disp. att. c.p.p. ai sensi del quale sono abrogate le disposizioni di legge o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali: l'espressa abrogazione perciò non è altro che un mero adeguamento del testo normativo.

Articolo 17 Legge fallimentare

Con la norma in commento vengono completamente rivisitati gli istituti della comunicazione e della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento al fine di assicurare, da un canto, l'effettiva conoscenza della sentenza e dall'altro, la maggiore diffusione possibile di tale informazione per tutelare l'affidamento dei terzi e dare certezza ai rapporti giuridici.

La modifica del primo comma dell'articolo in commento mira a consentire al fallito la conoscenza integrale della sentenza di fallimento, affinché egli possa esercitare adeguatamente e tempestivamente il suo diritto di difesa (Articolo 24 Cost.) mediante l'impugnazione disciplinata dall'articolo 18 novellato.

La modifica del secondo comma costituisce un inevitabile adeguamento della disposizione ai più moderni strumenti di pubblicità degli atti per cui, abrogate le anacronistiche disposizioni che richiedevano l'affissione dell'estratto della sentenza di fallimento "alla porta esterna del tribunale" (la prassi degli uffici giudiziari vedeva la stessa sentenza affissa all'albo del tribunale), vengono dettate norme più precise per la annotazione della sentenza attraverso la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; registro immediatamente accessibile anche per via telematica.

La soppressione del terzo comma del vigente articolo 17 costituisce l'effetto dell'abolizione del foglio degli annunci legali disposta dall'articolo 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 240 e si pone dunque come mero adeguamento del testo normativo.

Articolo 18 Legge fallimentare

L'obiettivo della speditezza del procedimento, imposto dalla delega, viene perseguito sopprimendo - anche come conseguenza della procedimentalizzazione dell'istruttoria prefallimentare che si svolge a cognizione piena - l'attuale giudizio di primo grado di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, che sarà, pertanto, direttamente impugnabile dinanzi alla corte di appello.

Il termine di trenta giorni per l'appello decorre, per il debitore dalla data della notificazione della sentenza di fallimento a norma dell'articolo 17, comma 1, mentre per ogni altro interessato dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.

Viene altresì chiarito che anche l'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non può, comunque, essere proposto decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 327 del codice di rito.

Viene, inoltre, dettagliatamente disciplinato alla luce del principio di accelerazione il giudizio di appello, prescrivendo termini ridotti per la fissazione della udienza di comparizione delle parti nonché per l'espletamento delle comunicazioni e delle notifiche e per il deposito degli atti difensivi il tutto garantendo il costante rispetto del principio del contraddittorio.

Tenuto conto degli interessi pubblici sottesi alla dichiarazione di fallimento viene precisato che il collegio può assumere anche d'ufficio i mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione.

E' inoltre stabilito che in casi di particolare complessità la Corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.

Viene ribadita nell'ipotesi di revoca del fallimento la salvezza degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, norma originariamente contenuta nell'abrogato articolo 21 primo comma L. Fall.

L'ultimo comma della norma in esame contiene la originaria disposizione dell'abrogato articolo 21, secondo comma, Legge fallimentare secondo cui le spese della procedura e il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.

Articolo 19 Legge fallimentare

Una particolare attenzione è dedicata al tema dell'inibitoria della sentenza impugnata, per cui si prevede che il giudice di appello, su richiesta di parte o del curatore, può adottare provvedimenti diretti a sospendere in tutto o in parte, ovvero temporaneamente la attività di liquidazione nel caso in cui ricorrano gravi motivi.

Allo stesso modo, nel caso di ricorso per cassazione, **le parti possono chiedere alla corte di appello la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.**

Articolo 18 decreto legislativo

L'abrogazione dell'articolo consegue alla scelta, già illustrata *sub* articolo 18, di sopprimere l'impugnazione per opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Articolo 22 Legge fallimentare

Viene profondamente rivisitato il sistema dei gravami contro il decreto del tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento. In particolare, viene prevista una norma riguardante le comunicazioni dello stesso decreto sulla falsariga dell'articolo 15.

Ferma restando la reclamabilità del decreto di rigetto dinanzi alla corte di appello che provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentite le parti, viene precisato, in ossequio alla giurisprudenza della corte costituzionale (sentenza 328/1999), che il debitore può utilizzare soltanto lo strumento del reclamo in parola per impugnare il rigetto delle domande di condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno **per responsabilità aggravata** ex Articolo 96 c.p.c..

La norma precisa poi che, in caso di accoglimento del reclamo **del creditore o del pubblico ministero**, il tribunale deve pronunciare la sentenza dichiarativa di fallimento, salvo che, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto della corte di appello, non accerti, su richiesta delle parti, il successivo venir meno dei presupposti necessari del fallimento.

L'articolo in commento si chiude con la previsione secondo cui i termini di cui agli artt. 10 e 11 per la dichiarazione di fallimento si computano con riferimento al decreto della corte di appello, al fine di evitare che il tempo successivo al decreto della corte di accoglimento del reclamo, venga ad incidere negativamente sul decorso dei termini in questione.

CAPO III

Il Capo terzo contiene le modifiche del capo II del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 23 a 41.

Il Capo in esame, dedicato agli organi della procedura di fallimento, presenta rilevanti modificazioni rispetto al testo vigente, sia con riferimento alla specificazione di competenze dettagliate per ciascuno degli organi, sia per una diversa allocazione dei poteri e delle rispettive competenze.

Articolo 23 Legge fallimentare

Viene confermato il principio secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura e provvede alla nomina ed alla revoca e alla sostituzione, per giustificati motivi degli organi della procedura, salvo che non sia prevista la competenza del giudice delegato.

In particolare, gli viene attribuito il ruolo di organo deputato a decidere non solo le impugnazioni ma, in coordinamento con i nuovi modelli di impugnazione, anche le opposizioni e i reclami avverso i provvedimenti decisori del giudice delegato.

Al secondo comma, infatti, viene chiarito che tutti i provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato salvo che non sia altrimenti disposto.

Articolo 24 Legge fallimentare

Viene conservata l'attribuzione di competenza per materia del tribunale fallimentare compresa quella dei rapporti relativa ai rapporti di lavoro, con l'elisione di alcune riserve di estraneità che comparivano nel testo vigente: azioni reali immobiliari.

In armonia con le altre materie che attengono alla impresa, nelle controversie di cui all'Articolo 24, per le quali non è previsto un diverso rito speciale, si applica il procedimento di cui al decreto legislativo n. 5/2003. Espressamente nei casi di connessione viene esclusa l'applicabilità dell'articolo 40 del codice di rito.

Articolo 25 Legge fallimentare

Il giudice delegato non è più l'organo motore della procedura, essendo stata sostituita l'attività di direzione, con quella di vigilanza e di controllo. Nondimeno, proprio questi poteri sono stati rafforzati in funzione di verificare che la maggiore autonomia del curatore non si risolva in una gestione incontrollata. Da qui la previsione del potere di convocazione del curatore e del comitato dei creditori, quella di vincolare alla autorizzazione del giudice ogni iniziativa giudiziale, quella di liquidare il compenso ai difensori nominati dal curatore e di disporre la revoca e quella di rendere partecipe il curatore del procedimento di nomina degli arbitri rimasto in capo al giudice.

Rimane, altresì, in capo al giudice il potere di pronunciare provvedimenti urgenti finalizzati alla conservazione del patrimonio del debitore fallito; in proposito si è tuttavia precisato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale che tale potere non è illimitato, ma è condizionato alla mancata contestazione da parte dei terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione stessa.

Per assicurare la terzietà e l'imparzialità del giudice delegato è stato previsto che questi non possa partecipare ai procedimenti di impugnazione avverso suoi atti, ed è stato aggiunto che neppure possa decidere cause da lui autorizzate; questa previsione pur potendo determinare qualche difficoltà organizzativa negli uffici di dimensioni più limitate, appare in linea con i principi salvaguardati dalla carta costituzionale. Eventualmente, in ipotesi limite, si potrà fare ricorso alla applicazione infradistrettuale.

Articolo 26 Legge fallimentare

L'articolo in commento rappresenta, dal punto di vista processuale, uno dei cardini dell'intero corpo normativo in quanto è stato introdotto un modello processuale quale il reclamo destinato a regolare la maggior parte dei conflitti che possono sorgere all'interno della procedura. Il procedimento presenta uno snodo essenziale nella previsione per la quale si prevede un processo camerale che si conclude con decreto motivato.

Articolo 27 Legge fallimentare

L'articolo individua le modalità di nomina del curatore fallimentare anche nelle ipotesi di sostituzione e revoca dall'incarico.

Articolo 28 Legge fallimentare

La figura del curatore si rinnova profondamente anche con riguardo alla individuazione dei soggetti prescelti, visto che l'incarico può essere affidato anche ad una struttura organizzata ovvero a coloro che, pur non essendo professionisti, abbiano dimostrato di essere dotati di comprovate capacità gestionali.

La norma quindi dopo individua i professionisti aventi le capacità richieste per gestire la crisi di impresa nell'ambito di una procedura concorsuale, disponendo che debba trattarsi di professionisti quali avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oltre a coloro che abbiano svolto funzioni di

amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali. Per costoro è comunque prescritto che non debbano essere stati dichiarati falliti.

In ogni caso, il tribunale indica, nel provvedimento di nomina, le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.

Nell'ultimo comma, dopo essere stati puntualmente elencati i soggetti che non possono assumere l'incarico di curatore, è inserita una norma di carattere generale secondo la quale tale incarico non può essere assunto da chiunque si trovi in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il fallimento.

Articolo 29 Legge fallimentare

L'articolo in commento reca modifiche di carattere semplicemente formale ai fini di coordinamento sistematico.

Articolo 31 Legge fallimentare

La norma in commento, strettamente correlata con le previsioni contenute negli articoli 25, primo comma e 41, primo comma, dispone che l'amministrazione del patrimonio del fallito, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del comitato dei creditori nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, spetta al curatore.

Viene inoltre precisato l'ambito di esonero dall'obbligo del giudice delegato di autorizzare il curatore a stare in giudizio, mentre viene ribadito il principio secondo cui il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

Articolo 32 Legge fallimentare

L'articolo in commento reca l'esercizio delle attribuzioni del curatore il quale, previa autorizzazione del giudice delegato, ha la possibilità di delegare ad altri talune specifiche attività rientranti nello svolgimento delle proprie attribuzioni, rispondendone però, personalmente.

In caso di delega l'onere del compenso del delegato resta a carico del curatore, essendo precisato che il giudice nel liquidare il compenso finale del curatore deve detrarre una somma pari all'ammontare del compenso riconosciuto al delegato.

Anche nel caso in cui il curatore sia stato autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da altre persone nello svolgimento di attività materiali non rientranti nelle proprie attribuzioni, del compenso riconosciuto si terrà conto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore.

Articolo 33 Legge fallimentare

Nel primo comma della norma in esame, in ossequio al principio di delega secondo cui, a carico del fallito, vanno eliminate tutte le conseguenze personali del fallimento non necessarie alla procedura, sono soppresse le parole che obbligavano il curatore a riferire nella relazione al giudice in ordine "al tenore di vita privata" del fallito e "della sua famiglia". **Viene inoltre portato a sessanta giorni, rispetto agli attuali trenta, il termine per il deposito, al fine di consentire al curatore di avere il tempo necessario per predisporre una relazione esauriente e completa.**

Nel secondo comma viene ulteriormente precisato che il creditore insieme alla relazione particolareggiata di cui al primo comma (da presentare entro un mese dalla dichiarazione di fallimento), ma con atto separato deve presentare il programma della liquidazione di cui all'articolo 104-ter.

Nel terzo comma non contiene modifiche rispetto alla norma previgente.

Nel quarto comma vengono precisate le modalità di ostensione e di trasmissione della relazione essendo previsto la facoltà per il giudice di disporre la segretezza di quelle parti della relazione depositata in cancelleria relative "alla responsabilità penale del fallito e dei terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito". Al fine poi di permettere la conoscenza da parte del pubblico ministero di fatti penalmente rilevanti da porre a fondamento di una eventuale azione penale, viene disposto che la copia integrale della relazione sia trasmessa al medesimo pubblico ministero.

Nel quinto comma è previsto inoltre che il curatore debba presentare al giudice, oltre alla relazione principale, anche un rapporto riepilogativo semestrale con l'indicazione di "tutte le informazioni raccolte

dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione” e che questo debba essere reso trasmesso al comitato dei creditori nonché al registro delle imprese unitamente alle eventuali osservazioni del comitato.

Articolo 34 Legge fallimentare

Viene sostituito il termine originario di cinque giorni previsto in materia di deposito delle somme riscosse, con la previsione dell'obbligo di depositare le somme riscosse nel termine **massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato al fallimento** presso l'ufficio postale o bancario presso individuato dal curatore.

Al secondo comma viene precisato che la mancata costituzione del deposito nel termine innanzi detto è “valutata” dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Allo scopo di garantire una certa redditività delle somme incassate senza questo esporre la procedura ad ingiustificati rischi finanziari, è stata prevista la possibilità di poter autorizzare, previa approvazione del comitato dei creditori, l'impiego delle disponibilità liquide nell'acquisto dei titoli emessi dallo Stato Italiano. **Infine, si è precisato, allo scopo di non consentire la consegna dell'originale al curatore, che il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.**

Articolo 35 Legge fallimentare

Le modifiche apportate all'articolo in commento, in ossequio ai principi contenuti nella legge di delega, spostano dal giudice delegato al comitato dei creditori il potere di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del curatore ivi previsti (riduzioni di crediti, transazioni, i compromessi etc.).

Il giudice delegato, tuttavia, deve essere preventivamente informato nelle ipotesi di transazioni e nei casi in cui gli altri atti superino il valore di cinquantamila euro - **limite che può essere adeguato periodicamente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - , salvo che si tratti di atti previsti nel programma di liquidazione approvato dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.**

Articolo 36 Legge fallimentare

L'articolo in commento introduce una norma di particolare rilievo per il mantenimento del complessivo equilibrio dei nuovi poteri assegnati ai diversi organi della procedura fallimentare ed, in particolare, al comitato dei creditori.

Segnatamente, la norma ridisegna il sistema dei reclami avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori, nonché quello dei reclami avverso i decreti del giudice delegato che sui primi si sono pronunciati. A tal fine, è previsto che, laddove insorgano conflitti fra il curatore e il comitato dei creditori - anche in relazione a comportamenti, omissivi od a dinieghi di tali organi - possa essere chiesto l'intervento del giudice delegato soltanto denunciando eventuali violazioni di legge.

In questo modo, al giudice delegato spetta esclusivamente il potere di controllo di legalità della procedura, senza alcuna possibilità di ingerirsi nelle scelte riguardanti la gestione economica della procedura, potere questo allocato esclusivamente in capo al comitato dei creditori e, nei casi espressamente previsti, in capo al curatore.

Sono infine chiarite le conseguenze dell'accoglimento del reclamo avverso i comportamenti omissivi del curatore o del comitato dei creditori: nel primo caso, il curatore è tenuto a dare esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria; nel secondo caso, invece, **il giudice delegato provvede in sostituzione** del comitato in sede di accoglimento del reclamo medesimo.

Articolo 36 bis Legge fallimentare

Sempre in attuazione del principio di delega che prevede l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie fallimentari, si prevede che tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale, potendo invece essere ridotti fino alla metà dal presidente del tribunale.

Articolo 37 Legge fallimentare

Nell'articolo in commento si precisa che il tribunale provvede alla revoca del curatore con decreto motivato, sentito, oltre il curatore, anche il comitato dei creditori.

Viene altresì previsto che avverso il decreto del tribunale di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore, è ammesso reclamo alla corte di appello ex articolo 26, trattandosi di un provvedimento che non incide direttamente su diritti soggettivi del curatore.

Viene altresì previsto che il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

Articolo 37 bis Legge fallimentare

Al fine di dare attuazione al principio di delega secondo il quale occorre conferire ai creditori il potere di confermare o di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore medesimo in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, viene per la prima volta inserita la possibilità che la maggioranza semplice dei creditori **allo stato ammessi** al passivo possano chiedere la sostituzione del curatore o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori in occasione dell'udienza di verifica dello stato passivo.

Infine, non si è ritenuto di indicare espressamente il potere dei creditori di confermare gli organi di cui trattasi, così come espressamente previsto dalla legge di delega e questo sulla base di una duplice ordine di ragioni. In primo luogo, tale termine poteva rischiare di configurare come provvisorie le nomine fatte dal tribunale e dal giudice delegato, in secondo luogo, poteva far apparire necessario lo svolgimento di un *sub* procedimento volto alla conferma o alla sostituzione dei medesimi organi. In realtà la conferma in senso lato di tali organi avviene nel momento in cui attraverso il procedimento delineato dalla norma in esame i creditori non chiedono la revoca o non ottengono la sostituzione dei detti organi. Trova così conferma il fatto che la decisione finale sulla sostituzione è attribuita **al tribunale, il quale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori a meno che non siano stati rispettati i criteri di nomina di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 40. Ciò è avvalorato dal fatto che la richiesta di sostituzione del curatore deve essere opportunamente motivata.**

Il terzo comma demanda alla maggioranza per teste dei creditori la scelta sulla opportunità di attribuire ai componenti del comitato dei creditori, oltre al rimborso delle spese vive, anche un compenso per l'attività svolta, comunque nel limite massimo del dieci per cento di quello liquidato al curatore.

Articolo 38 Legge fallimentare

Le modifiche introdotte riguardano il contenuto dei doveri ed il regime di responsabilità del curatore, a tal fine è precisato che il curatore deve adempiere con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico, non solo ai doveri del proprio ufficio imposti dalla legge, ma anche a quelli derivanti dal piano di liquidazione approvato. In tal modo, si è voluto sottolineare la responsabilità che assume il curatore in relazione all'adempimento di tutto quanto indicato dal piano di liquidazione da lui stesso predisposto.

L'obbligo di vidimazione preventiva del registro del curatore viene assegnato ad un componente del comitato dei creditori.

Al comitato è attribuito altresì il potere, in alternativa al giudice delegato, di autorizzare il nuovo curatore a proporre l'azione di responsabilità contro quello revocato.

Articolo 39 Legge fallimentare

La principale novità contenuta nell'articolo in commento riguarda l'inserimento del criterio di proporzionalità nella determinazione del compenso finale qualora nell'incarico si siano succeduti più curatori.

Articolo 40 Legge fallimentare

Di ampia portata sono le previsioni dedicate alla nomina del comitato dei creditori. Tra le novità si segnala la necessità di comporre il comitato (anche in caso di sostituzione dei componenti) con modalità tali da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, tenuto conto delle possibilità di soddisfacimento degli stessi, sentiti il curatore e i creditori che hanno la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero segnalato altri nominativi.

Il potere di nomina del presidente del comitato viene poi trasferito dal giudice delegato alla maggioranza dei componenti del comitato stesso.

Viene espressamente previsto il dovere di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della votazione.

Si prevede, infine, la possibilità di delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle funzioni del comitato dei creditori ad un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

Articolo 41 Legge fallimentare

In ossequio al dettato dei criteri di delega, viene completamente ridisegnato il ruolo del comitato dei creditori con l'assegnazione di poteri di autorizzazione e di controllo dell'operato del curatore, con un'ampia previsione di partecipazione all'attività gestoria laddove le deliberazioni del comitato sono qualificate come vincolanti.

Per quanto riguarda il controllo di legalità e la risoluzione dei conflitti che possono insorgere fra il curatore e il comitato si rinvia a quanto esposto a commento dell'articolo 36 ove si è ritenuto di attribuire al giudice delegato il compito di decidere i reclami contro gli atti e i comportamenti omissivi sulla base di valutazioni di mera legittimità, senza alcuna estensione al merito gestorio. Ciò ha reso necessario, come già detto, introdurre la previsione secondo la quale le deliberazioni del comitato debbono essere succintamente motivate.

Oltre le previsioni tese a facilitare la convocazione e le deliberazioni del comitato prese a maggioranza, anche al di fuori di riunioni espressamente convocate, è previsto, al fine di non pregiudicare il sollecito svolgimento della procedura, che il comitato dei creditori deve pronunciarsi entro il termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente.

Particolare rilievo, all'interno di un sistema di equilibrio tra i poteri degli organi, assume la disposizione con la quale sono stati puntualmente indicate e circoscritte le ipotesi in cui il giudice delegato può sostituirsi al comitato dei creditori. Ciò è consentito soltanto nei casi di inerzia, che si verifica allorché il comitato non decide nel termine massimo di quindici giorni previsto dal terzo comma del presente articolo, di impossibilità di funzionamento dello stesso organo o nei casi di urgenza (quando è necessario intervenire prima che il comitato possa materialmente deliberare).

Ulteriore novità è costituita dalla previsione relativa alla azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato dei creditori ai sensi dell'articolo 2407 c.p.c., proponibile anche durante la procedura in parallelo a quanto previsto dall'articolo 38, secondo comma, in relazione al curatore.

CAPO IV

Il Capo quarto dello schema di decreto, modifica il capo III del titolo II della legge fallimentare dedicato agli effetti del fallimento e segna gli articoli da 42 a 83-bis.

Le modifiche del titolo in commento risentono degli stringenti limiti imposti dalla delega che non hanno premesso di intervenire, oltre i necessari coordinamenti sulla sezione II relativa agli effetti del fallimento per i creditori e alla sezione III, quest'ultima peraltro oggetto di novella da parte del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge n. 85/2005, relativa agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli dei creditori.

Articolo 42 Legge fallimentare

Il nuovo terzo comma dell'articolo in commento cristallizza la prassi di molti tribunali secondo la quale risulta economicamente conveniente e pertanto possibile autorizzare il curatore a rinunciare all'acquisto dei beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

Articolo 43 Legge fallimentare

In sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice *ex* Articolo 300 c.p.c.

Articolo 44 Legge fallimentare

In analogia a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 42, espressamente richiamato, la disposizione chiarisce che sono altresì acquisite alla massa attiva fallimentare tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura ma per effetto degli atti inefficaci indicati dal primo e secondo comma.

Articolo 46 Legge fallimentare

Le modifiche apportate a tale articolo tendono essenzialmente conto dell'evoluzione normativa intervenuta *medio tempore* in materia di diritto di famiglia.

Inoltre al secondo comma viene precisato che il giudice delegato nell'escludere dal fallimento la parte degli assegni di carattere alimentare degli stipendi, delle pensioni etc. - di cui al numero 2 -, necessaria per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, determini tale ammontare tenendo conto delle condizioni personali degli stessi.

Articolo 47 Legge fallimentare

Viene soppresso nel primo comma l'inciso che consentiva di acquisire il parere del comitato dei creditori solo se già nominato.

Articolo 48 Legge fallimentare

In conformità ai criteri di delega secondo cui sono soltanto quelle limitazioni alla libertà di corrispondenza strettamente connesse alle esigenze della procedura, si è modificata la disciplina relativa alla gestione della corrispondenza del fallito, sostituendo l'obbligo generalizzato dei competenti intermediari di consegnare al curatore tutta la corrispondenza diretta al fallito, con l'obbligo dell'imprenditore, **ovvero dell'amministratore o del liquidatore della** società o dell'ente soggetti a procedura fallimentare di consegnare al curatore solamente la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

La sanzione introdotta per la violazione di tale obbligo è quella di escludere l'imprenditore dal beneficio dell'esdebitazione come previsto dall'articolo 142, primo comma, n.3.

Articolo 49 Legge fallimentare

Anche per quanto attiene agli obblighi del fallito, in conformità ai criteri di delega che richiedevano di limitare la libertà di residenza alle sole esigenze connesse alla procedura fallimentare, sono state introdotte più "dutili" previsioni, che hanno sostituito l'obbligo di residenza del fallito con quello di comunicare agli organi della procedura le variazioni di residenza dell'imprenditore o dei legali rappresentanti delle società o enti soggetti a fallimento. Si è altresì previsto sempre in tale ottica che il giudice delegato, in caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo possa autorizzare gli stessi soggetti a comparire dinnanzi agli organi della procedura per mezzo di un mandatario.

Articolo 50 Legge fallimentare

Sempre al fine di dare attuazione al criterio di delega che richiede l'eliminazione delle sanzioni personali del fallimento ed in coordinamento con le novità apportate in sede di riabilitazione e di esdebitazione, è stato abrogato unitamente al procedimento di riabilitazione, l'articolo che prevedeva l'istituzione del pubblico registro dei falliti.

Articolo 51 Legge fallimentare

Come già accennato, sebbene la delega non contenga un espresso principio direttivo volto a modificare il tessuto normativo della Sezione dedicata agli effetti per i creditori, tuttavia l'articolato contiene alcune minime variazioni rese necessarie da un'opera di coordinamento con le disposizioni innovate, altrove allocate.

In tal senso, l'articolo in commento è stato opportunamente modificato al fine di inserire un espresso riferimento ai crediti in prededuzione ovvero quelli maturati durante il fallimento in relazione al divieto di azioni esecutivi individuali o cautelari nel corso della procedura fallimentare.

Articolo 52 Legge fallimentare

Nel secondo comma viene chiarito che il principio di esclusività del procedimento di accertamento del passivo coinvolge anche i diritti reali e personali immobiliari e i crediti da soddisfare in prededuzione salve le deroghe di cui all'Articolo 111 (coordinamento con lo stato passivo e con la ripartizione dell'attivo).

Articolo 54 Legge fallimentare

La norma in commento modifica il terzo comma prevedendo l'estensione del diritto di prelazione agli interessi non solo con riferimento agli articoli 2788 e 2855 (crediti pignorati e crediti ipotecari) ma anche con riferimento all'articolo 2749 relativo ai crediti assistiti da privilegio; ciò al fine di rimediare a quello che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti consideravano una mera svista del legislatore del 1942.

Si è inoltre precisato, anche qui recependo l'orientamento prevalente, che il decorso degli interessi maturati dai crediti assistiti da privilegio generale cessa alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito risulti soddisfatto, anche parzialmente.

Articolo 55 Legge fallimentare

Le modifiche apportate rappresentano la conseguenza dei mutamenti necessari all'interno delle norme di rinvio.

Articolo 58 Legge fallimentare

Le modifiche apportate alla norma in rassegna tengono conto della necessità di operare il dovuto coordinamento con le nuove norme del diritto societario.

Articolo 67 bis Legge fallimentare

Tenuto conto della previsione di delega secondo cui occorre introdurre la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, il nuovo articolo 67-bis, estende l'ambito delle revocatorie fallimentari anche agli atti dispositivi che incidono sul patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'Articolo 2447-bis, primo comma, lett. a), c.c. solo allorché pregiudicano il patrimonio della società.

Si precisa altresì che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società.

Articolo 69 Legge fallimentare

La modifica apportata adegua il primo comma dell'articolo in esame al dispositivo della sentenza n. 100/1993 della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso "nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra i coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale".

Articolo 69-bis Legge fallimentare

Per quanto attiene alla revocatoria, la cui disciplina ha già formato oggetto del recente intervento normativo contenuto nel decreto legge n. 35/05, convertito nella legge n. 80 del 2005 e tenuto conto dei limiti assai ristretti di intervento concessi dalla norma di delega, sostanzialmente limitati alla sola possibilità di abbreviare i termini per la proposizione dell'azione, secondo la linea di intervento legislativo già in larga parte attuata dai provvedimenti normativi innanzi citati, si è ritenuto di precisare che le azioni revocatorie non possono essere ulteriormente promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Articolo 55 bis decreto legislativo

Contiene l'abrogazione espressa dell'articolo 71 l. fall. – recante "Effetti della revocazione" –, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nell'articolo 70, secondo comma, l. fall., come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

Articolo 72 Legge fallimentare

L'articolo in commento apre la sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare dedicata agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti.

La vigente legge fallimentare nel disciplinare la sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento si è astenuta dal dettare regole di carattere generale ed ha stabilito invece discipline specifiche per singoli contratti.

Non essendo state previste regole per ciascuno dei contratti disciplinati dal codice civile, si sono venuti così a determinare due inconvenienti, da un lato, è stata lasciata priva di regolamentazione una parte di contratti, dall'altro e nel contempo, si è lasciata nell'incertezza la sorte dei nuovi contratti venuti ad esistenza in tempi recenti. E' così spettato all'interprete e alla giurisprudenza trarre dalla disciplina dei singoli contratti, e fondamentalmente da quella del contratto di vendita, alcune indicazioni di carattere generale dirette a riempire gli spazi vuoti lasciati dalla legge.

La novella intende porre rimedio a tali carenze, e se da un canto ripropone regole già presenti nell'attuale disciplina, dall'altro canto introduce significative modifiche al sistema vigente, recependo in buona misura alcune delle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza.

In tale quadro, viene così prevista, in primo luogo, una regola generale presente in molti ordinamenti, secondo la quale la decisione in ordine alla sorte dei rapporti giuridici in corso di esecuzione alla data di apertura del fallimento, e quindi la scelta tra subingresso della procedura nel rapporto e scioglimento, sono rimesse alla decisione del curatore, previa autorizzazione da parte del comitato dei creditori.

In ossequio al dettato dei criteri di delega, la decisione del curatore è soggetta all'autorizzazione non più del giudice delegato bensì del comitato dei creditori, ed è questo un punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante attribuito dalla riforma ai rappresentanti dei creditori.

Conseguentemente, si dispone che il contratto resti sospeso fino a quando il curatore abbia effettuato tale scelta, restando fermo il principio che l'eventuale subingresso dovrà avvenire con l'assunzione in capo alla procedura di tutti gli obblighi relativi.

Viene confermata anche la regola secondo la quale la stessa soluzione è espressamente estesa al contratto preliminare, salvo quanto previsto dall'articolo 72-bis relativamente ai contratti concernenti gli immobili da costruire.

Viene inoltre ampliato il termine assegnato al curatore per decidere se sciogliersi o meno dal vincolo contrattuale.

Al contraente *in bonis* viene riconosciuto il diritto di veder conservati gli effetti dell'azione di risoluzione promossa prima dell'apertura della procedura, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale già radicatosi sotto la vigente disciplina.

Al contrario, in relazione all'uso corrente di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione dei contratti in corso a seguito dell'apertura di una procedura liquidatoria si è ritenuto che dovesse essere privilegiato l'interesse della procedura ad operare la scelta tra subingresso e scioglimento, disponendosi così l'inefficacia di tali clausole.

Articolo 72 bis Legge fallimentare

L'articolo in commento relativo ai contratti concernenti gli immobili da costruire detta disposizioni con gli addendi suggeriti dal d.lgs. n. 122 del 2005 il cui impianto è stato importato all'interno della legge fallimentare.

Articolo 72 ter Legge fallimentare

La novella imprime una speciale disciplina agli effetti del fallimento sugli finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Viene così stabilito che il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'Articolo 2447-bis, I comma, lett. b) del codice civile quando impedisce la continuazione o la realizzazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere se subentrare nel contratto in luogo della società assumendone i relativi oneri.

Nell'ipotesi il cui il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione in proprio o affidandola a terzi. Al finanziatore in tal caso sono garantiti i proventi dell'affare e la possibilità di insinuazione al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nei casi in cui il curatore decida di subentrare o non subentrare all'affare resta ferma la salvaguardia prevista dai commi terzo, quarto e quinto dell'Articolo 2447-decies del codice civile.

Nella ipotesi in cui l'operazione non possa essere né realizzata né continuata si applica il sesto comma dell'Articolo 2447-decies del codice civile.

Articolo 72 *quater* Legge fallimentare

L'articolo in esame reca la peculiare disciplina in materia di locazione finanziaria.

Nel primo comma, per l'ipotesi in cui si verifichi il fallimento dell'utilizzatore si rinvia alla regola generale dettata dall'articolo 72. Nel caso in cui sia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

Sciolto il contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, rimanendo tenuto a versare alla curatela, l'eventuale differenza tra la maggior somma, ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo.

Per converso, lo stesso concedente può insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dall'allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto, compreso quello a carattere traslativo, prosegue e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Articolo 73 Legge fallimentare

In ossequio al dettato dei criteri di delega, la decisione del curatore nell'ipotesi di contratto a termine o rate è soggetta all'autorizzazione non più del giudice delegato bensì del comitato dei creditori, ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante attribuito dalla riforma ai rappresentanti dei creditori. Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.

Articolo 74 Legge fallimentare

In tema di contratto di somministrazione la modifica del primo comma dell'articolo in commento è conseguenza del nuovo assetto impresso all'articolo 72 della legge fallimentare.

La previsione contenuta nel secondo comma viene opportunamente integrata con il richiamo all'ipotesi in cui oggetto del contratto sia la prestazione dei "servizi".

Artt. 76 e 77 Legge fallimentare

Gli interventi emendativi contenuto negli articoli in esame sono di carattere redazionale.

Articolo 78 Legge fallimentare

All'articolo in commento è stata data una nuova configurazione comprendendo nella previsione normativa anche il contratto di conto corrente bancario e per quanto riguarda il contratto di mandato, innovando alla precedente disciplina, con l'introdurre una distinzione tra il fallimento del mandatario e quello del mandante.

Nel primo caso il contratto si scioglie, nel secondo è rimessa al curatore la facoltà di subentrare nel contratto e nell'ipotesi affermativa, il credito del mandatario è inserito fra quelli prededucibili per l'attività compiuta dopo il fallimento a norma dell'articolo 111, n. 1).

Articolo 79 Legge fallimentare

In tema di possesso del fallito a titolo precario, l'innovazione consiste nell'inserimento del credito dell'avente diritto fra quelli prededucibili nel caso in cui il possesso della cosa sia cessato dopo l'apposizione dei sigilli ed al terzo spetti l'integrale pagamento della cosa a norma dell'articolo 111, n. 1).

Articolo 80 Legge fallimentare

All'articolo in commento è stata data una nuova configurazione, innovando alla precedente disciplina, con l'introdurre una distinzione tra il fallimento del locatore e quello del conduttore.

Nel primo caso il contratto di locazione di immobili non si scioglie e il curatore subentra nel contratto, nel secondo caso, è rimessa al curatore la facoltà in qualunque tempo di recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. In tale ipotesi, il credito per l'indennizzo è inserito fra quelli prededucibili a norma dell'articolo 111, n. 1).

Articolo 80 bis Legge fallimentare

L'articolo in rassegna introduce *ex novo* la disciplina degli effetti del fallimento in materia di contratto di affitto di azienda, prevedendo che il fallimento non è causa di scioglimento del contratto, ma che entrambe le parti possono recedere entro un termine di sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che nel dissenso delle parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'equo indennizzo è inserito fra quelli prededucibili a norma dell'articolo 111, n. 1).

Articolo 81 Legge fallimentare

La novella dell'articolo in commento in conformità di quanto dettato nei criteri di delega prevede che la facoltà del creditore di subentrare nel contratto di appalto si esercita previa autorizzazione non più del giudice delegato, ma, del comitato dei creditori che, in precedenza, esprimeva un parere non vincolante ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura.

Viene altresì congruamente ampliato il termine per il curatore per subentrare nel rapporto.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore regolato dal secondo comma, è fatta salva la facoltà del committente, per l'innanzi vietata, di consentire la presecuzione del rapporto anche nei casi in cui la considerazione della qualità soggettiva dell'appaltatore era stata motivo determinante del contratto. In caso contrario, il rapporto si scioglie.

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.

Articolo 83 bis Legge fallimentare

Nell'articolo in esame, viene inserita *ex novo* la disciplina degli effetti del fallimento in materia di clausola arbitrale. E' previsto in particolare che il procedimento arbitrale già pendente non possa essere proseguito allorché il contratto contenente la clausola arbitrale viene sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione IV. Ciò al fine di evitare che il giudizio arbitrale sopravviva al regolamento di interessi convenzionali travolto dal fallimento e che era destinato a risolvere.

CAPO V

Il Capo quinto contiene le modifiche del capo IV del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 84 a 90.

Il capo in argomento disciplina la custodia e l'amministrazione delle attività fallimentari.

Tenuto conto dell'evoluzione normativa europea e, in particolare, delle più recenti leggi in materia di insolvenza entrate in vigore in Spagna e Germania, nonché del criterio di delega che consente una nuova allocazione dei poteri e delle competenze degli organi della procedura fallimentare, è emersa l'esigenza di contemplare nuove norme dirette a regolare il *quomodo* della acquisizione dei beni all'attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Articolo 84 Legge fallimentare

Si è così mantenuta l'obbligatorietà del procedimento di apposizione dei sigilli, demandando al curatore il compito di provvedervi secondo le norme stabilite dal codice di rito.

Viene altresì previsto, al fine di rendere più celeri ed agevoli le operazioni, che il curatore possa richiedere l'assistenza della forza pubblica e che qualora le cose e i beni del fallito si trovino in luoghi diversi e non sia agevole l'immediato completamento delle operazioni medesime, l'apposizione dei sigilli possa essere delegata dal curatore ad uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Articolo 70 decreto legislativo

Per ragioni di coordinamento sistematico con le nuove disposizioni recate dall'articolo 84, l'articolo 85 della legge fallimentare viene espressamente abrogato.

Articolo 86 Legge fallimentare

I limiti oggettivi delle cose da non sottoporre alla apposizione dei sigilli sono rimasti parzialmente inalterati.

Nello specifico, l'articolo in rassegna viene parzialmente riscritto nella parte in cui elenca i beni e le cose che devono essere consegnate direttamente al curatore e pertanto, senza la previa apposizione dei sigilli sulle stesse; ad esempio, il denaro contante, i titoli e le cambiali, le scritture contabili e ogni altra documentazione non ancora acquisita o depositata in cancelleria.

Viene inoltre disciplinato il rimedio avverso il diniego da parte del curatore di esibizione delle scritture contabili al fallito o ad altri che ne abbiano diritto.

Articolo 87 Legge fallimentare

L'articolo in commento sempre al fine di semplificare ed accelerare la procedura di inventariazione dei beni, consente al curatore di rimuovere i sigilli e di redigere l'inventario senza la previa autorizzazione del giudice delegato. Inoltre, in analogia con i nuovi poteri gestori attribuiti al curatore, questi, quando occorre, nomina egli stesso uno stimatore.

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.

Articolo 87 bis

I limiti oggettivi delle cose da non sottoporre alla apposizione dei sigilli sono rimasti sostanzialmente inalterati, come pure ciò che deve formare oggetto di inventariazione.

Rispetto alla disciplina previgente, al fine di risolvere una dibattuta questione ermeneutica ed in accordo con le nuove disposizioni in materia di decreti di acquisizioni di cui all'articolo 25, comma 1, n. 2, si è ritenuto di trattare la problematica dei beni sui quali i terzi vantano diritti nella più generale attività di formazione dell'inventario, includendo fra i beni inventariabili sia quelli che si trovano presso terzi consenzienti (salvo il diritto di costoro di chiederne la rivendica o la restituzione), sia quelli di cui il terzo ha il godimento in base ad un titolo opponibile, ma in questo caso il bene non viene preso in consegna dal debitore: si pensi al caso del soggetto che abbia in godimento un macchinario per effetto di un contratto di noleggio opponibile al curatore.

Per assecondare esigenze di certezza dei traffici commerciali e di semplificazione, si è anche stabilito che beni che si trovano nella disponibilità del curatore possano non essere inventariati laddove sia immediatamente e chiaramente riconoscibile, quindi non contestato, il diritto reale o personale del terzo, evitando così la necessità di presentare domanda di rivendica o di restituzione.

Articolo 89 Legge fallimentare

Nel primo comma dell'articolo in rassegna e in sintonia con quanto novellato nell'articolo precedente, è stato precisato che il curatore deve predisporre l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari di cose in possesso o nella disponibilità del fallito.

Articolo 90 Legge fallimentare

L'articolo in esame reca *ex novo* la disciplina della formazione e della consultazione del fascicolo della procedura fallimentare.

Si segnala al riguardo la possibilità che alcuni atti siano custoditi separatamente per ragioni di riservatezza nonché il diritto del comitato dei creditori e di ciascun suo componente di prendere visione di ciascun atto o documento contenuti nel fascicolo. Tale previsione si aggiunge a quella contenuta nell'articolo 41, quinto comma.

Analogo diritto viene riconosciuto al fallito, ad esclusione della relazione del curatore e degli atti che il giudice delegato abbia segretati.

Il diritto degli altri creditori ed dei terzi di prendere visione e di estrarre copia di tali atti e documenti, passa attraverso il riconoscimento del giudice delegato, sentito il curatore, di un loro specifico ed attuale interesse.

CAPO VI

Il Capo sesto contiene le modifiche del capo V rubricato dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari ed immobiliari dei terzi del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 92 a 103.

In esecuzione del principio di delega, che impone di abbreviare i tempi della procedura al fine di realizzare il massimo grado di economia dei mezzi giudiziari e di semplificare le modalità di presentazione delle domande, è stata rivisitata la disciplina dell'accertamento del passivo e delle correlate impugnazioni, puntando su un modello unitario di procedimento, nel contesto del quale siano ben distinguibili i ruoli delle parti (creditori istanti e curatore) e del giudice delegato, e sia ben definito il sistema delle impugnazioni, sulla base di una serie di principi di seguito enucleati.

Articolo 92 Legge fallimentare

L'articolo in commento puntualizza il contenuto dell'avviso che il curatore dà a mezzo posta, ovvero a mezzo telefax e posta elettronica, a tutti i creditori compresi i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.

Articolo 93 Legge fallimentare

L'articolo in esame contiene la compiuta esplicitazione del contenuto della domanda di ammissione al passivo, che può avere ad oggetto tanto crediti, quanto la restituzione e/o la rivendicazione di beni mobili ed immobili, nonché la descrizione esatta del *petitum* e della fonte della pretesa, della quale si chiede l'ammissione al passivo, inclusa l'indicazione del titolo di prelazione, con relativa graduazione del credito e l'eventuale descrizione del bene sul quale la pretesa, ove speciale, si esercita.

Novità sono altresì previste in ordine alla facoltà del creditore di consentire che le successive dichiarazioni avvengano per posta elettronica o per *telefax*.

Di particolare rilievo è la disposizione che nei commi quarto e quinto sanziona con l'inammissibilità del ricorso la mancanza o l'assoluta incertezza di uno dei requisiti che definiscono il contenuto della domanda. Nel caso che tale carenza riguardi il titolo di prelazione il credito viene considerato chirografario.

Ancora di particolare importanza, al fine di evitare che la liquidazione possa coinvolgere beni di terzi in contestazione, è la previsione secondo la quale il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione di beni oggetto delle domande di restituzione o di rivendicazione dei beni.

Infine, è chiarito che il rappresentante comune degli obbligazionisti può presentare la domanda di ammissione al passivo a tutela degli interessi comuni dei singoli obbligazionisti o di gruppi di obbligazionisti.

Al fine, poi, di accelerare i tempi dell'esame delle domande di ammissione al passivo, è previsto, a pena di decadenza, che i documenti non presentati con la domanda devono essere depositati in cancelleria almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per l'esame dello stato passivo.

Articolo 94 Legge fallimentare

L'articolo in commento, che reca la disciplina degli effetti della domanda di ammissione al passivo, equiparata negli effetti a quelli della domanda giudiziale, è stato alleggerito della previsione riguardante la decadenza dei termini per gli atti che non possono essere compiuti durante il fallimento in quanto non essendo ben chiaro quali effetti ulteriori, oltre la interruzione della prescrizione, potessero conseguire dalla presentazione della domanda, essendo pacifico in giurisprudenza che la presentazione della stessa, impedisce la decadenza del creditore dall'azione contro il fideiussore *ex* articolo 1957 codice civile.

Articolo 95 Legge fallimentare

Nell'articolo in commento, la disciplina dell'accertamento del passivo viene innovata sin dalla prima fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore, non più da parte del cancelliere. Il curatore, previo esame delle domande di ammissione, predispone un completo progetto di stato passivo, con elenchi separati dei creditori e dei titolari di altri diritti immobiliari e mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni.

In tale fase, il curatore potrà eccepire direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato, nonché l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione.

Il progetto va depositato in cancelleria almeno **quindici** giorni prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo e comunicato ai creditori ed al fallito, i quali possono esaminarlo e presentare osservazioni scritte sino a **cinque** giorni prima dell'udienza.

Nel corso di quest'ultima udienza, il giudice delegato, tenuto conto delle eccezioni sollevate dal curatore, di quelle rilevabili d'ufficio e di quelle sollevate dagli altri creditori, decide su ciascuna domanda nei limiti del richiesto.

La norma chiarisce infine che il fallito, non solo può intervenire in udienza, ma ha altresì il diritto di essere sentito in merito al contenuto delle domande.

Articolo 96 Legge fallimentare

L'articolo in rassegna precisa che, in caso di contestazioni da parte del curatore, il giudice delegato debba succintamente motivare il decreto con cui accoglie, respinge o dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo.

Il provvedimento di accoglimento deve inoltre indicare il grado dell'eventuale diritto di prelazione.

Viene inoltre nel terzo comma, data precisa individuazione dei crediti ammissibili con riserva.

In funzione acceleratoria del procedimento, viene soppressa la previsione che consentiva al giudice delegato di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo sicché il decreto di esecutività dovrà essere pronunciato in udienza al termine dell'esame di tutte le domande ciò anche al fine di consentire ai creditori ammessi di procedere alle operazioni di voto per la richiesta di sostituzione del curatore o dei componenti del comitato dei creditori ai sensi dell'articolo 37-bis.

Di peculiare rilievo è la norma che ponendo fine ai contrasti interpretativi, dispone che sia il decreto di esecutività dello stato passivo sia che le decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni di cui agli articoli 98 e 99 producono effetti soltanto all'interno della procedura fallimentare.

Articolo 97 Legge fallimentare

La disposizione in esame reca l'onere per il curatore di comunicare a tutti i creditori insinuati l'avvenuto deposito dello stato passivo affinché questo possa essere dagli stessi esaminato ai sensi dell'articolo 93. Il curatore dovrà altresì informare i creditori non ammessi o ammessi parzialmente del diritto di proporre opposizione.

Artt. 98 e 99 Legge fallimentare

Gli articoli in oggetto contengono la previsione di un'unica ampia categoria di "impugnazioni" dello stato passivo, all'interno della quale si collocano, attraverso l'esplicitazione dei relativi presupposti, le tre *species* dell'opposizione, dell'impugnazione propriamente detta e della revocazione.

L'unificato procedimento di impugnazione, viene governato dal modello camerale, destinato a chiudersi con decreto non reclamabile, ma ricorribile per cassazione.

L'articolazione del procedimento, nonostante la sua snellezza, garantisce il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

In mancanza di contestazioni da parte del curatore o di altri creditori, il tribunale può accogliere la domanda, anche in via provvisoria, con decreto pronunciato nella stessa udienza. In mancanza, ovvero quando pronuncia in via provvisoria, il tribunale provvede in via definitiva con decreto motivato entro venti giorni dall'udienza.

Articolo 84 decreto legislativo

L'articolo in commento prevede l'espressa abrogazione dell'articolo 100 della legge fallimentare, già colpito dalle pronunce della Consulta che ne hanno dichiarato, a più riprese, l'illegittimità costituzionale.

Articolo 101 Legge fallimentare

Viene dettata una nuova e compiuta disciplina delle domande tardive, attraverso la riduzione dei termini per la relativa presentazione - dodici mesi, prorogabili fino a diciotto a far data dal deposito del decreto di

esecuzione dello stato passivo - e la limitazione della possibilità di presentare domande fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo ai soli casi di comprovata causa non imputabile.

Articolo 102 Legge fallimentare

Viene altresì prevista la possibilità che il tribunale, dietro motivata istanza del curatore, decreti, sentito anche il comitato dei creditori ed il fallito, il non farsi all'accertamento del passivo dopo la presentazione delle domande di ammissione e prima dell'udienza per la verifica, qualora risulti che non vi sia alcuna prospettiva di realizzare un attivo da distribuire ai creditori, fatto salvo il pagamento delle spese della procedura e dei crediti prededucibili. L'obiettivo è quello di realizzare, in esecuzione della delega, l'economia del mezzo processuale e, al contempo, di consentire al creditore istante i benefici fiscali ordinariamente connessi alla presentazione della domanda di ammissione al passivo.

Articolo 103 Legge fallimentare

Viene infine previsto che ai procedimenti relativi all'accertamento dei diritti reali e personali dei terzi sui beni immobili e mobili si applica il regime probatorio previsto dall'articolo 621 codice di procedura civile in tema di opposizione di terzo.

Viene poi introdotto il potere del creditore di modificare la domanda e di chiedere l'ammissione al passivo del controvalore bene che non sia stato acquisito all'attivo della procedura.

CAPO VII

Il Capo settimo contiene le modifiche del capo VI rubricato della liquidazione dell'attivo del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 104 a 110.

Coerentemente con l'impostazione della delega verso una semplificazione ed una maggiore efficienza della procedura, il decreto legislativo ha tenuto conto, in materia di liquidazione e di ripartizione dell'attivo, delle prassi virtuose poste in essere dai tribunali più attenti che da tempo adottano soluzioni liquidatorie che privilegiano la duttilità e la rapidità delle operazioni di cessione, cercando di superare le farraginose e poco efficienti norme sulle vendite, modellate sul sistema delle esecuzioni coattive individuali.

Invero, il previgente sistema improntato ad un apparente garantismo, spesso rivelatosi più formale che reale, è stato in effetti concausa del sistematico ritardo della durata delle procedure fallimentari.

Per questo, le nuove disposizioni sulla realizzazione e sulla ripartizione dell'attivo si ispirano a criteri di efficienza e di semplificazione operativa. Ciò ha anche reso necessaria, come sopra meglio illustrato, l'adozione di scelte nuove sul piano della ridefinizione dei ruoli del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori e su quello dell'individuazione dei più opportuni adempimenti procedurali, improntati, essi pure, a semplicità ed a rapidità.

In questa prospettiva, si è ritenuto di dover privilegiare la scelta di una minore giurisdizionalizzazione, in coerenza con l'accentuato ruolo del curatore, divenuto il vero organo motore della procedura, dal quale parte ogni impulso per le scelte di liquidazione e di conservazione delle imprese assoggettate alla procedura concorsuale, nella consapevolezza che, invece, il ruolo del giudice deve essere esclusivamente indirizzato ad una funzione di controllo sulla regolarità della procedura e di organo preposto alla soluzione dei conflitti endoconcorsuali.

Proprio in ragione di questa scelta, si giustifica l'aver conservato la disposizione secondo cui il giudice delegato ha il potere di sospendere la vendita quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto (Articolo 108 Legge fallimentare).

In stretta correlazione a questa nuova impostazione delle attribuzioni degli organi fallimentari, è stato ridisegnato, anche nella fase liquidatoria, il ruolo del comitato dei creditori, espressione collettiva dell'interesse comune al ceto creditorio, cui è attribuito il compito precipuo di effettuare le valutazioni sulla convenienza economica delle operazioni liquidatorie, mediante pareri, anche vincolanti, per il curatore ed autorizzazioni per gli atti maggiormente significativi sul piano economico.

L'ulteriore novità consiste nel fatto che, per quanto possibile, l'attività di liquidazione dovrà avvenire non più con operazioni diversificate, non coordinate, occasionali e non rientranti in una strategia unitaria, bensì nel quadro di un razionale programma di liquidazione, predisposto dal curatore ed approvato dal giudice delegato, previo parere vincolante del comitato dei creditori. Piano attuabile subito dopo che si

siano resi disponibili i necessari elementi di valutazione sull'entità, sulla qualità e sul valore di mercato dei beni appresi all'attivo, nè variabile. Solo in presenza di "sopravvenute esigenze", il curatore può presentare, con le stesse modalità, un supplemento del piano di liquidazione.

Lo scopo del programma di liquidazione è, appunto, quello di evitare, per quanto possibile, i rischi di irrazionali disgregazioni liquidatorie. La possibilità di consentirne l'attuazione ancor prima dell'emanazione del decreto di esecutività dello stato passivo, si pone coerentemente in linea con l'esigenza di favorire la speditezza del procedimento.

Inoltre, l'intervento riformatore, sempre in coerenza con la scelta generale di ridurre al minimo indispensabile la giurisdizionalizzazione del concorso, ha evitato, per quanto possibile, la tradizionale trasfusione, per *relationem*, nella riformata legge fallimentare del sistema del codice di procedura civile relativo alle esecuzioni individuali ed ha adottato nuove specifiche scelte operative, tratte anche da soluzioni pragmatiche positivamente sperimentate dalla giurisprudenza più attenta.

Articolo 104 Legge fallimentare

In questo contesto, frutto di un rinnovato modo di interpretare la stessa funzione dell'esecuzione forzata collettiva, si pone anche la previsione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, il quale può essere autorizzato o con la sentenza dichiarativa di fallimento, nel caso in cui l'improvvisa interruzione possa comportare "un danno grave", sempre che "non arrechi pregiudizio ai creditori", ovvero con successivo provvedimento del giudice delegato, su proposta del curatore, qualora il comitato dei creditori, con parere vincolante, ritenga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa conveniente per i creditori stessi o più proficua ai fini della collocazione sul mercato dell'azienda o di suoi rami. Ed è proprio in questo secondo caso che si può cogliere l'aspetto più significativo dell'innovazione, essendosi qui voluto accentuare che l'istituto, a differenza di quanto previsto dall'Articolo 90 del regio decreto del 1942, risponde non più al solo interesse privatistico di consentire un miglior risultato della liquidazione concorsuale, ma è aperto a quello pubblicistico di utile conservazione dell'impresa ceduta nella sua integrità o in parte, sempre che il ceto creditorio non ritenga di trarne nocimento. Difatti, al fine di scongiurare tale eventualità, è stata mantenuta la previsione del parere favorevole vincolante del comitato dei creditori per l'autorizzazione alla temporanea continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Sul piano sostanziale, degna di rilievo è la disposizione secondo la quale i contratti pendenti alla data del fallimento proseguono durante l'esercizio provvisorio, salva la facoltà del curatore di chiederne lo scioglimento secondo le norme dettate in materia di effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti (Sezione IV del Capo II del Titolo II). Le norme in materia di effetti dal fallimento sui rapporti giuridici pendenti trovano impregiudicata applicazione anche al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa per quei contratti ancora pendenti alla medesima data.

Al fine di dirimere possibili contrasti, è espressamente previsto che i crediti sorti durante l'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione nel fallimento.

Articolo 104 bis Legge fallimentare

Nel quadro delle nuove esigenze conservative assume una particolare importanza l'istituto dell'affitto dell'azienda, strumento ormai diffuso nella prassi e pienamente in linea con un sistema concorsuale caratterizzato da un fine non esclusivamente liquidatorio, ma indirizzato al recupero delle componenti attive dell'impresa.

In realtà, la prassi giudiziaria, ancora prima della legge n. 223 del 1991 (che, all'Articolo 7 co. 4, dava per scontata la soluzione positiva), aveva largamente utilizzato questo istituto come mezzo per la conservazione temporanea dell'integrità dell'azienda, o di suoi rami, anche nella prospettiva della loro migliore collocazione sul mercato.

La riforma ha inteso recepire questa prassi, colmando tuttavia la lacuna normativa, consistente, soprattutto, nella più precisa individuazione degli effetti sulla procedura concorsuale della retrocessione dai terzi affittuari di aziende o di suoi rami. La soluzione, su questo punto, è stata trovata nella previsione di non "responsabilità del patrimonio acquisito all'attivo per i debiti maturati sino alla retrocessione", in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. La deroga trova giustificazione nel bisogno di assicurare che i creditori anteriori, in funzione della cui tutela l'affitto è stato disposto, non vengano ad essere penalizzati dalla condotta dissennata dell'affittuario.

Inoltre, sempre in deroga a quanto stabilito dal codice civile, è stato previsto un contenuto contrattuale minimo obbligatorio, consistente nell'irrinunciabile diritto di ispezione dell'azienda da parte del curatore, nella costituzione di una garanzia per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, nell'esclusivo diritto del curatore di recedere unilateralmente previa, soltanto, la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo, pagabile in prededuzione.

Infine, in presenza delle odierne incertezze interpretative, una succinta disciplina procedimentale concernente l'esercizio della "prelazione", dopo averne ampliato la sfera applicativa con la previsione ulteriore, rispetto al disposto della legge n. 223 del 1991, che quel diritto può essere concesso all'affittuario anche "convenzionalmente", su autorizzazione del giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori. Questa soluzione è stata ritenuta opportuna, proprio come mezzo per incentivare l'affittuario ad effettuare investimenti sull'azienda, onde rafforzarne il suo successivo interesse acquisitivo.

Articolo 104 ter Legge fallimentare

Assoluta novità, tesa a semplificare e razionalizzare la fase di liquidazione dell'attivo, è costituita dalla presente disposizione che impone al curatore di predisporre, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il programma della liquidazione. In questo modo, a differenza da quanto previsto dalla precedente normativa, che subordinava l'apertura della fase di liquidazione al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore potrà procedere alla liquidazione dell'attivo più speditamente, indipendentemente dalla chiusura dello stato passivo.

Trattandosi di un atto di gestione, il programma di liquidazione, prima di essere approvato dal giudice delegato, deve ottenere il parere favorevole vincolante del comitato dei creditori, il quale valuterà nel merito la opportunità e la convenienza delle scelte operate dal curatore.

Ai noti fini semplificatori ed acceleratori, cui si ispira l'intento riformatore, è previsto un termine relativamente breve per la presentazione del programma di liquidazione (quello di sessanta giorni indispensabile al curatore per acquisire gli elementi utili sulla composizione, sul valore, e sulle possibilità di realizzo del patrimonio), nonché che la sua approvazione tiene luogo delle autorizzazioni che sarebbero necessarie per l'adozione dei singoli atti previsti nel programma medesimo.

L'articolo in rassegna reca dettagliatamente il contenuto minimo del programma di liquidazione che, in particolare, deve indicare l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'Articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis. Viene inoltre prescritta la necessaria indicazione della sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto, di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare, delle possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco, nonché delle condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Viene attribuita al curatore la facoltà di chiedere l'autorizzazione del giudice delegato per affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Viene altresì previsto che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato.

A fini acceleratori e semplificatori è stato previsto che l'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni inclusi nel programma.

Viene prevista la possibilità che per sopravvenute esigenze, non conosciute o conoscibili al momento della presentazione del piano, il curatore possa presentare un supplemento del piano di liquidazione.

Viene stabilito ancora che prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Infine, risponde sempre ad esigenze di speditezza e di economicità la previsione, essa pur innovativa, di una possibile c.d. derelizione di beni che, per qualsivoglia ragione vuoi per il loro modesto valore venale vuoi per il carattere di oggettiva invendibilità come nel caso di impianti fuori norma e, dunque incommerciabili, o di terreni inquinati etc.).

Su tali beni, restituiti al debitore cui appartengono, potranno, se del caso, soddisfarsi, *uti singuli*, i creditori concorsuali.

Articolo 105 Legge fallimentare

Per le medesime esigenze sopra evidenziate è sembrato necessario prevedere una specifica disciplina anche dalla vendita dell'azienda, che assume un ruolo centrale nel nuovo sistema dell'esecuzione coattiva concorsuale.

Anzitutto, si è disposto che la vendita atomistica dei singoli beni rientranti in un complesso aziendale possa essere effettuata **allorquando sia prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori: ciò al fine di contemperare la scelta generale della "conservazione" dei complessi aziendali con la finalità comunque liquidatoria, nell'interesse del ceto creditorio, della procedura fallimentare.**

In secondo luogo, è stata prevista, come per i beni immobili, una più ampia facoltà di scelta tra ogni possibile forma liquidatoria consentita dall'ordinamento, se connotata, comunque, da massima trasparenza, da rapidità esecutiva e dall'adozione delle più opportune forme di "pubblicità" nessuna esclusa, fra le tante oggi offerte anche dai mezzi di informazione telematici.

Anche in questo caso, così come in tutta la fase della liquidazione dell'attivo, deve trovare applicazione ogni forma ed ogni mezzo che finisca per raggiungere il duplice obiettivo del massimo realizzo e della massima conservazione possibile dei nuclei ancora produttivi. Sotto questo secondo aspetto, si giustifica la previsione secondo cui, ai fini della vendita di aziende o di suoi rami in esercizio, la scelta dell'acquirente deve essere effettuata tenendo conto non solo dell'ammontare, in sé, del prezzo offerto, ma anche delle "garanzie di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli di occupazione". Si tratta di un'indicazione già adottata, da tempo, da alcuni giudici ma che è stata sempre, a ragione, considerata alla stregua di una soluzione interpretativa *praeter legem* in presenza di un contesto normativo, quale quello del 1942, che privilegiava, in via esclusiva, l'attenzione sul risultato in senso quantitativo, del realizzo.

Anche la previsione secondo cui, "nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento di un'azienda previste dall'Articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il curatore, l'acquirente e il rappresentante dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia" costituisce evidente espressione di quella flessibilità e duttilità di cui si è inteso caratterizzare l'intero impianto normativo, al fine di conseguire il primario risultato della rapida collocazione sul mercato dei nuclei produttivi ancora vitali.

Per ciò che riguarda le forme delle vendite e dei loro effetti, si è innovato molto e si è ritenuto di eliminare ogni rinvio alla disciplina del processo esecutivo individuale, fermo restando, comunque, il fondamentale effetto "purgativo" delle vendite forzate. Si spiegano così le previsioni delle cessioni anche a mezzo di soggetti specializzati o con il conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, dell'azienda del debitore o di suoi rami, di beni o crediti, con i relativi rapporti in corso, esclusa, comunque, la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'Articolo 2560 del codice civile.

Si è, peraltro, inteso favorire le rapide cessioni anche attribuendo all'acquirente la possibilità di effettuare le proprie controprestazioni non pagando direttamente il prezzo, bensì accollandosi debiti concorsuali, purché ciò non si traduca in una alterazione della graduazione dei crediti, come potrebbe avvenire nel caso dell'acquisto dei beni concessi al debitore in *leasing*.

Articolo 106 Legge fallimentare

Particolare importanza assume la previsione della possibilità di cessione di tutti i crediti, qualunque ne sia la natura, compresi quelli fiscali e futuri e pur se contestati.

Questa soluzione, così come quella della possibilità di cedere le azioni revocatorie, è stata dettata dall'esigenza di evitare ritardi nelle chiusure delle procedure concorsuali che, secondo il sistema previgente, sono spesso dovuti proprio ai lunghi tempi connessi alla definizione, con sentenza passata in giudicato, dei contenziosi fiscali e ordinari.

Le azioni cedibili sono tutte quelle comunque dirette a conseguire incrementi di patrimonio del debitore, mentre le revocatorie possono essere cedute limitatamente a quelle già pendenti, al fine di evitare che, in una materia così delicata, l'esercizio delle azioni - comunque non cedibili ai prossimi congiunti del debitore insolvente e dei soggetti cui è stata estesa la procedura o alle società del gruppo di cui fa parte la società insolvente - possa assumere una connotazione negativa di tipo speculativo.

Articolo 107 Legge fallimentare

Anche per la vendita dei beni immobili e delle aziende comprendenti immobili, sono state previste norme dirette a conseguire l'obiettivo del massimo realizzo secondo modelli di speditezza, flessibilità e trasparenza, totalmente slegate dai rigidi schemi procedurali previsti per le esecuzioni individuali e, quindi, non più ancorate alle anacronistiche distinzioni basate sulla natura mobiliare o immobiliare dei beni.

Ciò ha imposto la previsione di schemi procedurali molto più flessibili che puntano essenzialmente in due direzioni: quella della più ampia deformalizzazione del procedimento e, parallelamente, quella del significativo ampliamento delle forme di pubblicità, in conformità alla notevole gamma di mezzi, anche informatici e telematici, oggi disponibili.

Sempre nella direzione dell'efficienza e del fine di massimizzazione degli introiti, è stata anche adottata un'ulteriore significativa novità: quella dell'utilizzabilità anche della vendita di immobili per "offerte private", se ritenute più vantaggiose; in tal caso, per evitare il rischio di liquidazioni sospette, è stata specificamente previsto, l'obbligo per il curatore di informare il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito delle procedure depositando in cancelleria la relativa documentazione.

In tale contesto si è ritenuto necessario attribuire al curatore il potere di sospendere la vendita qualora pervenga un offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo più alto precedentemente offerto.

Al fine, poi, di fissare i requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi per gli atti di vendita e di liquidazione e per determinare i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita, il presente articolo rinvia ad un regolamento del Ministro della giustizia da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 108 Legge fallimentare

Il primo comma della disposizione in esame disciplina la facoltà per il giudice delegato, derivantegli dal generale potere di vigilanza, di sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati e previo parere del medesimo comitato dei creditori.

E' previsto altresì il potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita qualora, su istanza presentata dagli stessi soggetti da ultimo indicati, entro dieci giorni dal deposito della documentazione relativa agli esiti della procedura da parte del curatore, il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto in base all'andamento del mercato.

Al secondo comma, si è ritenuto necessario precisare in modo esplicito che anche le vendite di beni immobili e di mobili registrati, in quanto inserite in un contesto di esecuzione collettiva e realizzata da un organo della procedura, sono esse stesse espressione di esecuzione forzata; per questo si è previsto che, una volta pagato il prezzo, il giudice deve ordinare, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudiziali gravanti il bene ceduto, anche se una tale soluzione avrebbe potuto darsi per scontata, perché consequenziale al sistema.

Articolo 108 bis Legge fallimentare

Al fine di non rinviare *tout court* la soluzione delle varie problematiche connesse alla liquidazione concorsuale al sistema delle vendite forzate delle procedure esecutive individuali, sono state previste norme specifiche a proposito delle vendite di navi, galleggianti ed aeromobili per i quali, in precedenza, mancava ogni raccordo con il codice di navigazione.

Articolo 108 ter Legge fallimentare

Allo stesso fine illustrato nell'articolo precedente, sono state previste norme specifiche a proposito delle modalità di vendita di diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi.

Articolo 109 Legge fallimentare

Nel secondo comma, viene attribuito al tribunale il potere, che prima era in capo al giudice delegato, di determinare la somma da liquidare in conto al compenso finale al curatore da liquidarsi a norma dell'articolo 39.

CAPO VIII

Il Capo ottavo contiene le modifiche del capo VII rubricato della ripartizione dell'attivo del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 110 a 117.

Anche la disciplina della ripartizione dell'attivo è stata improntata al principio della speditezza e della economicità, essendo stata prevista la pronta distribuzione dei ricavi man mano che si realizzano, in conformità, del resto, all'attuale sistema.

Peraltro, il presente decreto ha altresì previsto una serie di precise soluzioni, spesso tratte dal diritto vivente, volte a regolamentare, per un verso, fattispecie pur frequenti, ma non specificamente disciplinate dalla legge del 1942, come quella dell'insufficienza dell'attivo anche per il soddisfacimento dei soli creditori prededucibili o, per altro verso, a imporre regole comportamentali obbligatorie nelle ipotesi in cui, nel vigore dell'attuale legge, si erano formati suggerimenti o indirizzi interpretativi non sempre univoci o dotati di sufficiente chiarezza, come nel caso dei c.d. conti speciali o delle modalità di accertamento e di pagamenti dei crediti prededucibili e del decorso del computo degli interessi.

Per altro verso, con il presente intervento normativo vengono colmate vistose lacune esistenti nell'attuale sistema, da tempo segnalate da dottrina e giurisprudenza: così, non solo per la disciplina relativa al trattamento dei crediti prededucibili, ma anche per ciò che riguarda taluni aspetti dei meccanismi di riparto rimasti in ombra nel sistema vigente e tuttora fonte di ondivaghe interpretazioni.

Articolo 110 Legge fallimentare

In tema di procedimento di ripartizione dell'attivo, nel primo comma viene esteso il termine per il curatore per presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime.

Nel secondo comma, in linea con le rimodellate attribuzioni degli organi della procedura fallimentare, viene, da un lato, soppressa la previsione secondo cui il giudice delegato può apportare al progetto di distribuzione le variazioni che reputa convenienti e dall'altro, viene introdotta la previsione secondo cui i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme del procedimento camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale.

Nell'ultimo comma viene infine previsto che una volta decorso il termine per il reclamo, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

Se, nell'ipotesi inversa viene proposto reclamo, invece, il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto di distribuzione previo accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

Viene altresì precisato che il provvedimento con cui si decide il reclamo si provvede anche in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Articolo 111 Legge fallimentare

Una prima soluzione volta a chiarire l'ordine di distribuzione delle somme, è contenuta nella modifica del primo comma dell'articolo in commento dove, in sostituzione della previsione contenuta nel numero 1) del regio decreto del 1942, viene stabilito che le somme ricavate debbono essere erogate per il pagamento prioritario dei crediti prededucibili.

Nella modifica del comma secondo dell'articolo in esame viene dettata la definizione dei debiti prededucibili, stabilendo che tali sono quelli così qualificati dalla legge e quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale.

Articolo 111 bis Legge fallimentare

L'esigenza sopra meglio illustrata di porre le condizioni per favorire una uniformità applicativa della ripartizione dell'attivo, ha indotto a prevedere espressamente, nel primo comma dell'articolo in rassegna, che i crediti prededucibili debbono essere accertati **con le modalità dell'accertamento del passivo, ad esclusione di quelli non contestati per ammontare e per collocazione, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di liquidazione di compensi (in quest'ultimo caso, essi andranno accertati con le modalità del procedimento camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale).**

Nel secondo comma **viene introdotto il** principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per capitale, spese e interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, ma con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori muniti di garanzia reale sui beni alienati. Viene altresì mantenuta ferma la diversa soluzione, costituente *ius receptum*, secondo cui tale priorità non esiste nel solo caso in cui i crediti prededucibili si riferiscano ad attività incrementative del valore dei beni medesimi, pignorati o ipotecati, o che, comunque, abbia arrecato beneficio ai creditori *de quibus*.

A fini acceleratori viene disposto che i crediti prededucibili, sorti nel corso del fallimento, liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. In quest'ultima ipotesi viene, altresì, introdotta la disposizione di garanzia secondo cui detto pagamento, superiore ad un importo di 25.000,00 euro, deve essere autorizzato dal comitato dei creditori.

La norma reca la possibilità che con decreto del Ministro della giustizia detto importo sia aggiornato ogni cinque anni sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita.

Infine, per l'ipotesi in cui l'attivo risulti insufficiente, viene previsto che la distribuzione avvenga secondo criteri di gradualità e proporzionalità conformemente all'ordine di prelazione assegnato dalla legge.

Articolo 111 ter Legge fallimentare

Sempre nell'ottica chiarificatrice sopra accennata, viene prevista espressamente la disciplina dei c.d. conti speciali, definendo cosa si intende per massa liquida attiva immobiliare e massa liquida attiva mobiliare e prescrivendo analitiche e specifiche modalità di conto per il curatore.

Articolo 111 quater Legge fallimentare

Viene infine specificatamente introdotta la disciplina dei crediti assistiti da prelazione. In proposito viene disposto che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, spese ed interessi, nei limiti previsti dagli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, così creando un coordinamento normativo tra la norma in commento e il sistema di concorso dei diritti di prelazione (crediti pignorati, crediti ipotecari e crediti privilegiati).

Articolo 112 Legge fallimentare

La modifica dell'articolo in commento si limita a riformulare la disposizione in tema di modalità di partecipazione dei creditori ammessi tardivamente senza alterarne nella sostanza la struttura previgente.

Articolo 113 Legge fallimentare

In questo sforzo di innovare, ma anche di fare chiarezza, onde evitare il protrarsi di ambiguità e di incertezze, è stato, fra l'altro, stabilito che, già nel primo progetto di riparto parziale, il curatore è tenuto a specificare le somme che spetterebbero a quattro precise categorie di creditori, i cui diritti nell'ambito del concorso non siano stati ancora definitivamente accertati a causa di ammissioni con riserva o di opposizioni o di impugnazioni o di revocazioni in corso.

Al fine di assicurare anche a questi creditori una prospettiva di soddisfacimento pari a quella degli altri creditori concorsuali definitivamente ammessi, si è ritenuto di prevedere, anche in sede di riparto finale, l'obbligatorietà degli accantonamenti a favore dei creditori già insinuati al passivo, ma non ancora definitivamente ammessi per le quattro sopra specificate ipotesi tassative.

Questa significativa novità rispetto al regio decreto del 1942 è dovuta alla necessità di contemperare due esigenze, da un lato, quella di tutela dei creditori che hanno proposto domanda di ammissione al passivo per crediti già vagliati (positivamente o anche negativamente, in tutto o in parte o anche solo per la causa di prelazione) dal giudice delegato, le cui aspettative sarebbero frustrate nel caso in cui - come spesso ora avviene - la procedura concorsuale venisse chiusa prima che fosse esaurito il procedimento sulle contestazioni; dall'altro, quella di favorire la rapidità delle procedure concorsuali, in conformità all'impostazione generale della riforma.

Articolo 113 bis Legge fallimentare

La norma introduce *ex novo* la disciplina dello scioglimento delle ammissioni con riserva, prevedendo che allorquando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato con decreto modifica lo stato passivo disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Articolo 114 Legge fallimentare

La novella reca una duplice innovazione anche in tema di restituzione di somme riscosse, precisando, rispetto al sistema previgente, che, in primo luogo, i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione e che, in secondo luogo, i creditori i quali hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre gli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Articolo 115 Legge fallimentare

La modifica dell'articolo in commento, sempre in un'ottica chiarificatrice, dispone che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione con modalità che assicurino la prova dell'avvenuto pagamento.

Nel secondo comma viene precisato che nell'ipotesi di cessione dei crediti avvenuta prima della ripartizione, il curatore deve attribuire le quote di riparto ai cessionari unitamente alla documentazione che attesti l'avvenuta cessione risultante da un atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario. In quest'ultima ipotesi viene altresì disposto che il curatore provveda alla rettifica formale dello stato passivo.

Articolo 116 Legge fallimentare

La novella in tema di rendiconto reca, nel primo comma della norma in esame, la precisazione che il curatore, una volta compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale ed in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Nel secondo comma, viene altresì aggiunta la previsione che, oltre alle osservazioni, ogni interessato può presentare eventualmente anche delle contestazioni.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio **che provvede in camera di consiglio**.

Articolo 117 Legge fallimentare

E' opportuno ricordare che l'Articolo 117 del regio decreto del 1942 prevedeva che la ripartizione finale comprendesse obbligatoriamente anche gli accantonamenti precedentemente fatti, proprio perché essa doveva aver luogo dopo che tutte le contestazioni fossero state risolte e fosse stato approvato il rendiconto, su accordo dei creditori o giudizialmente ed altresì fosse stato liquidato il compenso al curatore. Ma poiché, con il passare del tempo, l'applicazione rigorosa di questo principio aveva, di fatto, allungato in modo abnorme la durata delle procedure fallimentari, che dovevano rimanere aperte per il solo fatto della pendenza di controversie, solitamente molto numerose, sullo stato passivo, la giurisprudenza ha progressivamente introdotto alcuni temperamenti al rigido principio della previa necessità che la ripartizione finale dovesse presupporre la definizione, con sentenza passata in giudicato, di tutte le contestazioni relative ai crediti concorrenti. Sennonché, questo indirizzo, teso a velocizzare la chiusura dei fallimenti, nell'interesse del debitore e dei creditori concorrenti non contestati, ha, a sua volta, finito per ledere i diritti patrimoniali di quelli contestati o quantomeno, per renderne sempre più incerte le aspettative.

Su questo punto, allora, la norma novellata prevede che, in sede di ripartizione finale, gli accantonamenti fatti in precedenza devono essere distribuiti solo nel caso in cui sia intervenuta la decisione irrevocabile sulle questioni che li avevano originati; diversamente, essi devono essere mantenuti secondo le modalità stabilite dal giudice delegato e non impediscono la chiusura della procedura. Naturalmente, poiché la chiusura fa venir meno anche gli organi della procedura stessa, si è previsto un semplice meccanismo processuale - un ricorso al giudice designato dal presidente del tribunale - al fine di consentire, comunque entro i cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme accantonate e depositate.

CAPO IX

Il Capo nono contiene le modifiche del Capo VIII rubricato della cessazione della procedura fallimentare, ed in particolare della sezione I dedicata alla chiusura del fallimento e, segnatamente, degli articoli da 118 a 123 nonché della sezione II dedicata al concordato fallimentare e segnatamente degli articoli da 124 a 141, del Titolo II della legge fallimentare.

L'impianto normativo che regola l'estinzione della procedura di liquidazione concorsuale è rimasto invariato rispetto alla legge fallimentare del 1942, sono state, però, previste ulteriori ipotesi specifiche di chiusura conseguenti alle innovazioni concernenti i limiti, in generale, dell'apertura del concorso, così, ad esempio, è stato previsto il caso che, nel corso dell'accertamento dello stato passivo, si accerti che non avrebbe dovuto essere aperta la procedura per essere stata riscontrata la totale mancanza di attivo (Articolo 118).

Significativo è poi il fatto che si è colmata una lacuna del sistema previgente, il quale non prevedeva alcuna impugnazione avverso il decreto che respingeva la richiesta di chiusura. Ora un tale provvedimento è reclamabile innanzi alla corte di appello da parte di chiunque interessato (Articolo 119). Di notevole rilievo è, poi, l'innovazione che prevede un limite alla conservazione in capo ai creditori dei diritti rimasti insoddisfatti nel concorso ma con un'importante eccezione, che costituisce uno degli aspetti più qualificanti della riforma: quella, cioè, che non sia intervenuta l'esdebitazione del fallito a norma degli articoli 142 e seguenti (Articolo 120).

Articolo 118 Legge fallimentare

L'articolo in commento risulta modificato nel primo comma con l'introduzione della più ampia locuzione "di tutti i debiti da soddisfare in prededuzione" in luogo "del compenso al curatore e delle spese di procedura", contenuta nel testo del regio decreto del 1942.

Risulta inoltre modificato il numero 4) del medesimo primo comma nella parte in cui introducendo una più ampia e completa previsione che la chiusura del fallimento possa trovare luogo quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure parzialmente né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura. Viene precisato che l'accertamento di quest'ultima circostanza può essere contenuto sia nella relazione o con i successivi rapporti riepilogativi stilati dal curatore ai sensi dell'articolo 33.

E' stata poi inserita, dopo il primo comma, una ulteriore previsione che completa la disciplina della chiusura della procedura di fallimento con l'ipotesi in cui esso riguardi una società. In tal caso, il curatore ha l'onere di chiederne la cancellazione dal registro delle imprese. Se, poi, trattasi di società appartenente a uno dei tipi indicati dall'articolo 147, viene altresì specificato che la chiusura della procedura determina anche la chiusura di quella estesa ai soci, illimitatamente responsabili, a norma dello stesso articolo 147. Ciò naturalmente sempre che non si tratti di una procedura di fallimento aperta nei confronti del socio quale imprenditore individuale.

Articolo 119 Legge fallimentare

L'articolo in esame registra la modifica imposta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo medesimo nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi la corte di appello non solo del decreto che dichiara la chiusura del fallimento, ma anche di quello che ne respinge la richiesta, decreto che è ora espressamente reclamabile a norma dell'articolo 26. Una ulteriore modifica riguarda l'ipotesi in cui la chiusura venga dichiarata, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4) allorquando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure parzialmente né i creditori

concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura. E' stabilito che in tal caso il tribunale decida sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.

Articolo 120 Legge fallimentare

Nell'articolo in rassegna viene fissato un limite alla conservazione in capo ai creditori dei diritti rimasti insoddisfatti nel concorso, salvo che non sia intervenuta l'esdebitazione del fallito a norma degli articoli 142 e seguenti.

Inoltre, affinché i creditori risultanti dallo stato passivo possano chiedere che la pronuncia endoconcorsuale produca effetti nei confronti del debitore stesso al fine di consentire i tentativi recuperatori quando quest'ultimo tornerà *in bonis*, è stata attribuita natura di prova scritta ai fini del procedimento d'ingiunzione ex Articolo 637 del codice di rito al decreto o alla sentenza con cui il credito è stato ammesso al passivo.

Articolo 121 Legge fallimentare

La disciplina dell'istituto della riapertura della procedura di liquidazione concorsuale è rimasta immutata così come disciplinata dalla legge del 1942, viene solo arricchita da alcune previsioni tratte, anche qui, dalle prassi giudiziarie e dalla constatazione dell'esistenza di alcune specifiche lacune del sistema concorsuale previgente.

In particolare, viene soppressa nel secondo comma la previsione secondo la quale la sentenza emessa dal tribunale in camera di consiglio, già in passato ritenuta comunque ricorribile ai sensi dell'articolo 111, comma II della Costituzione, "non è soggetta a gravame".

Non necessita di commento la disposizione introdotta secondo cui i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

Infine, in coerenza con il sistema e con la modifica apportata dal secondo comma dell'articolo in commento, è stata aggiunta la previsione secondo cui la sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.

Articolo 122 Legge fallimentare

Nel secondo comma dell'articolo in esame viene apportata una modifica puramente formale di rinvio interno.

Articolo 123 Legge fallimentare

Viene al primo comma inserita la previsione di coordinamento interno ai termini previsti dall'articolo 67-bis in luogo di quelli originariamente previsti dall'articolo 70 così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005.

Nel secondo comma, inoltre, è stato aggiunto l'esplicito richiamo agli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti tra i coniugi di cui all'articolo 69.

Articolo 124 Legge fallimentare

In virtù del principio di delega che imponeva la modifica della disciplina del concordato fallimentare, riducendo i tempi della procedura, consentendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi per posizione giuridiche nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti alle diverse classi, si è provveduto a rinnovare in tal senso l'istituto in esame.

La prima novità, contenuta nel primo comma dell'articolo in commento, consiste nella estensione della legittimazione alla proposta di concordato ad uno o più creditori o ad un terzo. Inoltre, tale proposta può essere presentata anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo, a condizione che i dati contabili e le altre notizie disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società a cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Il secondo comma, nell'indicare il nuovo contenuto che può assumere la proposta di concordato, fa espresso riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, ai trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, adeguatamente motivati, e alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessioni di beni, accollo o altre operazioni straordinarie. Riguardo a quest'ultima categoria vengono ricomprese le attribuzioni ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita avuto riguardo al valore **di mercato** attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia. **Valore di mercato indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale.**

Viene altresì precisato che il trattamento stabilito per ciascuna classe non possa avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

In relazione, poi, al programma di ristrutturazione ed alla soddisfazione dei crediti va evidenziato l'ampliamento delle modalità e delle forme utilizzabili per ottenere il risultato prefissato in sintonia con quelle che sono le soluzioni negoziali per il superamento della crisi utilizzate nella prassi. Allo stesso fine si ispira la norma che nel disciplinare il contenuto della proposta di concordato fallimentare presentata da un terzo, stabilisce la possibilità di prevedere la cessione oltre che dei beni compresi nella massa attiva fallimentare, anche delle azioni di pertinenza del fallimento.

Infine, allo scopo di limitare l'impegno assunto dal terzo con il concordato è espressamente previsto che il medesimo può essere limitato al soddisfacimento dei soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente e di quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva prima della presentazione della proposta. In questo caso, tuttavia, il fallito continua a rispondere verso tutti gli altri creditori, fatto salvo però quanto disposto dalla disciplina della esdebitazione prevista agli articoli 142 e seguenti.

Articolo 125 Legge fallimentare

L'articolo in esame rimodella il procedimento previsto in materia di esame della proposta imprimendo una forte caratterizzazione privatistica al medesimo. Difatti, viene sottratto al giudice delegato il potere di valutare l'eventuale convenienza della proposta che viene, invece, comunicata ai creditori una volta sentiti il comitato dei creditori e il curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e previa acquisizione del parere favorevole del curatore.

Al tribunale spetta il compito di verificare il corretto utilizzo dei criteri previsti dall'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), quando la proposta contiene condizioni differenziate per singole classi di creditori.

Il terzo comma disciplina l'ipotesi in cui siano proposte più domande di concordato e prevede che in tal caso, tutte, siano portate in votazione contemporaneamente.

L'ultimo comma, infine, si fa carico di disciplinare l'eventualità che la società fallita obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, prevedono che la comunicazione della proposta venga inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee deputate ad esprimere il loro eventuale dissenso.

Articolo 126 Legge fallimentare

L'articolo in esame in materia di concordato con numerosi creditori semplifica le modalità di comunicazione tramite pubblicazione della proposta, prevedendo che il testo integrale della medesima, anziché venire comunicata a ciascuno dei creditori, sia pubblicata su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Articolo 127 Legge fallimentare

La disposizione in esame disciplina le modalità di voto nel concordato, tenendo conto della eventualità che la proposta sia presentata prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In quest'

ultimo caso il primo comma dispone che hanno diritto di voto i creditori risultanti dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 124, primo comma.

Nulla è innovato nel caso in cui la proposta di concordato sia stata presentata dopo il decreto di esecutività dello stato passivo.

La disposizione del secondo comma prevede che i titolari di cause legittime di prelazione di cui la proposta di concordato preveda l'integrale soddisfazione, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto, salvo che rinuncino al diritto di prelazione.

La norma precisa inoltre che in caso di rinuncia, totale o parziale, alla prelazione, i creditori per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari e che la rinuncia alla prelazione ha effetto ai soli fini del concordato.

Nel quarto comma viene altresì chiarito che, anche i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato preveda, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua del credito e quindi, in tale misura, sono ammessi al voto.

Viene precisato ancora che la disciplina in materia di esclusione dal diritto di voto, si applica anche ai crediti delle società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.

Di peculiare rilievo è la modifica dell'ultimo comma dell'articolo in rassegna che, derogando al principio generale, attribuisce diritto di voto in conseguenza di trasferimenti di crediti effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Articolo 128 Legge fallimentare

Fatte salve le modifiche meramente redazionali, quelle apportate all'articolo in commento riguardano, in esecuzione dell'espresso principio contenuto nella legge delega, le modalità di voto per classi. Qualora la proposta suddivida i creditori per classi il concordato risulta approvato qualora riporti il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle singole classi. La norma in commento va, poi, coordinata con quanto previsto dall'articolo 129 per il caso in cui la proposta di concordato sia stata approvata solo dalla maggioranza delle classi.

Articolo 129 Legge fallimentare

Anche la disciplina dell'omologazione del concordato viene radicalmente modificata in linea con quanto dettato dai principi e criteri contenuti nella legge delega. A tal fine vengono previsti due distinti procedimenti: l'uno di omologazione e l'altro di approvazione.

Il primo riguarda il caso in cui non vengano proposte opposizioni nel termine fissato dal giudice delegato; in tal caso, il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione prima di omologare il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Detta procedura semplificata di omologazione presuppone altresì che la proposta di concordato, in caso di suddivisione dei creditori in classi abbia ottenuto l'approvazione di tutte le classi.

Il secondo si applica alle ipotesi in cui, invece, siano state proposte opposizioni da parte dei creditori ovvero la proposta sia stata approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il proponente abbia presentato la richiesta di approvazione; in tal caso, il tribunale non si limita ad accertare l'avvenuto raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, ma può procedere all'approvazione del concordato, nonostante il dissenso della minoranza delle classi qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili in sede fallimentare.

Al fine di precisare quali siano le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato in presenza di suddivisione dei creditori in classi, l'ultimo comma dell'articolo in esame precisa che le classi dei creditori non ammessi al voto a norma dell'articolo 127, comma secondo, sono considerate favorevoli nel computo della maggioranza delle classi previste in particolare dal settimo comma.

Articolo 130 Legge fallimentare

L'articolo in esame tratta dell'efficacia del decreto e dispone che il medesimo provvedimento acquisti efficacia dal momento in cui scadono i termini per presentare opposizione all'omologazione ovvero da quelli in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Nel secondo comma viene previsto che nel momento in cui diventa definitivo il decreto di omologazione del concordato fallimentare il curatore deve rendere il conto della gestione ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. Il decreto va pubblicato a norma dell'articolo 117.

Articolo 131 Legge fallimentare

L'articolo in commento disciplina il reclamo avverso il decreto del tribunale di omologazione del concordato fallimentare; esso si propone dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Viene altresì dettata puntualmente la procedura di proposizione, di trattazione e di decisione del ricorso, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il decreto pronunciato dalla corte di appello deve essere pubblicato a norma dell'articolo 17 e può essere impugnato dinanzi alla corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato comunicato al debitore.

Lo schema procedimentale delineato dalla norma in commento funge inoltre da paradigma anche per il reclamo avverso il decreto di annullamento (Articolo 138) o di risoluzione (Articolo 137) del concordato fallimentare, in virtù di testuali richiami.

Articolo 121 decreto legislativo

L'articolo in esame reca per naturali esigenze di coordinamento l'abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 della legge fallimentare.

Articolo 136 Legge fallimentare

L'articolo in rassegna contiene disposizioni di mero coordinamento formale da introdurre nel primo comma.

Il terzo comma viene modificato al fine di precisare che, accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato oltre ad ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, può adottare qualsiasi misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato.

Articolo 137 Legge fallimentare

In tema di risoluzione del concordato fallimentare, la prima novità consistono nel fatto che anche il comitato dei creditori, oltre che il curatore, deve riferire al giudice delegato sui fatti che possono comportare la risoluzione stessa.

Inoltre, è precisato che il procedimento per la risoluzione si svolge nelle forme previste dall'articolo 26, sesto, settimo e ottavo comma.

Il decreto che si pronuncia sulla richiesta per la risoluzione, come già detto, è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

L'ulteriore aspetto innovativo è rappresentato dalla disposizione, coordinata con l'articolo 124, ultimo comma, secondo la quale l'istanza di risoluzione del concordato fallimentare non può essere proposta dai creditori del fallito nei confronti dei quali il terzo non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Articolo 138 Legge fallimentare

In tema di annullamento del concordato fallimentare, le modifiche di carattere sostanziale sono quelle che dispongono che il procedimento si svolga nelle forme dell'articolo 137 e che il decreto che si pronuncia sull'azione di nullità è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

Articolo 139 Legge fallimentare

La norma in esame prevede modifiche di carattere meramente formale derivanti dal necessario coordinamento.

Articolo 141 Legge fallimentare

Anche la disciplina regolata dall'articolo in commento adegua il testo all'estensione della legittimazione attiva anche a soggetti diversi dal fallito.

Infine, dispone che il deposito delle somme occorrenti per l'integrale pagamento del concordato, condizione per l'omologazione della nuova proposta possa essere sostituito con la prestazione di garanzie equivalenti.

CAPO X

Il Capo decimo contiene le modifiche della sezione II del capo IX del Titolo II della legge fallimentare che viene *ex novo* rubricata della esdebitazione e, segnatamente, degli articoli da 142 a 145.

L'istituto della esdebitazione, omologo a quello già presente nella legislazione europea ed americana, costituisce una assoluta novità introdotta nel sistema e consiste nella incentivante liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni.

L'obiettivo è quello di recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie.

Nelle legislazioni nelle quali è stato già ampiamente sperimentato, l'istituto dell'esdebitazione viene strutturato in guisa da prevenire, attraverso impedimenti e/o preclusioni, utilizzi impropri della procedura in danno dei creditori.

Secondo il criterio dettato dalla legge delega il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora sussistano determinate condizioni consistenti:

- a) nell'aver cooperato con gli organi della procedura ai fini dell'accertamento del passivo e del proficuo svolgimento della procedura, evitando di provocare o contribuire a provocare ritardi nella stessa;
- b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
- c) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

In sintonia con gli elencati principi di delega, l'istituto è stato strutturato in modo tale da evitare che, nella applicazione pratica, possa incentivare distorsioni nei comportamenti del debitore insolvente. Altrimenti, il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori in un'ottica di un vero privilegio e non del mero *favor debitoris*, in stridente contrasto rispetto alla finalità di sviluppo dell'economia. Una previsione meramente e totalmente liberatoria per il debitore irrigidirebbe il sistema creditizio producendo una contrazione non solo del credito bancario e finanziario ma anche del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo economico.

L'ammissione alla esdebitazione, è stata quindi ancorata a parametri e limitazioni che ne evitino speculazioni dannose per il mercato.

A tal fine, è stata espressamente inserita come condizione preclusiva dell'esdebitazione la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Invero, nella stessa legge delega si rinvencono spunti che militano a favore di tale scelta, difatti la terminologia utilizzata "*debiti residui*" e "*l'estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente ...*" ha permesso di introdurre la suddetta soluzione.

Articolo 142 Legge fallimentare

L'articolo introduce nell'ordinamento l'istituto della esdebitazione a favore del fallito persona fisica per i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti e reca l'elenco delle condizioni per l'ammissione al beneficio.

In primo luogo, viene posta la condizione secondo cui il debitore fallito deve aver cooperato con gli organi della procedura fallimentare o concordataria, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e deve essersi adoperato positivamente per il proficuo svolgimento delle operazioni.

In secondo luogo il fallito non deve aver ritardato o aver contribuito a ritardare lo svolgimento delle procedure.

Inoltre, viene dettata l'ulteriore condizione secondo il fallito non deve aver violato l'obbligo di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti attratti nel fallimento ai sensi dell'articolo 48.

Viene poi espressamente previsto che il fallito non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta.

Ancora, il fallito non deve aver distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, non deve aver cagionato o aggravato il dissesto né aver fatto ricorso abusivo al credito. Inoltre non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta e delitti contro l'economia pubblica, industria e commercio o per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'impresa, fatta salva l'intervenuta riabilitazione.

Il secondo comma dell'articolo in commento chiarisce che l'esdebitazione non può essere concessa nell'ipotesi in cui non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali.

Quanto all'area di esonero dei debiti ammessi all'esdebitazione il terzo comma precisa che questa non può riguardare i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché quelli derivanti dalla irrogazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Articolo 143 Legge fallimentare

L'articolo è dedicato alla disciplina del procedimento di esdebitazione ed innanzitutto, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, viene limitato il ad un anno successivo alla dichiarazione di fallimenti, il limite temporale entro cui il debitore può presentare ricorso per ottenere l'esdebitazione, qualora il tribunale non vi abbia provveduto con il decreto di chiusura del fallimento. Il tribunale, verificate le condizioni indicate nell'articolo 142, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara **inesigibili nei confronti del (solo) debitore fallito tornato in bonis** i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, tenuto altresì conto dei comportamenti positivi di cooperazione del debitore.

Il decreto che provvede sul ricorso può essere reclamato da qualunque interessato a norma dell'articolo 26.

Articolo 144 Legge fallimentare

L'articolo in commento tratta dell'esdebitazione relativa dei crediti concorsuali non concorrenti, affermando il principio secondo il quale la stessa non produce effetti nei confronti dei titolari di crediti anteriori alla apertura della procedura che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, nei limiti di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire nel concorso, mentre la stessa esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto detti creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso. Tale soluzione evita che i creditori possano essere disincentivati, in presenza di una possibile esdebitazione da parte del fallito, ad insinuarsi nella procedura concorsuale.

Articolo 128 decreto legislativo

Le modifiche introdotte nel capo in esame hanno imposto l'abrogazione dell'articolo 145 della legge fallimentare.

CAPO XI

Il Capo undicesimo contiene le modifiche della sezione II del capo X rubricata del fallimento delle società del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 146 a 153.

Articolo 146 Legge fallimentare

La rubrica è stata modificata al fine di coordinarla con l'introduzione dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo e la responsabilità dei soci di s.r.l. ai sensi dell'Articolo 2476, settimo comma, c.c.

Si è ritenuto opportuno suddividere il secondo comma in due parti: la prima concernente le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi sociali ed i liquidatori; la seconda riguardante l'azione di responsabilità contro i soci di società a responsabilità limitata, prevista dall'Articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

Il secondo comma, lett. a), adotta una formulazione aperta in virtù della quale è possibile sostenere che le azioni di responsabilità riguardano anche i componenti degli organi sociali della società a responsabilità limitata e che le stesse sono promuovibili, oltre che nei confronti dei liquidatori, il che era pacifico, anche nei confronti dei componenti degli organi di controllo, sia nei casi di obbligatorietà della loro nomina, sia nelle ipotesi di facoltatività.

Quanto agli amministratori della società a responsabilità limitata e al dibattito in ordine alla sussistenza di una loro specifica responsabilità verso i creditori sociali, si è preferito, considerato che la delega legislativa è muta al riguardo, adottare una formula "aperta" che lasci cioè agli interpreti il compito di stabilire se il curatore possa esercitare nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata solo l'azione di responsabilità sociale o anche quella verso i creditori sociali.

E' stato soppresso il terzo comma che, secondo parte della giurisprudenza, doveva già considerarsi implicitamente abrogato; il nuovo ruolo assegnato al giudice delegato dalla riforma rende incompatibile l'assunzione da parte dello stesso di misure cautelari.

Articolo 147 Legge fallimentare

Considerato che soggetto al fallimento è l'imprenditore, anche non commerciale, ma non piccolo, è sembrato opportuno precisare nel primo comma che il fallimento di una delle società appartenente ai tipi regolati i capi III, IV e V del libro quinto del codice civile (ossia le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le società per azioni) produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche illimitatamente responsabili. L'inciso "pur se non persone fisiche" è stato inserito quindi al fine di chiarire che falliscono per estensione anche le eventuali società (sia di capitali, sia di persone), socie (ai sensi dell'Articolo 2361, secondo comma, c.c.) di società di persone.

Viene altresì disposto che in questo caso il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata se sono state osservate le formalità per rendere noti i fatti indicati ai terzi, così recependo le conclusioni della sentenza 21 luglio 2000, n. 319, della Corte Costituzionale; si è preferito, peraltro, al fine di dare maggiore certezza alla materia, oggetto di decisioni contrastanti della giurisprudenza anche dopo tale pronuncia, inserire una precisazione riguardante le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

Nel quarto e nel quinto commi viene recepito il noto orientamento giurisprudenziale in tema di socio e di società occulta.

Gli ultimi due commi disciplinano il regime delle impugnazioni richiamando le disposizioni di cui agli articoli 18 in materia di appello e 22 in materia di reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda.

Articolo 148 Legge fallimentare

Nel primo comma, si è risolta quella che si era definita una "svista" della legge fallimentare che sembrava attribuire al tribunale e non al giudice delegato il potere di nominare il comitato dei creditori.

Sempre nel primo comma si è ritenuto di chiarire (aderendo all'orientamento dominante) che le diverse procedure, seppur dirette dallo stesso giudice delegato e condotte da un unico curatore, restano distinte.

Il terzo comma precisa, risolvendo un punto controverso, che l'eventuale privilegio generale che assiste il credito verso la società è conservato anche nel fallimento del socio.

Articolo 150 Legge fallimentare

Il primo comma resta immutato rispetto al previgente.

Il secondo comma fa proprio l'orientamento dominante secondo cui contro il decreto si agisce in via di opposizione ex Articolo 645 c.p.c. e non ex Articolo 26 legge fallimentare.

Articolo 151 Legge fallimentare

La nuova disposizione sancisce il potere del giudice delegato di autorizzare, quando ne ricorrono i presupposti, il curatore ad escutere la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria rilasciata per garantire i conferimenti in denaro previsti dall'Articolo 2464, quarto comma, c.c. o il valore del conferimento d'opera o di servizi, di cui all'Articolo 2464, sesto comma, c.c.

Articolo 152 Legge fallimentare

Il primo comma è rimasto inalterato.

Nel secondo si è ritenuto preferibile, in coerenza con la tendenza legislativa che emerge dalla riforma del diritto societario, assegnare agli amministratori delle società di capitali il potere di chiedere il concordato, nonché prevedere – per tutti i tipi societari – la derogabilità delle scelte operate dal legislatore.

Il terzo comma, di nuova introduzione, stabilisce – similmente ad altre ipotesi di carattere societario (ad es. emissione di obbligazioni, aumento delegato del capitale, trasformazione di società di persone) – l'obbligo di formalizzare attraverso l'intervento del notaio le decisioni concernenti la proposta di concordato riguardanti società di capitali.

Articolo 153 Legge fallimentare

Le novità sono di carattere processuale, in coerenza con il modello camerale prescelto dalla riforma.

CAPO XII

Il Capo dodicesimo contiene le modifiche al capo IX del Titolo II della legge fallimentare rubricato *ex novo* dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e, segnatamente, degli articoli da 155 a 159.

Articolo 155 Legge fallimentare

Il primo comma assegna al curatore l'amministrazione del patrimonio destinato, ribadendo che anche in caso di fallimento della società permane l'obbligo della gestione separata, senza distinguere fra ipotesi di capienza o incapienza del patrimonio destinato, considerato che ben difficilmente una distinzione ragionevole può essere formulata dal tribunale già in sede di dichiarazione di fallimento, lasciando – in altri termini – al curatore la verifica relativa.

Per la cessione a terzi del patrimonio destinato - secondo comma - si è ritenuto opportuno richiamare le norme in tema di liquidazione dell'attivo del fallimento, mentre per la liquidazione del patrimonio separato sono state richiamate – con il limite della compatibilità – quelle in tema di società.

Il terzo comma precisa la destinazione **alla massa fallimentare** del corrispettivo della cessione o del residuo attivo della liquidazione, **detrato quanto spettante ai terzi che abbiano effettuato apporti ai sensi dell'articolo 2447 ter, primo comma, lettera d) del codice civile.**

Articolo 156 Legge fallimentare

Il primo comma attribuisce al curatore il compito di accertare se il patrimonio destinato è o è divenuto incapiente nel corso della gestione.

Il secondo comma prevede che i diritti dei creditori sanciti dall'Articolo 2447 *quinquies*, commi terzo e quarto, del codice civile possano essere esercitati nel fallimento, sotto forma di insinuazione nel fallimento della società.

Il terzo comma sancisce che la violazione delle regole in tema di separatezza è perseguibile sul piano della responsabilità; la norma prevede, infatti, che il curatore possa agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 146.

Art. 139 Decreto Legislativo

La norma in esame stabilisce l'abrogazione degli artt. 157, 158, 159 del regio decreto del 1942 in tema di procedimento sommario, ormai soppresso.

CAPO XIII

Il Capo tredicesimo contiene le modifiche al capo I del titolo III della legge fallimentare rubricato dell'ammissione alla procedura di concordato fallimentare e, segnatamente, degli articoli 164 e 166.

Articolo 164 Legge fallimentare

In armonia con il sistema delineato dall'articolo 26, la norma in esame sopprime la previsione prevista al secondo comma secondo cui il decreto del tribunale non è soggetto a gravame.

Articolo 166 Legge fallimentare

Nel primo comma viene rivisitato il testo della norma in esame, introducendo forme di pubblicità adeguate allo spirito della novella e alle tecnologie ormai comunemente acquisite.

CAPO XIV

Il Capo quattordicesimo contiene le modifiche al capo II del titolo III della legge fallimentare rubricato degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo e, segnatamente, degli articoli 167 e 169.

Articolo 167 Legge fallimentare

Nel primo comma, viene soppressa l'attribuzione di un ruolo di direzione al giudice delegato, in armonia con il principio di delega dettato in materia di concordato e volto ad un riequilibrio delle posizioni riconosciute nell'ambito della procedura in capo ai diversi organi.

Dopo il secondo comma è aggiunta una innovativa disposizione per la quale, con il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo o con successivo provvedimento, il tribunale può stabilire un

limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma, quest'ultimo rimasto invariato. L'intervento tende, come è evidente, ad un alleggerimento della procedura eliminando la necessità di non necessari adempimenti nei casi di minor peso economico.

Articolo 169 Legge fallimentare

La norma reca un adeguamento di mero coordinamento formale aggiungendo nel rinvio interno anche il riferimento all'articolo 45 in tema formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.

CAPO XV

Il Capo quindicesimo contiene le modifiche al capo V del titolo III della legge fallimentare rubricato *ex novo* dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti, e, segnatamente, dell'inserimento dopo l'articolo 182-bis dell'articolo 182-ter.

Articolo 182 ter Legge fallimentare

La norma reca una disposizione di carattere fiscale e prevede che con il piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall'articolo 160, così come sostituito dal decreto legge n. 30 del 2005 e convertito nella legge n. 80 del 2005, il debitore può proporre il pagamento anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. Si aggiunge che, se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento, e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali. Ove, poi, il credito tributario sia chirografario, è previsto che il trattamento non possa essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Viene poi minutamente disciplinato il procedimento di presentazione e valutazione della domanda proposta dal debitore.

Infine, viene previsto che ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-bis, introdotto dal decreto legge n. 30 del 2005 e convertito nella legge n. 80 del 2005 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti.

CAPO XVI

Il Capo sedicesimo contiene l'abrogazione del titolo IV della legge fallimentare, rubricato dell'amministrazione controllata.

Articolo 146 decreto legislativo

La norma, in sintonia con quanto imposto dalla legge delega, sancisce l'abrogazione del titolo IV della legge fallimentare, rubricato dell'amministrazione controllata nonché la soppressione di tutti i riferimenti a detto istituto nell'ambito della legge fallimentare.

CAPO XVII

Il Capo diciassettesimo contiene modifiche al titolo V della legge fallimentare, rubricato "Della liquidazione coatta amministrativa" e segnatamente degli articoli 195 e 213.

Articolo 195 Legge fallimentare

Viene introdotta la precisazione, rispetto al testo del regio decreto del 1942, che il tribunale può dichiarare l'insolvenza su richiesta non solo di uno o più debitori, ma anche dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa. Viene altresì riprodotta la disposizione, già presente nell'articolo 9, secondo cui l'avvenuto trasferimento della sede principale dell'impresa, intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Ulteriore innovazione è quella secondo cui contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello da qualsiasi interessato a norma degli articoli 18 e 19.

Con disposizione innovativa viene, infine, previsto che il tribunale provvede, su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione di insolvenza a norma dell'articolo in commento quando nel corso della

procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza.

Articolo 213 Legge fallimentare

Le modifiche introdotte nel primo comma e nel terzo comma della norma in esame sono di adeguamento formale.

CAPO XVIII

Il Capo diciottesimo contiene la disciplina transitoria, le abrogazioni e l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Articolo 149 del decreto legislativo

E' stato ritenuto opportuno inserire, come disciplina transitoria, la disposizione per la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in commento, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.

La norma tende ad evitare che un concorso di discipline diverse susseguentisi nel tempo nell'ambito della stessa procedura possa determinare difficoltà e nuocere al corretto svolgimento della procedura stessa, alle ragioni dei creditori e alle esigenze di conservazione e recupero delle componenti attive dell'impresa.

Articolo 150 decreto legislativo

La norma reca l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, in materia di transazione fiscale.

Articolo 151 decreto legislativo

La norma interviene sul tema delle limitazioni personali poste a carico del fallito. Si tratta di conseguenze di tipo sanzionatorio che poggiano su di una lunga tradizione storica, ormai priva di fondamento sostanziale, la cui funzione sembra essere quella di attribuire al fallimento un carattere infamante.

In attuazione del principio di delega dettato sul punto, sono stati soppressi, tra l'altro, il pubblico registro dei falliti (Articolo 50 Legge fallimentare), del resto mai istituito, il propedeutico procedimento di riabilitazione (artt.142, 145 Legge fallimentare), l'obbligo di residenza (Articolo 49 Legge fallimentare), l'obbligo dei responsabili del servizio postale di consegnare al curatore tutta la corrispondenza diretta al fallito (Articolo 48 Legge fallimentare).

La norma in rassegna, come prima modifica, sopprime la prevista incapacità per il fallito, per cinque anni dopo il fallimento, di esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) (Articolo 2, comma 1, D.P.R. 20 marzo 1967, n.223), limitazione quest'ultima dalla cui permanenza discende il mantenimento o meno di una serie di altre limitazioni legate alla mancanza del pieno godimento dei diritti civili.

Viene, infine, soppressa espressamente la limitazione imposta al fallito in relazione alla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto contenuta nella lett. e) dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Articolo 152 decreto legislativo

La norma contiene un'ultima disposizione sull'entrata in vigore del decreto, che, si è ritenuto di rimettere al termine di sei mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò in considerazione della portata della riforma, che pone l'esigenza di assegnare, sia alle strutture giudiziarie, che agli ordini professionali interessati un congruo lasso di tempo al fine di predisporre gli opportuni adeguamenti alle intervenute innovazioni normative in materia di procedure concorsuali.

Entrano invece immediatamente in vigore le disposizioni in materia di limitazioni personali per il fallito (articoli 48, 49 e 50 l. fall. e 151 decreto legislativo), nonché l'articolo 151 che, in materia di concordato fiscale, abroga l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002; ciò al fine di evitare che nel periodo di *vacatio* possa verificarsi una accentuazione del ricorso all'istituto da parte dei contribuenti, con evidenti riflessi negativi.

D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ⁽¹⁾.

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274 ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185.

(2) Vedi, anche, il *D.L. 23 dicembre 2003, n. 347* nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 16 dicembre 2002, n. 934;*

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nota 12 giugno 2000, n. 103414; Circ. 13 luglio 2000, n. 48/2000;*

- *Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 15 novembre 2002, n. 55176; Circ. 25 novembre 2002, n. 56/02.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il Governo ad emanare, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I**Disposizioni generali****1. Natura e finalità dell'amministrazione straordinaria.**

1. L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

2. Imprese soggette all'amministrazione straordinaria.

1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

TITOLO II

Dichiarazione dello stato di insolvenza

Capo I

Procedimento

3. Accertamento dello stato di insolvenza.

1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.

2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («legge fallimentare»), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

4. Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale.

1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale è soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare.

2. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge fallimentare.

5. Obblighi dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza.

1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27.

2. L'imprenditore deve altresì depositare presso la cancelleria del tribunale:

a) le scritture contabili;

b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;

c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;

d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

6. Ricorso dei creditori.

1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito.

2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero è insufficiente o inadeguata, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.

7. Procedimento.

1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato («Ministro dell'industria»), il quale può designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto.

L'audizione può essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio.

2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.

3. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari è stabilito dal tribunale.

8. Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;

c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;

d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;

f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'articolo 30, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.

2. La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.

9. Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.

2. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonché all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente è soggetto diverso da quest'ultimo.

3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

10. Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

11. Accoglimento dell'opposizione per mancanza dei requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria.

1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza.
2. Quando è passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato già dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.

12. Rigetto del ricorso.

1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato.
2. Contro il decreto il ricorrente può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore.
3. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Capo II

Organi

13. Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza.

1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

14. Giudice delegato.

1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.
2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.

15. Commissario giudiziale.

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza è esercitata da almeno due di essi.
3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, e 47 del presente decreto.

16. Sostituzione del commissario giudiziale.

1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo commissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire.

2. Il tribunale nomina il nuovo commissario in conformità dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non è pervenuta nel termine.

17. Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale.

1. Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

2. Il decreto del giudice delegato è impugnabile nei modi indicati dall'articolo 14, comma 2.

Capo III

Effetti e provvedimenti immediati

18. Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza.

1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare.

2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato⁽⁴⁾.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 gennaio 2006, n. 7 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

19. Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale.

1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal tribunale con successivo decreto.

2. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.

4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni è data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalità sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo 116 della legge fallimentare.

20. Crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.

21. Provvedimenti conservativi.

1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.

22. Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo.

1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.

2. La comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione.

Capo IV**Società con soci illimitatamente responsabili****23. Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili.**

1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.

2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.

3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. Contro la sentenza il socio può proporre opposizione a norma dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

24. Accertamento successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile.

1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o di una impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che è comunicata ed affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.

2. Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero d'ufficio.

3. Se la società o l'impresa individuale è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso può essere proposto anche dal commissario straordinario.

4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.

25. Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili.

1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.

26. Società cooperative.

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società cooperative.

TITOLO III

Amministrazione straordinaria

Capo I

apertura della procedura

27. Condizioni per l'ammissione alla procedura.

1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali») ⁽⁵⁾;

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione») ⁽⁶⁾.

(5) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi gli artt. 4, comma 4-bis, e 4-bis, comma 11-bis, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunti dagli artt. 2 e 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

(6) Vedi, anche, il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347.

28. Relazione del commissario giudiziale.

1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario-giudiziale deposita in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.

4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione è affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.

5. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia.

29. Parere del Ministero dell'industria e osservazioni.

1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine.

2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.

30. Apertura della procedura. Dichiarazione di fallimento.

1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato

l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.

2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo 8, comma 3. Di essi è data altresì comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

31. Dichiarazione di fallimento.

1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

2. L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

32. Provvedimenti per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.

1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario.

33. Reclamo avverso il decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria o di dichiarazione del fallimento.

1. Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.

2. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto.

3. Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

4. La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente altresì il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni, nonché il commissario straordinario o il curatore, secondo che il reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento. Se il commissario straordinario non è stato ancora nominato, è sentito esclusivamente il commissario giudiziale.

5. La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del procedimento di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di procedura civile.

6. Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale affinché adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30, 31 e 32, in conformità della decisione della corte stessa. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

34. Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale.

1. Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre è in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale.

2. In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale, salva la facoltà delle parti di chiamare nel processo il commissario straordinario o il curatore.
3. Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione è notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al curatore, in luogo del commissario giudiziale.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali è parte il commissario giudiziale.

35. Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell'opposizione.

1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare.
2. Quando è passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo l'opposizione prevista dall'articolo 18 della legge fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria.
3. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale il curatore.

36. Disposizioni applicabili all'amministrazione straordinaria.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario.

Capo II

Organi

37. Vigilanza sulla procedura.

1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto il Ministero può avvalersi dell'opera di esperti o di società specializzate, a norma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
3. Il Ministero dell'industria può altresì avvalersi del personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

38. Nomina del commissario straordinario.

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma ⁽⁷⁾.

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

(7) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

39. Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti.

1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari.

2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla procedura.

40. Poteri del commissario straordinario.

1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale.

41. Intramissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario.

1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria.

2. Il commissario può essere altresì autorizzato dal Ministero dell'industria a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità.

42. Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario.

1. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza:

a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;

b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.

43. Revoca del commissario straordinario.

1. Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.

44. Rendiconto del commissario straordinario.

1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 75.

45. Nomina del comitato di sorveglianza.

1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

2. Il Ministro nomina, altresì, tra i membri del comitato, il presidente.

3. Il decreto di nomina del comitato è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

4. I membri del comitato nominati in qualità di esperti hanno diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria.

46. Funzioni del comitato di sorveglianza.

1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.

2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti.

3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni.

4. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all'imprenditore insolvente.

47. Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

Capo III

Effetti

48. Divieto di azioni esecutive individuali.

1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.

(giurisprudenza di legittimità)

49. Azioni revocatorie.

1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.

2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento ⁽⁸⁾.

(8) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347.

50. Contratti in corso.

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.

2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.

3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;

b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.

51. Diritti dell'altro contraente.

1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.

2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.

3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, della legge fallimentare.

52. Crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.

Capo IV

Accertamento del passivo

53. Accertamento del passivo.

1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.

2. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare⁽⁹⁾.

(9) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 gennaio 2006, n. 7 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Capo V

Definizione ed esecuzione del programma

54. Predisposizione del programma.

1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessità.

3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine è data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.

4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.

55. Criteri di definizione del programma.

1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dai medesimi adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.

2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

56. Contenuto del programma.

1. Il programma deve indicare:

a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

- c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
- d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.

2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.

3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.

57. Autorizzazione all'esecuzione del programma.

1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.

3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.

4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.

58. Autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari.

1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'articolo 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa.

2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.

3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti della metà.

59. Comunicazione al tribunale del programma autorizzato.

1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicare l'attuazione.

2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.

60. Modifica o sostituzione del programma autorizzato.

1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2.
2. La modifica o la sostituzione è autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che è trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma.
3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.
4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando è in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'articolo 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso.

61. Esecuzione del programma.

1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'articolo 42.
2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.
4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia.

62. Alienazione dei beni.

1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.
3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.

63. Vendita di aziende in esercizio.

1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.

3. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia ⁽¹⁰⁾.

5. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.

(10) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 14 febbraio 2003, n. 23.

64. Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.

65. Impugnazione degli atti di liquidazione.

1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.

2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.

66. Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali.

1. Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma.

2. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Il tribunale provvede con decreto motivato.

4. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e 4.

Capo VI

Ripartizione dell'attivo

67. Ripartizione dell'attivo.

1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell'articolo 97 della legge fallimentare, se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un

prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza.

2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.

3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a norma dell'articolo 75.

68. Acconti ai creditori.

1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

2. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti dall'articolo 27, comma 2.

Capo VII

Cessazione della procedura

Sezione I

Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento

69. Conversione in corso di procedura.

1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.

2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.

70. Conversione al termine della procedura.

1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:

a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66;

b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

71. Decreto di conversione.

1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.

2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

3. Il decreto è comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3.

4. Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.

5. La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo è comunicato e affisso a norma del comma 3.

72. Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura.

1. In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione a norma dell'articolo 75.

Sezione II

Chiusura della procedura

73. Cessazione dell'esercizio dell'impresa.

1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

2. Il decreto è affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.

4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.

74. Chiusura della procedura.

1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:

a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:

- a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
- b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

75. Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario.

1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2. Un avviso dell'avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.

76. Decreto di chiusura.

1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.

77. Riapertura della procedura.

1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
 - a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
 - b) nomina il curatore;
 - c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
 - d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la metà.
3. La sentenza è comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.

Sezione III

Concordato

78. Concordato.

1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di società.

2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione.

79. Concordato particolare del socio.

1. Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 78.

TITOLO IV

Gruppo di imprese

Capo I

Estensione dell'amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo

80. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:

a) per «procedura madre», la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo;

b) per «imprese del gruppo»:

1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre;

2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;

3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre.

2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

81. Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo.

1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono

essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2.

2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

82. Accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura.

1. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo è effettuato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale con l'osservanza delle disposizioni del titolo II e del capo I del titolo III.

2. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo può essere proposto anche dal commissario straordinario della procedura madre.

83. Informazioni sui rapporti di gruppo.

1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo 80, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria ed il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio. Possono chiedere, altresì, alle società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.

2. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

84. Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria.

1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 81 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il curatore ed il commissario straordinario a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale il curatore ed il commissario straordinario.

85. Organi della procedura e imputazione delle spese.

1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza, anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti stabilito dal comma 1 dell'articolo 45, al fine di assicurare il rispetto della disposizione prevista dal secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 45.

2. Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

86. Programma delle imprese del gruppo.

1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione della opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57 nell'ambito della procedura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura.
3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall'articolo 54, ridotti della metà.

87. Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento.

1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non sussistono le condizioni previste dall'articolo 27.

Capo II

Responsabilità e azioni revocatorie

88. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
 - a) per «impresa dichiarata insolvente», l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonché l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3;
 - b) per «imprese del gruppo», le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
 - c) per «società del gruppo», le imprese del gruppo costituite in forma societaria.

89. Denuncia al tribunale.

1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo.
2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate, il commissario o il curatore denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del gruppo a norma del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.

90. Responsabilità nei casi di direzione unitaria.

1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive impartite.

91. Azioni revocatorie.

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso

articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero 4) e nel secondo comma dello stesso articolo compiuti nei tre anni anteriori.

2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 83⁽¹¹⁾.

(11) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, come modificato dall'art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

TITOLO V

Disposizioni comuni di procedura

92. Composizione collegiale del tribunale.

1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale.

2. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nelle cause relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge.

93. Sospensione dei termini processuali.

1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:

a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;

b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;

c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo.

94. Affissione con mezzi informatici.

1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.

TITOLO VI

Disposizioni penali

95. Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare.

1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge fallimentare, l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

96. Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario.

1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della legge fallimentare.

2. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle persone che coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura.

97. Costituzione di parte civile.

1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimentare è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.

TITOLO VII

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

98. Modifica dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile.

1. Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,» sono soppresse.

99. Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare è abrogato.

2. ... ⁽¹²⁾.

(12) Sostituisce l'art. 237, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

100. Modifica dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

1. Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole «società in amministrazione straordinaria» sono sostituite dalle parole «imprese in amministrazione straordinaria».

101. Adeguamento delle disposizioni attuative dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalità di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'articolo 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni del presente decreto ⁽¹³⁾.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 23 dicembre 2004, n. 319.

102. Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia.

1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982.

103. Impiego della Guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza.

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, può chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.

104. Termine per l'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi.

1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari.

105. Termine per l'emanazione del regolamento in materia di pubblicità con mezzi informatici.

1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché nei casi di indisponibilità presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicità con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, è eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui è prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, un estratto del provvedimento è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

3. Il regolamento stabilisce adeguate modalità di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilità delle necessarie dotazioni.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicità prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, è eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

106. Procedure di amministrazione straordinaria in corso.

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle società o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma, o dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 26 del 1979.

3. Alle procedure di amministrazione straordinaria in corso si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 46, comma 3, 77 e 78 del presente decreto.

107. Compenso dei commissari delle procedure di amministrazione straordinaria in corso.

[1. Con il regolamento previsto dall'articolo 47 sono stabiliti i criteri di liquidazione del compenso dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data del presente decreto, per quanto attiene alle attività espletate successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo]⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo abrogato dall'art. 7, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

D.L. 23-12-2003 n. 347

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
Publicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2004, n. 42), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Epigrafe**Premessa**

1. Requisiti per l'ammissione.
2. Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.
3. Funzioni del commissario straordinario.
4. Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione.
- 4-bis. Concordato.
- 4-ter. Accertamento del passivo.
5. Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo.
6. Azioni revocatorie.
7. Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Disposizioni finali.
9. Entrata in vigore.

D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 ⁽¹⁾.

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2004, n. 42), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della *Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

Emana il seguente decreto-legge:

1. *Requisiti per l'ammissione.*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, di seguito denominato: «*decreto legislativo n. 270*», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro ⁽²⁾.

(2) Articolo prima modificato dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi così sostituito dall'art. 1, *D.L. 29 novembre 2004, n. 281*.

2. *Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.*

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1 ⁽³⁾.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del *decreto legislativo n. 270* in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ⁽⁴⁾.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del *decreto legislativo n. 270* e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario ⁽⁵⁾.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale ⁽⁶⁾.

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39*.

(4) Comma così modificato dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Prov. Min. 24 dicembre 2003*.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4-bis, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma così modificato dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39*.

3. Funzioni del commissario straordinario.

1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza ⁽⁷⁾.

1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa ⁽⁸⁾.

2. [Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del *decreto legislativo n. 270*; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni] ⁽⁹⁾.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del *decreto legislativo n. 270*, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1 ⁽¹⁰⁾.

3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 ⁽¹¹⁾.

(7) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi dall'art. 1, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma abrogato dall'art. 1, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(10) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi dall'art. 1, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

4. Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione.

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del *decreto legislativo n. 270*. La

sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al *decreto legislativo n. 270*, in quanto compatibili ⁽¹²⁾.

1-*bis*. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura ⁽¹³⁾.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del *decreto legislativo n. 270*, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-*bis*, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del *decreto legislativo n. 270*, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione ⁽¹⁴⁾.

2-*bis*. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270 ⁽¹⁵⁾.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del *decreto legislativo n. 270*, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270 ⁽¹⁶⁾.

4-*bis*. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del *decreto legislativo n. 270*, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione ⁽¹⁷⁾.

(12) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi dall'art. 2, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi così modificato dall'art. 2, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi dall'art. 2, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(15) Comma aggiunto dall'art. 2, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi dall'art. 2, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma aggiunto dall'art. 2, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

4-bis. Concordato.

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei ⁽¹⁸⁾;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito ⁽¹⁹⁾;

c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato ⁽²⁰⁾.

1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato ⁽²¹⁾.

2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce ⁽²²⁾.

3. [Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi] ⁽²³⁾.

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del *decreto legislativo n. 270*, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato ⁽²⁴⁾.

5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma *2-bis*, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi ⁽²⁵⁾.

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate⁽²⁶⁾.

7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto⁽²⁷⁾.

8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato⁽²⁸⁾.

9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili⁽²⁹⁾.

10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a

diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva ⁽³⁰⁾.

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato ⁽³¹⁾.

11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del *decreto legislativo n. 270*. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del *decreto legislativo n. 270*, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura ⁽³²⁾.

(18) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(19) Lettera così modificata dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119* come modificato dalla relativa legge di conversione.

(20) Lettera aggiunta dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119* come modificato dalla relativa legge di conversione.

(21) Comma aggiunto dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(22) Comma così modificato dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(23) Comma soppresso dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(24) Comma così modificato dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(25) Comma così modificato dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(26) Comma prima sostituito dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 3, *D.L. 28 febbraio 2005, n. 22*.

(27) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(28) Comma così modificato dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(29) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(30) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(31) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39*.

(32) Comma aggiunto dall'art. 3, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

4-ter. *Accertamento del passivo.*

1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-*bis*, anche in caso di mancata approvazione del concordato⁽³³⁾.

(33) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi così sostituito dall'art. 4, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119* come modificato dalla relativa legge di conversione.

5. *Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo.*

1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo⁽³⁴⁾.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario richiede al Ministero delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo⁽³⁵⁾.

2-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro⁽³⁶⁾.

(34) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi dall'art. 4-*ter*, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(35) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi dall'art. 4-*ter*, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(36) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39*.

6. *Azioni revocatorie.*

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli articoli 49 e 91 del *decreto legislativo n. 270* anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori⁽³⁷⁾.

1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis)⁽³⁸⁾.

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento⁽³⁹⁾.

(37) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39* e poi dall'art. 4-ter, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(38) Comma aggiunto dall'art. 4-quater, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(39) Comma aggiunto dall'art. 4-quater, *D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

7. Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del *regolamento (CEE) n. 2081/92* come modificato dal *regolamento (CE) n. 692/2003* dell'8 aprile 2003 del Consiglio ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali⁽⁴⁰⁾.

(40) Comma così modificato dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39*.

8. Disposizioni finali.

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili⁽⁴¹⁾.

(41) Comma così modificato dalla *legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39*.

9. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.